SUPPLEMENTO ordinario alla

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

n. 235 del 10 ottobre 1931 - Anno IX

N. 53.

BOLLETTINO DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CARTELLE E DEGLI ALTRI TITOLI ESTRATTI PER IL RIMBORSO

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Costituito con decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito in legge 14 aprile 1921, n. 488.

Capitale L. 102.000.000 - Riserve varie L. 31.112.671,38.
Sede in Roma

Abbruciamento di titoli ed elenco dei titoli estratti il 1° ottobre 1931 e di quelli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non presentati pel rimborso.

Estrazione del 1° ottobre 1931

OBBLIGAZIONI 5 %.

1ª emissione anno 1921: 21ª estrazione.
2ª emissione anni 1922 e 1923: 17ª estrazione.
3ª emissione anno 1924: 14ª estrazione.
4ª emissione anni 1925 e 1926: 13ª estrazione.
5ª emissione anno 1927: 9ª estrazione.
6ª emissione anno 1928: 7ª estrazione.
7ª emissione anno 1929: 5ª estrazione.
8ª emissione anno 1930: 4ª estrazione.
9ª emissione anno 1931: 1ª estrazione.

OBBLIGAZIONI 6 % DI CREDITO COMUNALE SERIE SPECIALE « CITTA' DI PALERMO ».

1ª tranche: 10ª estrazione.
2ª tranche: 9ª estrazione.
3ª tranche: 7ª estrazione.
4ª tranche: 5ª estrazione.
5ª tranche: 2ª e 3ª estrazione.

AVVISO.

Si notifica che nel giorno 1° ottobre 1931, anno IX, furono eseguite, con le prescritte formalità, le operazioni annunziate nell'avviso del 1° settembre 1931, anno IX, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 204 del 4 stesso mese, in ordine alle obbligazioni emesse da questo Consorzio, e cioè:

a) Operazioni eseguite in ordine alle obbligazioni 5 %:

1° Abbruciamento di n. 94 titoli al portatore da una obbligazione, n. 86 da cinque obbligazioni, e n. 552 da dieci obbligazioni, sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° novembre al 30 giugno 1931;

2ª estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 69 titoli da 1 obbligazione
» 21 » da 5 obbligazioni
» 71 » da 10 obbligazioni, e così in totale n. 161 titoli rappresentanti n. 884 obbligazioni per un capitale nominale di L. 442.000 emesse nel 1921 (1ª emissione);

3ª Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 21 titoli da 1 obbligazione;
» 57 » da 5 obbligazioni;
» 192 » da 10 obbligazioni, e così in totale n. 270 titoli rappresentanti n. 2226 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1,113.000 emesse nel 1922 e 1923 (2ª emissione);

4° estrazione a sorte di n. 229 titoli da 10 obbligazioni rappresentanti n. 2290 obbligazioni per un capitale nominale di Lire 1.145.000, emesse nel 1924 (3ª emissione);

5° estrazione a sorte di n. 157 titoli da 10 obbligazioni rappresentanti n. 1570 obbligazioni per un capitale nominale di Lire 785.000 emesse negli anni 1925 e 1926 (4ª emissione);

6° estrazione a sorte di n. 14 titoli da 10 obbligazioni rappresentanti n. 140 obbligazioni per un capitale nominale di L. 70.000, emesse nel 1927 (5ª emissione);

7° estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 9 titoli da 1 obbligazione
» 2 » da 5 obbligazioni
» 240 » da 10 obbligazioni e così in totale n. 251 titoli rappresentanti n. 2419 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.209.500, emesse nel 1928 (6ª emissione);

8° estrazione a sorte di n. 103 titoli da 10 obbligazioni rappresentanti n. 1030 obbligazioni per un capitale nominale di L. 515.000, emesse nel 1929 (7ª emissione);

9° estrazione a sorte di n. 102 titoli da 10 obbligazioni rappresentanti n. 1020 obbligazioni per un capitale nominale di L. 510.000, emesse nel 1930-1931 (8ª emissione).

10ª estrazione a sorte di 150 titoli da 10 obbligazioni rappresentanti 1500 obbligazioni per un capitale nominale di L. 750.000, emesse dal 1° aprile al 31 agosto 1931 (9ª emissione).

b) Operazioni eseguite in ordine alle obbligazioni 6 % di credito comunale serie speciale « Città di Palermo »:

1° estrazione a sorte di n. 33 titoli da 10 obbligazioni della 1ª *tranche*, rappresentanti n. 330 obbligazioni per un capitale nominale di L. 165.000 (10ª estrazione);

2° estrazione a sorte di n. 32 titoli da 10 obbligazioni della 2ª *tranche*, rappresentanti n. 320 obbligazioni per un capitale nominale di L. 160.000 (9ª estrazione);

3° estrazione a sorte di n. 31 titoli da 10 obbligazioni della 3ª *tranche*, rappresentanti n. 310 obbligazioni per un capitale nominale di L. 155.000 (7ª estrazione);

4° estrazione a sorte di n. 28 titoli da 10 obbligazioni della 4ª *tranche*, rappresentanti n. 280 obbligazioni per un capitale nominale di L. 140.000 (5ª estrazione).

5° estrazione a sorte di n. 53 titoli da 10 obbligazioni della 5ª *tranche*, rappresentanti n. 530 obbligazioni per un capitale nominale di L. 265.000 (2ª 3ª estrazione).

OBBLIGAZIONI 5 %.

I titoli estratti descritti nel seguente elenco cessano di fruttare interessi col 31 dicembre 1931 ed il rimborso del loro capitale sarà effettuato, alla pari, a cominciare dal 1° gennaio 1932 da tutte le sedi, succursali ed agenzie della Banca d'Italia.

I titoli al portatore devono essere muniti delle cedole dei semestri d'interesse 1° luglio 1932 al 1° luglio 1938, portanti i numeri 23 a 35, altrimenti l'ammontare delle cedole mancanti sarà trattenuto sul capitale da rimborsare.

Elenco dei titoli sorteggiati nella presente estrazione.

TITOLI DA UNA OBBLIGAZIONE.

(1ª emissione)

000051	000147	000254	000412	000461	000625
000671	000868	000869	001047	001195	001228
001290	001402	001528	001539	001549	001659
001734	002024	002073	002078	002094	002129
002156	002162	002398	002406	002447	002626
002680	002714	002746	002757	002861	002943
003149	003213	003224	003419	003459	003644
003656	003808	003854	004005	004116	004393
004674	004730	004929	004935	005017	005094
005135	005208	005255	005322	005482	005620
005974	006228	006336	006378	006702	007035
007040	007378	007480	—	—	—

(2ª emissione)

007704	007818	007862	007946	007987	008067
008215	008341	008421	008495	008544	008556
008568	008753	008897	008908	009031	009147
009208	009347	009744	—	—	—

(6ª emissione)

010151	010193	010272	010403	010434	010438
010446	010606	010613	—	—	—

TITOLI DA CINQUE OBBLIGAZIONI.

(1ª emissione)

000117	000364	000469	000551	000585	000618
000632	000715	000833	000931	000938	000982
001047	001098	001192	001309	001397	001488
001524	001777	001853	—	—	—

(2ª emissione)

002717	002903	003176	003257	003322	003335
003460	003545	003579	003769	003781	003828
004302	004303	004695	004777	005104	005456
005491	005510	005672	005780	005831	005895
005912	006046	006047	006083	006100	006386
006562	006708	006915	006956	006961	007072
007169	007173	007220	007257	007569	007598
007762	008042	008219	008228	008317	008330
008393	008533	008683	008716	008772	008862
008895	009046	009063	—	—	—

(6ª emissione)

009286	009346	—	—	—	—

TITOLI DA DIECI OBBLIGAZIONI.

(1ª emissione)

000174	000189	000328	000366	000393	000417
000498	000519	000671	000744	000770	000776
000887	000916	000952	000954	000995	001272
001284	001350	001466	001569	001682	001843
001888	001916	001933	002031	002066	002160
002589	003032	003323	003387	003506	003921
003922	003973	004095	004111	004130	004147
004233	004303	004355	004469	004518	005036
005067	005386	005529	005567	005573	005735
006046	006180	006202	006528	006566	006714
006745	006756	007015	007118	007203	007225
007270	007406	007517	007620	007655	—

(2ª emissione)

007805	007850	007905	007919	007959	007973
008345	008359	008755	008806	008827	009598
009876	010031	010122	010227	010249	010358
010369	010482	010612	010701	010766	011477
011727	011748	012065	012210	012422	012737
012806	012866	013055	013101	013229	013279
013419	013524	013787	013812	013821	013877
013908	013915	013944	014082	014234	014287
014379	014425	014689	014693	014721	015214
015228	015276	015280	015323	015467	015629
015771	015863	016209	016211	016217	016579
016677	016704	016706	016767	016799	016969
017027	017084	017233	017270	017472	017494
017597	017615	017756	017934	017955	018056
018273	018452	018790	018885	018914	019192
019353	019443	019540	019667	019859	019865
019890	019903	020164	020273	020414	020437
020687	020726	020848	020863	020887	021026
021512	021532	021562	021585	021641	021660
021771	021788	021875	021883	021921	022179
022393	022406	022463	022600	022605	022753
022951	022960	023058	023153	023310	023384
023393	023674	024063	024171	024261	024373
024665	024714	024853	024862	024904	024939
025015	025171	025196	025282	025474	025679
025761	025814	025949	026105	026223	026406
026407	026489	026550	026553	026644	026646
026755	026763	026888	027037	027060	027113
027295	027332	027453	027578	027826	027877
028061	028125	028537	028664	028771	028922
028927	028955	029100	029174	039323	039326
029504	029548	029711	030059	030078	030091

(3ª emissione)

030627	030892	030973	031025	031056	031131
031301	031566	032044	032230	032277	032295
032513	032516	032749	032797	032831	032881

032959	033075	033106	033150	033222	033421
033520	033575	033608	033679	033858	034125
034270	034319	034383	034534	034584	034741
034982	034990	035021	035130	035206	035540
035633	035763	035810	035881	036000	036043
036048	036551	036762	036767	036827	036836
036880	036966	037039	037231	037620	037754
037823	037838	037857	038022	038161	038328
038596	038654	038706	038736	038882	039267
039589	039616	039776	039786	040036	040186
040544	040647	041018	041189	041385	041614
041659	041686	041768	041844	041950	041998
042161	042252	042273	042381	042480	042687
042754	042813	043329	043388	043442	043524
043697	043726	043812	043921	044299	044338
044343	044398	044726	044973	045071	045224
045302	045452	045777	045940	046578	046772
046823	046832	046911	046975	047044	047376
047454	048013	048153	048271	048427	048524
048574	048885	048909	048950	049061	049100
049271	049442	049522	049529	049709	049734
049745	049840	049850	049889	049906	049962
050023	050166	050288	050373	050393	050414
050425	050437	050468	050590	050620	050812
050819	050872	051026	051027	051112	051499
051653	051711	051738	051751	051763	052657
052717	052742	052774	052798	052819	052911
053020	053126	053208	053231	053253	053467
053525	053582	053888	053921	053957	053969
054005	054527	054580	054694	054705	054775
054818	054957	055027	055169	055404	055672
055754	055794	055971	056039	056745	057286
057350	057353	057405	057432	057465	057606
057839	057880	057953	058083	058112	058203
058236	058448	058523	058776	058961	059170
059218	—	—	—	—	—

(4ª emissione).

059378	059487	059536	060300	060552	060719
060748	060891	061067	061294	061514	061544
061570	061625	062179	062260	062269	062291
062429	062498	062514	062570	062659	062723
062801	062863	063113	063284	063471	063483
063596	063616	063689	063703	064000	064053
064117	064335	064365	064513	064541	064667
064679	064772	065042	065135	065239	065292
065721	065742	066128	066200	066247	066584
066813	067100	067179	067526	067571	067744
067794	067870	067921	067992	068533	068534
068556	068596	068713	068863	068950	068969
068971	068975	069102	069115	069215	069597
069626	069643	069810	069871	070476	070535
070587	070917	071060	071062	071285	071299
071753	071795	071834	071835	071836	071871
071895	071936	071963	071983	072227	072328
072504	072826	072979	073033	073034	073164
073510	073664	073892	073897	074155	074844
075043	075299	075471	075670	075792	076226
076233	076256	076260	076334	076528	076547
076567	076586	076642	076888	076975	077185
077219	077337	077402	077412	077537	077539
077859	077955	078094	078206	078246	078401
078583	078598	078721	078747	078881	079100
079312	079330	079334	079353	079386	079468
079498	—	—	—	—	—

(5ª emissione)

080012	080107	080210	080221	080304	080484
080517	080573	080844	080974	081049	081223
081243	081452	—	—	—	—

(6° emissione).

082048	082428	082619	082876	082966	082969
083271	083301	083314	083611	083681	083761
083887	083939	084024	084335	084722	085129
085270	085468	085563	085809	085840	086080
086256	086511	086778	086801	087082	087409
087554	087588	087690	088385	088396	088551
088819	088834	088873	088930	089247	089283
089585	089676	089730	089741	089776	090059
090228	090235	090293	090472	090591	090869
090944	091071	091137	091356	092071	092279
092343	092369	092876	092974	093004	093077
093141	093328	093359	093459	093464	093466
093786	093796	093901	094436	094566	094596
094894	095512	096085	096404	096531	096887
096967	097047	097055	097065	097099	097162
097340	097500	097506	097586	097981	098512
099059	099061	099220	099247	099429	099647
100197	100208	100392	100529	100608	100893
101338	101523	101555	101559	101570	101617
101620	101717	101750	101889	101890	102238
102262	102288	102293	102444	102475	102503
102603	102617	102775	102965	103086	103387
103397	103463	103473	103533	103595	103885
103967	104012	104101	104134	104350	104384
104483	104527	104553	104799	105169	105188
105198	105228	105238	105480	105726	106270
106430	106613	106637	106660	107021	107022
107045	107194	107656	107704	107856	107943
108102	108363	108483	108582	108604	108627
108865	109333	109429	109479	109735	109850
110335	110360	110534	110538	111254	111264
111303	111314	111322	111676	111722	111773
111804	111814	111925	111949	112000	112020
112041	112050	112064	112081	112156	112169
112231	112254	112270	112414	112482	112562
112686	112693	112754	113284	113936	113941
114168	114222	114812	114905	115141	115410
115700	115968	116023	116453	116534	116606
116947	117231	117273	118060	118210	118325
118335	118438	118743	118897	119067	119193

(7ª emissione)

119486	119492	119794	119828	119943	120154
120279	120280	120281	120282	120941	121106
121460	121492	121808	122282	122283	122378
122501	122502	122701	122706	122905	122938
122986	123364	123374	123494	123635	123651
123834	123848	123889	123899	124263	124491
124736	124967	124977	124987	124997	125064
125535	125771	125772	125773	125775	126057
126522	127220	127527	127528	127529	127530
127635	127643	128248	129160	129522	129523
129524	129525	129729	129738	129739	129749
129753	129759	129763	129798	129799	130819
131204	131214	131284	131294	131516	131536
131597	131645	131906	131926	133234	133297
133552	133562	133572	134208	134436	134446
134456	134476	134486	134496	134512	134522
135108	135140	135148	135634	135653	135683
135693	—	—	—	—	—

(8ª emissione)

136085	136093	136276	136526	136601	136693
136694	136695	136949	137108	137597	137739
137907	138062	138370	138629	139295	140116
140241	140296	140309	140323	140560	140685
140815	141047	141811	142534	142619	142740
143520	143849	144700	144753	144827	144945
145058	145096	145161	145185	145191	145479
145835	145855	146486	146537	146720	146730
146845	147081	147091	147400	147487	147497
147512	147562	147631	147779	147783	148047
148650	148704	148757	148857	148877	148929
148960	149368	149378	149388	149840	150182
150577	151027	151102	151140	151152	151281
151305	151490	151586	152105	152126	152136
152155	152165	152175	152225	152243	152344
152345	152364	152415	152424	152445	152798
152883	152932	152940	153059	153077	153087

(9ª emissione)

153535	153581	153675	153807	153886	153890
154586	154656	154798	154970	155039	155053
155498	155561	155802	156154	156163	156268
157051	157125	157341	157559	157633	157818
158390	158434	158490	158622	158791	158798
158900	159272	159461	159536	159581	160299
160303	160612	160633	160729	160738	160802

160970	161165	161204	161263	161264	161277
161338	161361	161802	162396	162576	162612
162853	163029	163165	163652	163660	163665
163736	163939	163951	164001	164013	164125
164143	164341	164513	164619	164950	165014
165049	165178	165283	165544	165581	165633
165724	165816	165852	165934	166498	166892
167037	167092	167176	167283	167552	167752
167971	168120	168254	168498	169412	169911
170255	170433	170695	171019	171220	171378
171673	172067	172452	172498	172714	172992
173013	173015	173263	173304	173412	173487
173560	173801	173920	174177	174221	174468
174621	175163	175207	175586	175619	175668
175791	176072	176173	176847	176982	177051
177107	177306	177382	177541	178172	178361
178456	178560	178707	178724	179107	179165
179547	179594	179962	180037	180225	180291

OBBLIGAZIONI 6 % DI CREDITO COMUNALE. SERIE SPECIALE « CITTA DI PALERMO »

Elenco dei titoli sorteggiati nella presente estrazione.

I titoli estratti descritti nel seguente elenco cessano di fruttare interessi col 31 dicembre 1931 ed il rimborso del loro capitale sarà effettuato, alla pari, a cominciare dal 1° gennaio successivo da tutte le sedi, succursali e agenzie della Banca d'Italia.

TITOLI DA DIECI OBBLIGAZIONI.

(1° *tranche*).

000098	000281	000472	000588	000808	000838
001048	001263	001284	001336	001527	002182
002672	002708	002986	003043	003099	003112
003284	003377	003838	004043	004284	004455
004543	004566	004905	004968	005039	005453
005543	005919	006000	—	—	—

(2° *tranche*)

006039	006169	006177	006281	006538	006773
006877	007052	007240	007285	007591	008043
008338	008675	008980	009100	009240	009419
009672	009877	009921	010124	010335	010474
010613	010999	011282	011547	011562	011640
011830	012000	—	—	—	—

(3° *tranche*)

012067	012233	012251	012568	013007	013219
013398	013473	013666	013949	014045	014080
014081	014123	014233	014239	014441	014513
015160	015251	015640	015856	015878	016256
016593	017251	017387	017514	017566	017865
018000	—	—	—	—	—

(4ª *tranche*)

018145	018178	018484	018672	018852	018870
019027	019059	019074	019158	019220	019484
019581	020257	020683	020847	021175	021360
021404	021682	021793	021964	022581	022872
023333	023497	023748	024000	—	—

(5° *tranche*)

024022	024207	024350	024465	024484	024538
024710	024718	024913	024933	024983	025312
025465	025572	025606	025627	025681	025718
025797	025872	025928	026077	026226	026245
026563	026575	026686	026872	026970	026988
027042	027457	027918	027955	027977	028077
028193	028469	028633	028728	028814	028885
028982	029063	029065	029302	029350	029382
029528	029548	029581	029682	029836	—

Certificato conforme alle registrazioni operate all'atto della estrazione e risultanti dal relativo processo verbale in data 1° ottobre 1931.

Roma, 4 ottobre 1931-IX.

Il presidente:
ALBERTO BENEDUCE.

Elenco dei titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati pel rimborso

TITOLI DA 1 OBBLIGAZIONE.

Numero	Data dell'estrazione	Cessazione degli interessi	Cedole che devono essere annesse ai titoli al portatore o trattenute sul rimborso se mancanti — Numeri dal	al
1749	1° ottobre 1927	31 dicembre 1927	15	35
1751	1° ottobre 1929	31 dicembre 1929	19	35
1924	»	»	19	35
1926	1° ottobre 1930	31 dicembre 1930	21	35
1962	1° aprile 1929	30 giugno 1929	18	35
1982	1° ottobre 1929	31 dicembre 1929	19	35
2229	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
2259	1° ottobre 1930	31 dicembre 1930	21	35
2283	1° aprile 1927	30 giugno 1927	14	35
3501	1° ottobre 1929	31 dicembre 1929	19	35
4196	1° ottobre 1930	31 dicembre 1930	21	35
4766	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
4780	1° aprile 1929	30 giugno 1929	18	35
4799	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
4812	»	»	22	35
4826	1° ottobre 1929	31 dicembre 1930	19	35
5196	1° aprile 1929	30 giugno 1929	18	35
6759	1° ottobre 1928	31 dicembre 1928	17	35
6760	1° aprile 1925	30 giugno 1925	10	35
6799	1° ottobre 1928	31 dicembre 1928	17	35
7248	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
7299	»	»	22	35
7331	1° aprile 1926	30 giugno 1926	12	35
7338	1° ottobre 1929	31 dicembre 1929	19	35
7416	1° ottobre 1927	31 dicembre 1927	15	35
7578	1° ottobre 1930	31 dicembre 1930	21	35
7745	1° aprile 1930	30 giugno 1930	20	35
8003	2 aprile 1928	30 giugno 1928	16	35
8165	1° aprile 1930	30 giugno 1930	20	35
8203	1° aprile 1924	30 giugno 1924	8	35
8624	1° ottobre 1926	31 dicembre 1926	13	35
8639	1° aprile 1927	30 giugno 1927	14	35
8689	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
8854	»	»	22	35
8989	1° aprile 1929	30 giugno 1929	18	35
9012	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
9027	1° ottobre 1930	31 dicembre 1930	21	35
9130	1° aprile 1927	30 giugno 1927	14	35
9132	»	»	14	35
9204	1° ottobre 1927	31 dicembre 1927	15	35
9224	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
9264	2 aprile 1928	30 giugno 1928	16	35
10199	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
10286	1° ottobre 1930	31 dicembre 1930	21	35
10348	1° aprile 1930	30 giugno 1931	20	35
10349	»	»	20	35
10356	1° aprile 1929	30 giugno 1929	18	35
10427	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
10526	»	»	22	35
10539	»	»	22	35
10558	1° ottobre 1929	31 dicembre 1929	19	35
10599	»	»	19	35

TITOLI DA 5 OBBLIGAZIONI.

Numero	Data dell'estrazione	Cessazione degli interessi	dal	al
401	1° ottobre 1924	31 dicembre 1924	9	35
580	1° ottobre 1930	31 dicembre 1930	21	35
1184	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
1351	1° aprile 1930	30 giugno 1930	20	35
1359	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
1375	1° aprile 1930	30 giugno 1930	20	35
2207	1° ottobre 1927	31 dicembre 1927	15	35
2412	1° ottobre 1926	31 dicembre 1926	13	35
2836	1° ottobre 1930	31 dicembre 1930	21	35
2842	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
3112	1° aprile 1930	30 giugno 1930	20	35
3160	1° aprile 1926	30 giugno 1926	12	35
3196	1° aprile 1930	30 giugno 1930	20	35
3686	1° ottobre 1928	31 dicembre 1928	17	35
4129	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
4132	2 aprile 1928	30 giugno 1928	16	35
4134	1° aprile 1930	30 giugno 1930	20	35
4137	1° ottobre 1925	31 dicembre 1925	11	35
4744	1° ottobre 1930	31 dicembre 1930	21	35
4895	1° aprile 1930	30 giugno 1930	20	35
5783	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
6110	1° ottobre 1930	31 dicembre 1930	21	35
6121	1° ottobre 1929	31 dicembre 1929	19	35
6267	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
6284	1° ottobre 1926	31 dicembre 1926	13	35
6631	1° ottobre 1930	31 dicembre 1930	21	35
7185	1° aprile 1930	30 giugno 1930	20	35
7316	2 aprile 1928	30 giugno 1928	16	35
7587	1° ottobre 1924	31 dicembre 1924	9	35
7599	1° ottobre 1928	31 dicembre 1928	17	35
7646	1° ottobre 1930	31 dicembre 1930	21	35
7647	2 aprile 1928	30 giugno 1928	16	35
7855	1° ottobre 1926	31 dicembre 1926	13	35
8128	1° ottobre 1925	31 dicembre 1925	11	35
8315	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
8757	1° ottobre 1929	31 dicembre 1929	19	35
8758	1° aprile 1927	30 giugno 1927	14	35
8770	1° ottobre 1927	31 dicembre 1927	15	35
8776	»	»	15	35
8778	1° aprile 1927	30 giugno 1927	14	35
8975	1° ottobre 1929	31 dicembre 1929	19	35
8981	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
8982	1° ottobre 1924	31 dicembre 1924	9	35
9159	1° aprile 1929	30 giugno 1929	18	35
9160	»	»	18	35
9224	1° aprile 1930	30 giugno 1930	20	35

TITOLI DA 10 OBBLIGAZIONI.

Numero	Data dell'estrazione	Cessazione degli interessi	dal	al
4905	1° aprile 1929	30 giugno 1929	18	35
5375	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
5664	»	»	22	35
5684	1° ottobre 1929	31 dicembre 1929	19	35
5685	»	»	19	35
14975	1° aprile 1926	30 giugno 1926	12	35
14981	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
15144	1° ottobre 1926	31 dicembre 1926	13	35
15342	1° ottobre 1928	31 dicembre 1928	17	35
15351	1° aprile 1926	30 giugno 1926	12	35
15373	1° aprile 1927	30 giugno 1927	14	35
15391	1° aprile 1930	30 giugno 1930	20	35
15404	1° ottobre 1929	31 dicembre 1929	19	35
16065	»	»	19	35
16070	»	»	19	35
16165	1° aprile 1930	30 giugno 1930	20	35
16166	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
16180	»	»	22	35
16282	1° ottobre 1929	31 dicembre 1929	19	35
16923	1° aprile 1926	30 giugno 1926	12	35
16934	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
17363	»	»	22	35
17398	1° ottobre 1928	31 dicembre 1928	17	35
17403	1° ottobre 1927	31 dicembre 1927	15	35
17474	1° ottobre 1923	31 dicembre 1923	7	35
17475	1° ottobre 1927	31 dicembre 1927	15	35
17676	1° aprile 1929	30 giugno 1929	18	35
17890	1° ottobre 1930	31 dicembre 1930	21	35
17964	1° aprile 1927	30 giugno 1927	14	35
18005	1° aprile 1929	30 giugno 1929	18	35
18061	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
18515	1° ottobre 1926	31 dicembre 1926	13	35
18517	1° aprile 1924	30 giugno 1924	8	35
18905	1° aprile 1927	30 giugno 1927	14	35
18967	1° ottobre 1930	31 dicembre 1930	21	35
19068	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
19077	»	»	22	35
19102	»	»	22	35

Numero	Data dell'estrazione	Cessazione degli interessi	Cedole che devono essere annesse ai titoli al portatore o trattenute sul rimborso se mancanti — Numeri dal	al
19608	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
19531	1° aprile 1930	30 giugno 1930	20	35
19700	1° ottobre 1930	31 dicembre 1930	21	35
21647	»	»	21	35
21679	1° aprile 1930	30 giugno 1930	20	35
21778	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
22015	1° aprile 1927	30 giugno 1927	14	35
22693	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
22759	1° aprile 1929	30 giugno 1929	18	35
27902	»	»	18	35
27910	1° ottobre 1929	31 dicembre 1929	19	35
27911	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
28207	1° ottobre 1930	31 dicembre 1930	21	35
29682	1° ottobre 1929	31 dicembre 1929	19	35
29745	1° ottobre 1927	31 dicembre 1927	15	35
29746	1° ottobre 1928	31 dicembre 1928	17	35
29860	1° aprile 1929	30 giugno 1929	18	35
31051	1° ottobre 1929	31 dicembre 1929	19	35
31058	1° aprile 1930	30 giugno 1930	20	35
31205	1° ottobre 1928	31 dicembre 1928	17	35
31340	1° ottobre 1930	31 dicembre 1930	21	35
31350	1° aprile 1927	30 giugno 1927	14	35
31448	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
31475	»	»	Nominativo	
32214	2 aprile 1928	30 giugno 1928	16	35
32289	1° aprile 1929	30 giugno 1929	18	35
32311	1° ottobre 1930	31 dicembre 1930	21	35
32382	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
32532	»	»	22	35
33248	1° aprile 1930	30 giugno 1930	20	35
34045	1° ottobre 1930	31 dicembre 1930	21	35
36605	1° aprile 1930	30 giugno 1930	20	35
36789	1° aprile 1927	30 giugno 1927	14	35
37097	1° ottobre 1930	31 dicembre 1930	21	35
37872	1° ottobre 1926	31 dicembre 1926	13	35
38211	1° aprile 1931	30 giugno 1931	27	35
38225	»	»	22	35
38286	»	»	22	35
39734	»	»	22	35
39759	»	»	22	35
39793	»	»	22	35
39950	»	»	22	35
40107	»	»	22	35
40121	»	»	22	35
40141	1° ottobre 1930	31 dicembre 1930	21	35
40224	»	»	21	35
40503	1° aprile 1925	30 giugno 1925	10	35
40513	»	»	10	35
40928	1° aprile 1929	30 giugno 1929	18	35
41390	1° ottobre 1930	31 dicembre 1930	21	35
41465	1° aprile 1930	30 giugno 1930	20	35
41466	1° aprile 1926	30 giugno 1926	12	35
41471	1° ottobre 1929	31 dicembre 1929	19	35
41505	1° aprile 1930	30 giugno 1930	20	35
41863	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
42296	»	»	22	35
42314	1° aprile 1929	30 giugno 1929	18	35
42315	1° ottobre 1929	31 dicembre 1929	19	35
42521	»	»	19	35
42841	1° aprile 1926	30 giugno 1926	12	35
43186	1° ottobre 1930	31 dicembre 1930	21	35
43253	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
43258	1° ottobre 1930	31 dicembre 1930	21	35
43266	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
43286	1° aprile 1930	30 giugno 1930	20	35
45421	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
45511	»	»	22	35
45516	»	»	22	35
45549	1° ottobre 1930	31 dicembre 1930	21	35
45551	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
45579	»	»	22	35
45909	1° aprile 1930	30 giugno 1930	20	35
45979	1° aprile 1931	30 giugno 1932	Nominativo	
45990	1° ottobre 1929	31 dicembre 1929	19	35
45998	1° ottobre 1926	31 dicembre 1926	13	35
46021	1° ottobre 1930	31 dicembre 1930	Nominativo	
47737	»	»	21	35
48259	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
48263	»	»	22	35
48676	1° aprile 1927	30 giugno 1927	14	35
48682	1° aprile 1929	30 giugno 1929	18	35
48731	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
48734	»	»	22	35
48842	»	»	22	35
48932	1° ottobre 1929	31 dicembre 1929	19	35
49113	»	»	19	35
49560	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
49726	»	»	22	35
49728	»	»	22	35
49805	1° ottobre 1928	31 dicembre 1928	17	35
50566	1° aprile 1929	30 giugno 1929	18	35
50567	1° ottobre 1930	31 dicembre 1930	21	35
50575	1° ottobre 1929	31 dicembre 1929	19	35
50588	1° aprile 1930	30 giugno 1930	20	35
50601	1° aprile 1925	30 giugno 1925	10	35
50605	1° ottobre 1926	31 dicembre 1926	13	35
50609	1° aprile 1927	30 giugno 1927	14	35
50621	2 aprile 1928	30 giugno 1928	16	35
52164	1° ottobre 1928	31 dicembre 1928	17	35
52200	2 aprile 1928	30 giugno 1928	16	35
53061	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
53113	1° ottobre 1928	31 dicembre 1928	17	35
53360	1° aprile 1927	31 dicembre 1927	14	35
53899	1° ottobre 1927	31 dicembre 1927	15	35
54033	2 aprile 1928	30 giugno 1928	16	35
54036	»	»	16	35
54171	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
54195	1° ottobre 1928	31 dicembre 1928	17	35
54223	1° aprile 1930	30 giugno 1930	20	35
54232	1° ottobre 1930	31 dicembre 1930	21	35
54234	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
54260	2 aprile 1928	30 giugno 1928	16	35
54528	1° ottobre 1930	31 dicembre 1930	Nominativo	
54765	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
54797	1° ottobre 1927	31 dicembre 1927	15	35
54800	»	»	15	35
54874	1° ottobre 1930	31 dicembre 1930	Nominativo	
55063	1° aprile 1931	30 giugno 1931	»	
55108	2 aprile 1928	30 giugno 1928	16	35
55111	»	»	16	35
55412	1° aprile 1931	30 giugno 1931	Nominativo	
56436	1° ottobre 1927	31 dicembre 1927	15	35
56971	1° ottobre 1930	31 dicembre 1930	21	35
62204	1° ottobre 1928	31 dicembre 192	17	35
67013	1° ottobre 1930	31 dicembre 1930	21	35
67300	1° aprile 1930	30 giugno 1930	20	35
81309	1° ottobre 1930	31 dicembre 1930	21	35
81902	1° aprile 1930	30 giugno 1930	20	35
81907	1° aprile 1929	30 giugno 1929	18	35
81921	»	»	18	35
83256	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
86494	»	»	22	35
86601	»	»	22	35
87019	1° ottobre 1928	31 dicembre 1928	17	35
87036	1° ottobre 1930	31 dicembre 1930	21	35
87062	»	»	21	35
87150	1° aprile 1929	30 giugno 1929	18	35
98748	1° ottobre 1930	31 dicembre 1930	21	35
100510	»	»	21	35
100873	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
101420	»	»	22	35
106958	»	»	22	35
107619	»	»	22	35
107878	»	»	22	35
107896	»	»	22	35
110192	»	»	22	35
110918	1° aprile 1930	30 giugno 1930	20	35
111351	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
118069	1° ottobre 1928	31 dicembre 1928	17	35
118092	1° ottobre 1929	31 dicembre 1929	19	35

Numero	Data dell'estrazione	Cessazione degli interessi	Cedole che devono essere annesse ai titoli al portatore o trattenute sul rimborso se mancanti — Numeri dal	al
118110	1° ottobre 1928	31 dicembre 1928	17	35
118130	»	»	17	35
118133	1° aprile 1929	30 giugno 1929	18	35
118159	1° ottobre 1928	31 dicembre 1928	17	35
118169	»	»	17	35
118288	1° ottobre 1929	31 dicembre 1929	19	35
118298	»	»	19	35
118550	1° aprile 1930	30 giugno 1930	20	35
118574	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
118592	1° ottobre 1929	31 dicembre 1929	19	35
118594	»	»	19	35
118605	»	»	19	35
118615	1° ottobre 1928	31 dicembre 1928	17	35
118620	»	»	17	35
118621	»	»	17	35
118631	1° ottobre 1928	31 dicembre 1928	17	35
118635	1° aprile 1930	30 giugno 1930	20	35
118671	1° ottobre 1928	31 dicembre 1928	17	35
118680	»	»	17	35
118681	»	»	17	35
118682	»	»	17	35
118690	»	»	17	35
118740	1° ottobre 1930	31 dicembre 1930	21	35
129205	1° aprile 1931	30 giugno 1931	22	35
129311	»	»	22	35
149120	»	»	22	35
150388	»	»	22	35
151271	»	»	22	35
151610	»	»	22	35

(7257)

(4102709) - Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto Corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 235 del 10 ottobre 1931 - IX

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1931.

Approvazione delle istruzioni e dei modelli pel servizio del casellario giudiziale.

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1931.
Approvazione delle istruzioni e dei modelli pel servizio del casellario giudiziale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E PER GLI AFFARI DI CULTO

Visto il R. decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, che approva il testo definitivo del codice di procedura penale;
Visto l'art. 80 del R. decreto 28 maggio 1931, n. 602, contenente norme di attuazione del codice medesimo;
Visto il R. decreto 18 giugno 1931, n. 778, contenente disposizioni regolamentari pel servizio del casellario giudiziale;
Ritenuta la necessità di dettare nuove istruzioni ad uso dei funzionari giudiziari e di predisporre nuovi modelli pel funzionamento del servizio anzidetto;

Decreta:

Sono approvate le seguenti istruzioni e gli allegati modelli pel servizio del casellario giudiziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 6 ottobre 1931 - Anno IX

Il Ministro
Rocco.

ISTRUZIONI.

CAPO I.

Norme generali.

1. — *Registri pel servizio del casellario giudiziale.*

Pel servizio del casellario giudiziale sono prescritti i seguenti registri:
1° il repertorio alfabetico di controlleria (mod. n. 31);
2° il registro dei certificati penali (mod. n. 37);
3° il registro delle rettificazioni (mod. n. 32).

Per la spedizione delle schede, dei fogli complementari e di qualsiasi altro documento, inerente al servizio del casellario, si dovrà far uso di una nota di accompagnamento (mod. n. 29 e 30).

2. — *Provvista di stampati.*

La fornitura delle schede, intercalari, copertine per schede multiple, schede di richiamo e schedine, è fatta gratuitamente agli uffici giudiziari dal Ministero della giustizia. Per la provvista degli altri stampati e dei registri occorrenti pel funzionamento del servizio del casellario giudiziale, gli uffici giudiziari devono rivolgersi all'industria privata, pagandoli coi fondi loro assegnati per le spese di ufficio.

Gli stampati forniti dall'industria privata devono corrispondere alle dimensioni e prescrizioni stabilite.

Non oltre il 15 gennaio di ciascun anno le procure generali faranno pervenire al Ministero della giustizia (ufficio del casellario centrale) un elenco dei singoli uffici giudiziari, aventi giurisdizione, compresi nel distretto, con l'indicazione del fabbisogno per ciascuno di essi, distintamente riguardo ad ogni modello. Il fabbisogno deve essere calcolato, nei più stretti limiti, per l'esercizio finanziario successivo, tenendo presente la quantità e la specie di modelli usati negli anni precedenti, ed anche, se occorra, i dati della statistica giudiziaria.

Le procure generali, prima di comunicare le richieste al Ministero, dovranno controllare se non siano esagerate e corrispondano effettivamente alle giuste esigenze di ciascun ufficio.

3. — *Sigillo dell'ufficio e datario.*

Il sigillo dell'ufficio del casellario giudiziale deve essere di mm. 36 di diametro; nel mezzo deve portare inciso lo stemma dello Stato, e sul bordo, largo mm. 5, portare impressa la dicitura: *R. Procura di . . . . . . Casellario Giudiziale.*

Detto sigillo deve essere fabbricato e fornito dalla Regia Zecca, a' termini dell'art. 3 del R. decreto 9 agosto 1929, n. 1517.

Gli uffici del casellario dovranno essere anche provveduti di un datario a rotelle mobili per apporre sui certificati la data della loro spedizione; e ad impedire che questa data possa essere, in prosieguo, alterata, dovrà anche il datario, come il sigillo, essere in metallo, ed usarsi con inchiostro nero da stampa, indelebile anche sotto l'azione di reagenti chimici.

4. — *Mobili.*

Le schede sono conservate entro caselle, situate sopra appositi tavoli col piano leggermente inclinato.

Detti tavoli sono all'intorno sormontati da pareti, le quali, opportunamente suddivise con assicelle, vengono a formare gli scompartimenti per la conservazione delle schede.

Ogni scompartimento deve avere una larghezza di cm. 20 ed una profondità di cm. 19, in modo che la scheda, collocata verticalmente, abbia una sporgenza di cm. 7.

La parete posteriore è maggiormente rialzata delle altre; il suo bordo deve essere almeno 12 cm. al di sopra delle schede; in corrispondenza di ogni casella, su questa parete saranno poste le indicazioni delle lettere e delle sillabe iniziali dei cognomi delle schede sottostanti.

Nelle caselle il passaggio da una lettera dell'alfabeto a quella successiva, o anche da una sillaba all'altra, è segnato da interposte assicelle o cartoni alquanto sporgenti, portanti le indicazioni suddette.

I tavoli sono muniti di coperchio con chiusura a chiave; possono essere accoppiati, in modo da formare una doppia serie di caselle; in tal caso possono avere in comune la parete mediana più rialzata.

La lunghezza delle caselle e le altre dimensioni dei tavoli sono in relazione all'ampiezza dei locali.

5. — *Locali.*

I locali, adibiti a casellario, debbono essere completamente separati e indipendenti dagli altri della segreteria della procura del Re; in essi è assolutamente vietato l'accesso al pubblico, ai funzionari estranei al servizio e al personale inserviente.

Il pubblico sarà ammesso a conferire per affari concernenti il servizio del casellario attraverso appositi sportelli.

Durante la chiusura dell'ufficio, la chiave dei locali del casellario è tenuta in consegna dal segretario o da un funzionario da lui delegato.

L'impianto elettrico per l'illuminazione e l'impianto del riscaldamento dei locali del casellario devono essere fatti in guisa da garentire che sia evitato ogni pericolo d'incendio.

Quando i locali siano a pian terreno o a poca altezza dal suolo, le finestre dovranno essere protette in modo da impedire l'ingresso a chicchessia nell'ufficio o che sia arrecato nocumento al materiale ivi conservato.

CAPO II.

Formazione delle schede e loro trasmissione agli uffici del casellario giudiziale.

SEZIONE I.

FUNZIONARIO CUI SPETTA LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE E TERMINI.

6. — *A chi spetta la compilazione delle schede per le sentenze ed i provvedimenti emessi nella materia penale.*

(Art. 9 del R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

La compilazione delle schede nella materia penale spetta:

a) al cancelliere o al funzionario avente funzioni equivalenti, presso l'Autorità giudiziaria, ordinaria o speciale, che ha emesso la sentenza, divenuta irrevocabile, il decreto penale, divenuto esecutivo, il provvedimento, che sia eseguibile anche durante il termine dell'impugnazione e nonostante l'impugnazione proposta, o l'ordinanza, divenuta irrevocabile, con la quale sia stato dichiarato inammissibile l'appello, a' termini dell'articolo 209 del codice di procedura penale;

b) al cancelliere del giudice, che ha pronunciata la decisione impugnata, quando la corte di cassazione ha dichiarato inammissibile o rigettato il ricorso;

c) al cancelliere del giudice, che ha pronunciata la sentenza, di cui la corte di cassazione ha ordinato l'esecuzione, pronunciando l'annullamento senza rinvio, a' termini dei numeri 7 ed 8 dell'articolo 539 del codice di procedura penale;

d) al cancelliere della corte di cassazione, quando la medesima abbia pronunciato l'annullamento senza rinvio nei casi previsti dai numeri 1, 3, 4, 6 e 9 dell'articolo 539 del codice di procedura penale.

7. — *Gravame proposto avverso una sentenza per i soli interessi civili.*

Il cancelliere presso l'Autorità giudiziaria, che ha pronunciato una sentenza, deve compilare la relativa scheda, anche se contro la sentenza stessa, dal condannato o dalla parte civile, sia stato proposto gravame riguardo alle sole disposizioni relative alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alle spese.

8. — *Decisioni concernenti la stessa persona e divenute irrevocabili in diversi stadi del procedimento.*

Qualora, in uno stesso procedimento ed in confronto della stessa persona, siano state pronunciate in sedi diverse, e cioè nell'istruttoria, nel giudizio di primo grado, in quello di secondo grado, ed in quello avanti la corte di cassazione, più decisioni che siano divenute irrevocabili riguardo ad alcuna delle imputazioni attribuite alla persona giudicata, si formano tante schede quante sono le decisioni che siano divenute irrevocabili; su ciascuna scheda sarà trascritto l'estratto della parte della decisione, che in ciascuno stadio del procedimento sia divenuto irrevocabile.

La formazione di ciascuna scheda spetta al funzionario addetto al magistrato, presso cui si trovano gli atti nel momento in cui la decisione sia divenuta irrevocabile.

9. — *Più persone giudicate in unico procedimento.*

Nel caso di più imputati in unico procedimento, la scheda per ciascuno di essi si compila quando la decisione, che lo riguarda, sia divenuta irrevocabile, e ciò a cura del funzionario addetto al magistrato, presso cui gli atti si trovano nel detto momento.

10. — *Termine entro il quale deve essere compilata la scheda per le sentenze ed i provvedimenti emessi nella materia penale.*

(Art. 10 R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Le schede, concernenti le sentenze ed i decreti di condanna, emessi in materia penale, devono essere compilate non più tardi del decimo giorno da quello in cui le sentenze sono divenute irrevocabili e i decreti di condanna sono divenuti esecutivi.

A tal fine il cancelliere della corte di cassazione, non più tardi del quinto giorno da quello in cui fu proferita la sentenza con la quale venne dichiarato inammissibile o rigettato il ricorso, provvede alla restituzione degli atti del procedimento al cancelliere presso la corte d'appello, il tribunale o il pretore, che pronunciò la decisione impugnata, e nello stesso termine provvede all'invio degli atti del procedimento all'Autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza di cui è stata ordinata l'esecuzione, quando la corte di cassazione abbia pronunciato l'annullamento senza rinvio, a' termini dei numeri 7 ed 8 dell'articolo 539 del codice di procedura penale.

Nei casi preveduti degli articoli 207, 209 e 509, capoverso secondo del codice di procedura penale, la compilazione della scheda è fatta non più tardi del decimo giorno da quello in cui sia divenuta irrevocabile l'ordinanza, con la quale il giudice abbia ordinato l'esecuzione della sentenza o del provvedimento impugnato.

Se durante l'istruzione o il giudizio, o con la sentenza che li definisce, il giudice abbia ordinato l'applicazione provvisoria di misure di sicurezza o di pene accessorie, la scheda è compilata non più tardi del giorno successivo a quello della pronuncia del provvedimento o della sentenza; nello stesso termine è compilata la scheda per i decreti del giudice di sorveglianza, con i quali si sia dichiarata l'abitualità o la professionalità nel reato, o soltanto ordinata l'applicazione di una misura di sicurezza, eccetto il caso in cui sia stata sospesa l'esecuzione del provvedimento, ai sensi del primo capoverso dell'articolo 642 del codice di procedura penale.

11. — *A chi spetta la compilazione delle schede relative alle sentenze ed ai provvedimenti emessi nella materia civile e commerciale.*

(Art. 9 R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

La compilazione della scheda spetta:

a) nella materia civile, al cancelliere presso l'Autorità giudiziaria, la quale ha pronunciato la sentenza d'interdizione o d'inabilitazione, che ha fatto passaggio in cosa giudicata, o il provvedimento con cui è stato ordinato il ricovero della persona in un manicomio o in un riformatorio;

b) nella materia commerciale, al cancelliere presso l'Autorità giudiziaria, che ha emesso la sentenza o il provvedimento con cui il commerciante è dichiarato o considerato fallito.

12. — *Termine entro il quale devono essere compilate le schede per le sentenze ed i provvedimenti emessi nella materia civile e commerciale.*

(Art. 11 R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Le schede, concernenti le sentenze civili, di cui alla lettera *a*) della precedente istruzione, devono essere compilate nel termine di dieci giorni da quello in cui hanno acquistato autorità di cosa giudicata; saranno, invece, compilate nel termine di dieci giorni da quello della emissione del provve-

dimento o della sentenza, quando si tratti degli altri provvedimenti, emessi nella materia civile, indicati nella disposizione succitata, ovvero delle sentenze o provvedimenti emessi nella materia commerciale, di cui alla lettera *b*) della stessa istruzione.

Quando un commerciante debba essere considerato fallito, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197, il detto termine di dieci giorni decorre dall'emissione del provvedimento del presidente del tribunale, con cui è disposta la compilazione della scheda, ovvero dalla pronuncia della sentenza che ha annullato il concordato, a norma dell'articolo 32 della legge stessa.

13. — *A chi spetta la compilazione delle schede concernenti provvedimenti amministrativi e le sentenze straniere.*

(Art. 3, 12 e 21 R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

La compilazione delle schede per i provvedimenti amministrativi e per le sentenze pronunciate dalle Autorità giudiziarie straniere spetta all'ufficio del casellario centrale presso il Ministero della giustizia.

SEZIONE II

Numero di esemplari in cui deve essere compilata la scheda e specie di modelli da usare per la sua formazione.

14. — ***Numero di esemplari.***

(Art. 5 e 41 R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

La scheda è compilata in due esemplari, l'uno per l'ufficio del casellario locale (modello *B*), e l'altro per l'ufficio del casellario centrale (modello *A*), quando riguardi decisione di condanna concernente delitti preveduti dai codici, anche se la predetta decisione si riferisca ad altri delitti o abbia deciso in materia di contravvenzione.

In ogni altro caso, la scheda è compilata in un solo esemplare per l'ufficio del casellario locale (modello *B*).

Se la decisione di condanna per delitto riguarda un cittadino straniero, è compilato un terzo esemplare della scheda (modello *C*), che, pel tramite del casellario centrale, è trasmessó al Governo dello Stato estero, cui lo straniero appartiene.

Prima di procedere alla compilazione del suddetto terzo esemplare, il cancelliere dovrà bene accertarsi se la sentenza si riferisca effettivamente ad un cittadino straniero.

Per il terzo esemplare, sarà usato il modello *B-C*, le quali lettere saranno cancellate e sostituite dalla lettera *C*, scritta in modo evidente.

Qualora la sentenza si riferisca a condanna alla pena di morte, che, al momento della compilazione della scheda, sia stata eseguita, si forma soltanto l'esemplare della scheda destinata al casellario centrale (modello *A*) e della esecuzione della pena sarà data notizia nell'apposita rubrica.

Anche quando, all'atto della compilazione della scheda per decisione di condanna per delitto, risulti dagli atti allegati al fascicolo processuale l'avvenuta morte del condannato, è compilato soltanto l'esemplare destinato all'ufficio del casellario centrale e nella rubrica « annotazioni » è fatta menzione della data della morte dell'iscritto e del documento da cui la notizia è stata desunta.

Tale annotazione sarà anche eseguita, se la notizia stessa pervenga dopo la compilazione della scheda e prima della sua trasmissione all'ufficio del casellario centrale.

15. — ***Schedina da unire alle schede destinate al casellario centrale.***

(Art. 5, secondo capoverso, R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

All'esemplare destinato al casellario centrale, e soltanto nel caso in cui dal certificato penale, allegato agli atti del procedimento, risulti che l'iscritto non abbia in precedenza riportato condanna per delitti preveduti dai codici, deve essere allegata una schedina (mod. n. 9) sulla quale sono trascritte le generalità annotate nella scheda corrispondente; lo spazio in basso, dopo la lettera *N*, deve essere lasciato in bianco.

La schedina suddetta deve essere unita alla relativa scheda mediante filo o fermaglio, nella terza facciata di essa e nella parte inferiore del foglio.

16. — *Decisioni di condanne per delitti.*

(Art. 4, n. 1, lettera *a*), del R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Per le decisioni irrevocabili di condanna (sentenze o decreti per delitti) è da usarsi il modello n. 1, se la decisione riguarda condanna per un solo reato; se la decisione riguarda più reati, anche se per taluni di essi vi è stata assoluzione o proscioglimento, si usa il modello n. 1 bis, e se questo è insufficiente, vi si aggiunge l'intercalare modello 1.

17. — ***Decisioni di assoluzione o di proscioglimento per delitti.***

(Art. 4, n. 1, lettera *b*, del R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Per le decisioni irrevocabili di assoluzione o di proscioglimento per delitti, si usa il modello n. 2 (color arancione), ed il modello n. 2 *bis*, ed occorrendo, anche l'intercalare modello 2, nel caso che la decisione concerne più reati, per i quali vi sia stata l'assoluzione o il proscioglimento.

Lo stesso modello sarà usato per le decisioni della corte di cassazione, con le quali sia stata annullata senza rinvio una sentenza concernente delitto.

18. — *Decisioni di condanna o di assoluzione o di proscioglimento per contravvenzioni.*

(Art. 4, n. 1, lettere *a* e *b* del R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Per le decisioni irrevocabili sia di condanna (sentenza o decreto) sia di assoluzione o proscioglimento in materia di contravvenzioni, sarà usato il modello n. 3 (color giallo) e quello n. 3 *bis*, qualora la decisione comprenda più contravvenzioni.

Lo stesso modello sarà usato per le decisioni della corte di cassazione, con le quali sia stata annullata senza rinvio una sentenza concernente contravvenzione.

19. — *Misure di sicurezza e pene accessorie.*

(Art. 4 n. 1, lettere *c* e *d*, del R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Per i provvedimenti, anche se contenuti in sentenza, coi quali è stata ordinata l'applicazione provvisoria di misura di sicurezza o di pene accessorie, e per i decreti del giudice di sorveglianza, coi quali è stata dichiarata l'abitualità o la professionalità nel reato, o soltanto applicata una misura di sicurezza, è prescritto il modello n. 4.

20. — *Sentenze e provvedimenti nella materia civile.*

(Art. 4, n. 2, del R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Per le sentenze d'interdizione e d'inabilitazione, che abbiano acquistato autorità di cosa giudicata, ed i provvedi-

menti, con cui sia stato ordinato il ricovero di una persona in un manicomio o in un riformatorio, si userà il modello n. 5 (color rosa).

21. — *Sentenze e provvedimenti nella materia commerciale.*

(Art. 4, n. 3, del R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Per le sentenze dichiarative di fallimento, e per i provvedimenti con i quali il commerciante è considerato fallito, si adopereranno rispettivamente i modelli nn. 6 e 7 (color cenere).

22. — *Provvedimenti amministrativi.*

(Art. 4, n. 4, R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Per i provvedimenti amministrativi, relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e alla espulsione dello straniero, si userà il modello n. 8 (color verde).

SEZIONE III.

COMPILAZIONE DELLE SCHEDE - NOTIZIE CONCERNENTI LA PERSONA.

23. — *Elementi comuni a qualsiasi scheda.*

(Art. 6, prima parte, R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Qualsiasi scheda pel casellario giudiziale deve contenere l'indicazione del cognome, nome, paternità, maternità, luogo e data di nascita della persona cui si riferisce, nonchè la indicazione dell'eventuale soprannome o pseudonimo.

Tali notizie sono comprese nelle rubriche 1ª e 2ª di ogni scheda.

Le schede relative a sentenze di condanna per delitti hanno, inoltre, la rubrica 3, riguardante lo stato civile e la filiazione dell'iscritto, la rubrica 4, concernente il suo grado d'istruzione, e la rubrica 5, contenente notizie circa l'occupazione o professione, e la condizione dell'iscritto nella sua occupazione o professione.

Tutte le altre schede, oltre le rubriche 1ª e 2ª suaccennate, hanno la rubrica concernente la occupazione o la professione dell'iscritto.

24. — *Trascrizione delle generalità e notizie personali.*

Prima d'iniziare la compilazione di una scheda pel casellario giudiziale, il funzionario incaricato deve cancellare con due tratti di penna ben visibili, trasversali e paralleli, la dicitura in alto a destra di « *Femmina* » se la scheda si riferisce ad un maschio, o quella di « *Maschio* » se la scheda si riferisce a femmina.

In secondo luogo deve segnare in alto a destra l'anno in cui è stata emessa la decisione divenuta irrevocabile ed il numero del registro generale degli affari penali assegnato al procedimento, desumendolo dalla copertina degli atti processuali stessi. Lo spazio che, sulla stessa riga, segue alla lettera *N*, deve essere lasciato in bianco. Indi deve con calligrafia ben chiara trascrivere il cognome, il nome, l'eventuale soprannome e pseudonimo, il nome del padre, il nome e cognome della madre, il luogo e la data di nascita.

I dati suddetti devono essere desunti dal certificato di nascita o dal certificato di rito allegato agli atti processuali, e sussidiariamente dai rapporti delle Autorità di P. S., e dall'interrogatorio, in ispecie per coloro che non siano nati nel Regno e che non risultino iscritti nei registri della popolazione.

25. — *Cognome e nome.*

Il cognome deve essere scritto con caratteri più grandi e più marcati, curando che ciascuna lettera, e specialmente quella iniziale, sia facilmente intelligibile, e non dia luogo a interpretazioni erronee o equivoche.

Particolare attenzione dovrà usarsi nella trascrizione dei cognomi stranieri.

Se una persona ha più cognomi, si dovranno riportare tutti; per le donne maritate o vedove, sarà segnato il cognome di nascita, seguito da quello del marito, preceduto quest'ultimo dalle espressioni *in* o *ved*.

Per le persone appartenenti alle provincie annesse, il cui cognome è stato restituito o ridotto in forma italiana, e per tutti coloro che ebbero modificato o sostituito il cognome originario, dovrà segnarsi sulla scheda, tra parentesi, dopo il cognome nuovo, anche il cognome precedente.

26. — *Casi in cui si deve compilare la scheda di richiamo.*

Oltre alla scheda, contenente l'estratto della decisione, sono compilate, per uso dei casellari locali, schede di richiamo (mod. n. 10) nelle quali sono indicati:

a) per le donne maritate o vedove, il cognome del marito;

b) per coloro che siano usualmente chiamati con un nome diverso da quello segnato per primo nell'atto di nascita, con un soprannome o con un pseudonimo, il nome diverso dal primo, il soprannome o il pseudonimo;

c) per coloro che hanno più cognomi, il secondo cognome ed ogni successivo;

d) per gli appartenenti alle provincie annesse, il cui cognome originario sia stato restituito o ridotto in forma italiana, il cognome originario;

e) per coloro cui, in seguito a giudizio di stato od a rettifica degli atti dello stato civile, siano state modificate le generalità, le generalità precedenti;

f) per coloro che, in seguito a riconoscimento o ad adozione, abbiano mutato cognome, il cognome precedente;

g) per coloro che abbiano ottenuto con decreto Reale il cambiamento del cognome o l'aggiunta di altro cognome a quello già posseduto, il precedente cognome o quello aggiunto.

La scheda di richiamo sarà compilata, altresì, in tutti gli altri casi, in cui è prescritta dalle presenti istruzioni, ovvero sia ritenuta necessaria al fine di agevolare le ricerche nel casellario.

27. — *Luogo e data di nascita.*

Per le persone nate nel Regno, si avrà cura di far sempre seguire la indicazione del comune di nascita da quella della provincia, da cui dipende, e dall'altra del rispettivo circondario di tribunale; quest'ultima notizia deve essere scritta con carattere più marcato.

Qualora il luogo di nascita sia una frazione, dovrà indicarsi il comune, cui appartiene.

Per i nati all'estero, siano essi cittadini italiani o stranieri, dovrà sempre essere indicato il luogo di nascita, e, invece della provincia, lo Stato cui essi appartengono; in tal caso, nella rubrica « *circ. del tribunale* » si segnerà: « *Ipotesi esclusa* ».

La data di nascita dovrà sempre essere indicata col giorno, mese ed anno.

28. — *Nazionalità.*

Tale notizia occorre accertare per coloro che non siano nati nel Regno, per stabilire se siano cittadini italiani ov-

vero stranieri. In siffatti casi, nella rubrica « *annotazioni* » dovrà farsi menzione se si tratti di cittadino italiano nato all'estero, o di cittadino straniero che ha ottenuta la cittadinanza italiana, o di cittadino straniero, o di cittadino italiano, che ha perduto la cittadinanza originaria, indicando quella acquistata.

29. — *Stranieri nati in Italia o cittadini italiani che abbiano perduta la cittadinanza.*

Qualora la sentenza o il provvedimento riguardi un cittadino straniero, nato nel Regno, oltre agli esemplari della scheda da compilarsi a norma delle istruzioni precedenti, dovrà formarsi una scheda di richiamo, da trasmettersi direttamente al casellario presso la R. procura di Roma; in tale scheda, oltre alle generalità dello straniero, il cancelliere compilatore dovrà dichiarare che « *trattasi di straniero nato in Italia, condannato con sentenza del . . . . in data . . . . alla pena di . . . . pel reato di . . . . e la relativa scheda è collocata nel casellario presso la Regia procura di . . . .* ».

La scheda di richiamo per il casellario presso la Regia procura di Roma sarà formata anche nel caso che la sentenza o il provvedimento riguardi un cittadino italiano che per qualsiasi motivo abbia perduta la cittadinanza originaria.

Nelle ipotesi suddette, nella rubrica « *annotazioni* », oltre alla notizia di cui all'istruzione precedente, si dovrà aggiungere che è stata compilata e trasmessa la scheda di richiamo al casellario presso la Regia procura di Roma.

30. — *Stato civile e filiazione.*

Le notizie relative allo stato civile, dovendosi riferire al tempo del commesso reato, devono desumersi dall'interrogatorio e dai verbali e rapporti delle Autorità di P. S.

Le persone unite col solo vincolo religioso prima dell'attuazione delle norme contenute nel Concordato con la Santa Sede circa la celebrazione del matrimonio, devono considerarsi celibi o nubili.

Le notizie circa la filiazione devono invece desumersi dal certificato di rito.

31. — *Istruzione.*

La notizia relativa dovrà essere desunta dall'interrogatorio, e sussidiariamente dal certificato di rito.

L'analfabetismo dell'iscritto potrà dedursi dalla circostanza che non abbia sottoscritto il processo verbale d'interrogatorio; la sua istruzione, elementare o superiore all'elementare, in mancanza di altri elementi, potrà dedursi dalla specie di professione o di occupazione. Trattandosi di persone che, all'epoca del commesso reato, abbiano superata l'età degli studi, si potrà attingere tale notizia anche dal certificato di rito.

32. — *Occupazione o professione — Condizione.*

L'occupazione o la professione dev'essere sempre esattamente definita, e, specie nel determinare il mestiere dell'iscritto, non dovranno assolutamente usarsi espressioni dialettali. Le notizie circa l'occupazione e la professione, dovendosi riferire al momento del commesso reato, devono essere desunte principalmente dall'interrogatorio, dai verbali e rapporti dell'autorità di P. S. e sussidiariamente dal certificato di rito.

Qualora fossero diverse le occupazioni e le professioni dell'individuo, si segnerà soltanto la principale, ossia quella, da cui ritraeva maggiore profitto o alla quale dedicava maggior tempo; ovvero, non conoscendosi queste notizie, si segnerà la occupazione o professione dichiarata nell'interrogatorio come principale.

Quando sia necessario, occorrerà inoltre precisare se l'iscritto eserciti una determinata professione od occupazione, come produttore o come commerciante; ad esempio, si dirà: *carbonaio produttore,* ovvero *commerciante in carbone,* ecc., mentre per i commercianti, si specificherà se *mediatori, esercenti, commessi,* ecc.

Si deve poi indicare specificatamente il ramo di industria, a cui le occupazioni o professioni si riferiscono; ad esempio: per le occupazioni di segatore, segantino, termini che vengono spesso usati l'uno per l'altro, occorre specificare se di legno, di marmo, di fieno; e così pel tornitore, se di legno o metallo, pel verniciatore, se in edilizia o di navi o di mostre, ecc.; per lo sbozzatore, se di pietra o in legno.

Per gli impiegati, si specificherà in quali aziende, amministrazioni pubbliche o private o commerciali siano addetti; per i sacerdoti dovrà indicarsi se dediti all'insegnamento o ad altra professione od occupazione, e se con cura di anime.

Per coloro che sono addetti ai trasporti, si indicherà se in servizio pubblico o privato.

Per i ferrovieri, in ispecie, si indicherà se impiegati o addetti ad altri servizi, e quali.

Per i macchinisti e per i fuochisti, si dirà se addetti alla navigazione o ad uno stabilimento o alle ferrovie.

Per i manovali, si specificherà se addetti alle ferrovie o all'edilizia, ecc.

Inoltre:

1° per le persone dedite all'agricoltura, si dovrà specificare se coltivano terreno proprio o altrui; ed in questo caso, se affittuari, coloni o mezzadri, enfiteuti, braccianti, ecc.;

2° per le donne, che attendono alle cure domestiche, basta indicare questa occupazione. Se vivono di reddito proprio, saranno, invece, designate come proprietarie o capitaliste o pensionate;

3° per coloro che esercitano un mestiere girovago, è necessario farlo espressamente risultare.

Qualora si tratti di individui che non abbiano alcuna professione od occupazione, e cioè nel caso:

a) di persona che vive di rendita, se ne farà espressa menzione, distinguendo se proprietario, capitalista o pensionato;

b) di ozioso o vagabondo, lo si indicherà espressamente;

c) di reclusi o di ricoverati, lo si indicherà pure espressamente.

Nel caso, poi, di persona temporaneamente disoccupata, si segnerà tale notizia, aggiungendo la sua occupazione o professione abituale.

Condizione. — La condizione personale dell'iscritto nell'occupazione o professione, e cioè la sua qualità di padrone, di artigiano, di dirigente, oppure quella di dipendente, (commesso, garzone, operaio o bracciante ecc.), deve essere sempre indicata sotto la notizia circa l'occupazione o la professione.

SEZIONE IV.

COMPILAZIONE DELLE SCHEDE PER DECISIONI PENALI DI CONDANNA O DI PROSCIOGLIMENTO - NOTIZIE CONCERNENTI LA DECISIONE.

33. — *Decisione da segnare sulla scheda.*

Nella rubrica 6 della scheda deve segnarsi la decisione con la quale è stata definita l'istruzione o il giudizio, e che è divenuta irrevocabile, per non essere stato prodotto alcun

gravame nei termini stabiliti; o, anche quando sia stata impugnata, il gravame sia stato dichiarato inammissibile, o, trattandosi di ricorso per cassazione, sia stato rigettato.

Deve segnarsi la sentenza del giudice di rinvio, che sia divenuta irrevocabile; del giudice di opposizione o di appello che abbia confermato o modificato il decreto di condanna o la decisione del giudice di primo grado; e quella della corte di cassazione, che abbia pronunciato l'annullamento senza rinvio, escluso per i casi menzionati nei numeri 2, 5, 7 ed 8 dell'articolo 539 del codice di procedura penale.

Nei casi dei numeri 2 e 5 dell'articolo succitato non è compilata alcuna scheda; nei casi, invece, dei numeri 7 ed 8 dell'articolo succitato dovrà figurare nella scheda la decisione, di cui la corte di cassazione ha ordinata l'esecuzione.

Qualora nella rubrica 6 è segnata la prima decisione, nella rubrica « *annotazioni* » si fa menzione della data del provvedimento e dell'Autorità giudiziaria che ha dichiarato inammissibile il gravame, ovvero la data della sentenza della corte di cassazione che ha dichiarato inammissibile o rigettato il ricorso. Quando, invece, si debba segnare nella rubrica 6 la decisione del giudice di opposizione, di appello, di rinvio o della corte di cassazione, nella rubrica « *annotazioni* » si farà risultare la data e l'Autorità giudiziaria, che ha pronunciato la sentenza impugnata, o se la medesima sia stata confermata, modificata o annullata senza rinvio.

Qualora la corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, abbia rettificato la specie e la quantità della pena, per errore incorso nella denominazione o nel computo, ovvero abbia applicato disposizioni di legge più favorevoli all'imputato, sarà da riportare nella rubrica 6 la decisione impugnata, salvo segnare nella successiva rubrica « *dispositivo* » la pena stabilita dalla corte di cassazione, con analoga menzione nelle « *annotazioni* ».

Nel caso in cui una decisione abbia ad annullare o modificare altra concernente lo stesso fatto e la stessa persona, e che già sia divenuta irrevocabile, è sempre compilata la scheda per la nuova decisione e nella rubrica « *annotazioni* » della medesima è fatta menzione della scheda che eventualmente sia stata formata per la precedente decisione.

Quando nella rubrica 6 debba essere segnata una decisione proferita in sede di gravame, se ne fa menzione nella seconda linea della rubrica stessa, e precisamente nello spazio che precede la preposizione *di*, segnando tra parentesi: *opposizione, appello, rinvio*, a seconda dei casi.

Nello spazio che segue l'espressione « *circondario di* » si segna il *circondario giudiziario* in cui ha sede l'Autorità giudiziaria che ha pronunciato la decisione.

Qualora nella rubrica 6 si debba segnare una sentenza di proscioglimento, pronunciata dal pretore, di seguito alle parole « *decisione irrevocabile* (*sentenza*), si specificherà se la medesima sia stata proferita nell'istruzione o nel giudizio.

34. — *Condizione personale dell'iscritto. Forma del procedimento.*

Tutte le notizie della rubrica 6 si riferiscono al tempo in cui la decisione, segnata sulla scheda, venne proferita.

Si fa menzione se l'iscritto sia stato *presente* nel procedimento, in qualunque condizione, o se *latitante* o se *contumace;* si indicherà con le parole abbreviate « *assente legitt.* » l'imputato che abbia ottenuto che il dibattimento avvenga in sua assenza, a norma del primo capoverso dell'articolo 497 del codice di procedura penale.

Nella rubrica « *annotazioni* » delle schede concernenti decisioni di condanna pronunciate in confronto di contumaci, occorrerà indicare la data della notificazione della sentenza contumaciale, divenuta irrevocabile.

Se trattisi di decisione pronunciata nel periodo istruttorio e l'imputato sia comparso, anche spontaneamente (come nel caso che si presenti per accettare la remissione) alla relativa richiesta si segna: *presente*. Ove, invece, l'imputato non sia affatto comparso, nè, d'altra parte, sia stato emesso contro di lui alcun mandato od ordine, si segna: *non emesso alcun mandato od ordine,* a seconda dei casi.

Segue l'indicazione dello stato personale, in cui l'iscritto si trovò, cioè se *detenuto,* o *scarcerato,* o in *istato di libertà provvisoria,* o *libero,* sempre riferendo tale stato al momento in cui venne pronunziata la decisione.

Quanto alla forma del procedimento, si segna: *istruzione formale* o *sommaria,* a seconda dei casi, se si tratta di decisione pronunziata nel periodo istruttorio; quando la decisione sia stata proferita nel giudizio, si segna: « *istruzione formale* » se l'imputato è stato rinviato a giudizio con sentenza di rinvio; « *istruzione sommaria* » se l'imputato è stato rinviato a giudizio con citazione diretta e con la formula abbreviata « *presentaz. imp. all'udienza* », nel caso di presentazione dell'imputato all'udienza, a norma degli articoli 502 e 505 del codice di procedura penale.

35. — *Titolo del reato - Tentativo, continuazione, concorso di più persone.*

(Art. 6 R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Il titolo del reato deve segnarsi con la denominazione giuridica usuale risultante dalla relativa disposizione di legge; per i reati preveduti nel codice penale si userà la definizione che trovasi scritta in testa ad ogni articolo e nell'indice ufficiale.

Il titolo del reato da indicarsi è quello ritenuto nel dispositivo della decisione, e non quello indicato nel capo d'imputazione; solo dovrà desumersi il titolo del reato dal capo d'imputazione, quando il dispositivo si richiami al medesimo avendo cura di aggiungere, se del caso, nelle rubriche apposite, le circostanze che, secondo il dispositivo, in parte aggravano od attenuano il reato attribuito nel capo d'imputazione.

Il titolo del reato sarà sempre seguito dall'indicazione dei relativi articoli di legge.

Sotto al titolo del reato si segnerà se il medesimo sia tentato, continuato o commesso in concorso di più persone; indi si indicherà la data, il comune e la provincia in cui è stato commesso; qualora si tratti di reato continuato o permanente, s'indicherà la data in cui è cessata la continuazione o la permanenza.

36. — *Circostanze aggravanti, attenuanti, diminuenti e recidiva.*

(Art. 6 R. decreto 18 giugno 1931, n 778).

Riguardo alle *circostanze aggravanti ed attenuanti comuni,* menzionate negli articoli 61 e 62 del codice penale, qualora non sia possibile riassumerle con una breve definizione, tratta dalle parole stesse della legge, come ad esempio, *motivi abbietti* o *futili; sevizie* o *crudeltà,* ovvero *danno patrimoniale rilevante,* reato commesso *contro un pubblico ufficiale,* reato commesso *con abuso di autorità,* ecc., sarà sufficiente indicare: *circostanza aggravante* o *attenuante comune,* seguita dall'articolo e numero relativo.

Le *circostanze aggravanti o attenuanti comuni* suaccennate non vanno segnate quando siano elementi costitutivi del reato; se, invece, costituiscono *aggravanti o attenuanti speciali,* dovranno essere segnate come tali.

Qualora il concorso di più persone sia stato considerato come circostanza aggravante o attenuante, se ne dovrà far menzione anche fra le aggravanti od attenuanti.

Pure le circostanze aggravanti o attenuanti speciali dovranno essere definite con la loro più breve denominazione giuridica, tratta dal codice penale; quando ciò non sia possibile, sarà sufficiente la citazione della relativa disposizione applicata. Per i reati più gravi o più frequenti, come per l'omicidio volontario o preterintenzionale, per le lesioni personali ed il furto, si avrà la massima cura nell'indicare le varie circostanze che abbiano accompagnato il delitto, ed in ispecie quelle menzionate negli articoli 576, 577, 583, 585 e 625 del codice penale.

Le cause *diminuenti* saranno indicate specificatamente nel modo seguente: vizio parziale di mente, art. 89 cod. penale; ubriachezza involontaria o ubriachezza colposa, art. 92 cod. pen.; fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti, art. 93 cod. pen.; ovvero in stato di cronica intossicazione, art. 89 e 95 cod. pen.; sordomutismo, art. 96 cap. cod. pen.; minore degli anni 18, art. 98 codice penale.

Nelle schede concernenti sentenze di proscioglimento sono comprese anche le *circostanze escludenti*, ed anche per queste valgono le istruzioni già date per le altre circostanze.

La *recidiva* viene controdistinta con la citazione esatta della relativa disposizione del codice penale applicata. Ad esempio:

art. 99 prima parte del codice penale;
art. 99 primo capoverso n. 1 ed art. 101 codice penale;
art. 99 primo capoverso n. 2 codice penale;
art. 99 primo capoverso n. 3 codice penale;
art. 99 secondo capoverso codice penale;
art. 99 terzo capoverso codice penale.

Nel caso di *recidiva facoltativa*, se la medesima sia stata esclusa dal giudice, s'indicherà: *esclusa a norma dell'articolo* 100 *codice penale.*

37. — *Dispositivo.*

(Art. 6 R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Il dispositivo deve essere segnato con la corrispondente formula legale, desunta dalla sentenza, e cioè: *non doversi procedere* (istruzione); *non doversi procedere* o *assoluzione*, a seconda dei casi (giudizio) e per i giudizi della corte di cassazione con quella di *annullamento senza rinvio*.

Occorre avvertire che anche nel giudizio è adottata la formula di *non doversi procedere*, quando la causa del proscioglimento sia per concessione del perdono giudiziale, ovvero quando il proscioglimento sia determinato da causa estintiva del reato o per la quale è impedita l'azione penale (art. 478 e 479 3° capoverso del codice di procedura penale).

Di seguito alla formula di proscioglimento sarà enunciata la causa, che sarà desunta dal dispositivo della sentenza e dovrà in ogni caso corrispondere ad una di quelle menzionate negli articoli 378, 379, 395, 478, 479 e numeri 1, 3, 4, 6 e 9 dell'articolo 539 del codice di procedura penale.

Nel caso di condanna dovrà indicarsi la specie di pena inflitta, e cioè della morte, dell'ergastolo, della reclusione, della multa, dell'arresto e dell'ammenda.

Trattandosi di pena detentiva, se ne specificherà la durata, e, trattandosi di pena pecuniaria, l'ammontare.

Qualora il giudice di appello abbia rigettato il gravame, confermando la decisione di primo grado, dovrà essere riportato il dispositivo della decisione confermata.

Di seguito al dispositivo occorrerà segnare, nella scheda concernente proscioglimento, le misure di sicurezza che siano state applicate, revocate o sostituite, e le pene accessorie che siano state revocate, indicando il provvedimento col quale furono applicate provvisoriamente.

Nelle schede concernenti decisioni di condanne occorrerà segnare, quando sia il caso, se il condannato sia stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale o delinquente per tendenza; indi saranno segnate le misure di sicurezza che siano state applicate, sia per effetto di siffatta dichiarazione, sia per virtù di particolare disposizione di legge o in conseguenza della specie e durata della pena inflitta.

Nella stessa rubrica si farà anche menzione della revoca o modificazione delle misure di sicurezza in precedenza applicate provvisoriamente.

È indispensabile che per ogni notizia compresa nella presente istruzione siano indicati gli articoli di legge applicati, avendo cura che ogni citazione sia fatta in modo chiaro e ben distinta dalle altre. Si citerà prima l'articolo, poi la parte od il capoverso, ed infine il numero, se occorra; il codice penale sarà indicato con le iniziali c. p.; il codice di procedura penale con le iniziali c. p. p.; la legge di pubblica sicurezza con le iniziali L. P. S.; i regolamenti saranno indicati reg., i decreti d.; per le leggi speciali sarà indicata anche la data.

38. — *Sospensione condizionale della pena. Concessione e revoca.*

(Art. 6 cap. R. decreto 18 giugno 1931; 163 e seguenti codice penale e 487 codice procedura penale).

Nella rubrica relativa si segnano le notizie circa il termine della sospensione e gli obblighi cui sia subordinata.

Nella medesima rubrica è indicato quando con la stessa sentenza di condanna si sia provveduto alla revoca della sospensione conceduta con precedente decisione, di cui s'indicherà la data e l'Autorità giudiziaria che l'ha emessa.

39. — *Non menzione della condanna nel certificato del casellario.*

(Art. 6 cap. R. decreto 18 giugno 1931, n. 778; 175 codice penale e 487 codice procedura penale).

Nella rubrica suddetta va indicato quando il giudice abbia disposto che non si faccia menzione della condanna nel certificato penale rilasciato a richiesta di privati.

40. — *Concorso di pene.*

(Art. 6 cap. R. decreto 18 giugno 1931, n. 778, e 483 primo capoverso codice procedura penale).

Quando il giudice, nel pronunciare la decisione, cui la scheda si riferisce, abbia provveduto a determinare la pena che deve essere eseguita, in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene, la medesima va segnata nella rubrica apposita.

41. — *Indulto.*

(Art. 6 cap. R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Nel caso d'indulto, dopo essere stata indicata nel dispositivo la pena integrale inflitta dal giudice, si segna in questa rubrica l'estensione dell'indulto concesso, ossia se per tutta la pena o se per una parte soltanto, e quale, e, occorrendo, a quali condizioni.

42. — *Quando nelle rubriche debba segnarsi « ipotesi esclusa ».*

Quando il caso, previsto in alcune rubriche della scheda, non si è verificato, nella rubrica stessa, in luogo della notizia, si deve segnare: « ipotesi esclusa »; e cioè, quando il reato non sia continuato, nè sia stato commesso in con-

corso di più persone; quando non sia accompagnato da nessuna circostanza aggravante o attenuante o diminuente e non sia stata ritenuta la recidiva; quando non sia stato conceduto il beneficio della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna nel certificato; quando non abbia avuto luogo la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato, o di tendenza a delinquere, ovvero non siano state applicate misure di sicurezza, ed infine con la stessa sentenza non sia stato provveduto alla determinazione della pena risultante dal concorso di più pene od all'applicazione dell'indulto.

Nel riempire le varie rubriche esistenti nella scheda sino alla sottoscrizione del funzionario compilatore, l'uso della formula « *ipotesi esclusa* » non è consentito altro che nei casi suaccennati; negli altri casi ogni domanda contenuta nella rubrica deve avere una risposta concreta; soltanto eccezionalmente, quando al momento della formazione della scheda, la notizia relativa ad una determinata rubrica non sia conosciuta, ma sia stata richiesta, il funzionario compilatore segnerà con la matita nella rubrica stessa « *richiesta* » e si affretterà poi a comunicare la notizia suddetta, non appena pervenuta, al casellario locale, ove già ha trasmessa la scheda per il suo collocamento. Qualora poi le indagini per l'accertamento di una notizia non abbiano avuto alcun risultato e si abbia a presumere che ogni ulteriore ricerca abbia a riuscire infruttuosa, s'indicherà nella relativa rubrica: « *non risulta* ».

43. — *Esecuzione della condanna.*

I dati relativi all'esecuzione si segnano all'atto della compilazione della scheda, solo se in tale momento la pena sia stata integralmente scontata con la carcerazione preventiva, o sia stata pagata la pena pecuniaria; trattandosi di pena di morte, se la medesima abbia avuta esecuzione al momento della formazione dell'esemplare della scheda pel casellario centrale, lo si indicherà nell'apposita rubrica.

44. — *Amnistia.*

Nel caso di amnistia, se questa sia applicata nel corso dell'istruzione ovvero prima e nel corso del dibattimento, lo si indica nella rubrica « *dispositivo* » come motivo legale del proscioglimento. Qualora sia applicata in sede di esecuzione, a' termini degli articoli 593 e 594 del codice di procedura penale, dopo che la decisione di condanna sia divenuta irrevocabile, se la pena non sia già stata scontata e la scheda debba ancora essere compilata, se ne fa menzione nella rubrica « *non esecuzione* ».

45. — *Precedenti penali.*

(Art. 5 R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Qualora il certificato penale dell'iscritto non si trovi allegato agli atti del procedimento, il compilatore dovrà richiederlo prima d'iniziare la formazione della scheda, per poterne trascrivere i precedenti penali nella rubrica apposita, sull'esemplare della scheda destinata all'ufficio del casellario centrale (*modello* « *A* »); nella trascrizione dei precedenti penali dovrà farsi menzione dell'Autorità giudiziaria, della data della decisione, del titolo del reato, degli articoli di legge applicati, delle pene inflitte, della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza, delle misure di sicurezza applicate e delle pene accessorie che conseguono alla condanna.

Nella scheda destinata al casellario locale (*modello* « *B* »), invece della suddette indicazioni, sarà sufficiente segnare nella rubrica « *annotazioni* »: *già condannato.*

Nel caso che non risultino precedenti a carico dello iscritto, nella rubrica apposita del modello « *A* » e nella rubrica « *annotazioni* » del modello « *B* » s'indicherà: « *Nulla* ».

Le suddette annotazioni saranno, in ogni caso, sottoscritte dal funzionario compilatore.

46. — *Rubrica* « *Annotazioni* ».

Il funzionario che procede alla compilazione della scheda, dovrà segnare nella rubrica « annotazioni », quando ne ricorra il caso:

1° la menzione che si tratta di cittadino italiano nato all'estero, di cittadino straniero o di straniero che abbia ottenuta la cittadinanza italiana o di cittadino italiano che abbia perduta la cittadinanza originaria (istruzione n. 28);

2° la menzione che si tratta di straniero nato in Italia o di cittadino italiano che ha perduta la cittadinanza originaria, e che venne compilata e trasmessa la scheda di richiamo al casellario presso il tribunale di Roma (istruzione n. 29);

3° la menzione della data del provvedimento e dell'Autorità giudiziaria che ha dichiarato inammissibile il gravame, ovvero della data della sentenza della corte di cassazione che ha dichiarato inammissibile o rigettato il ricorso ovvero la menzione della data e dell'Autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza impugnata e che la medesima è stata confermata, modificata o annullata senza rinvio (istruzione n. 33 terzo capoverso);

4° la menzione della rettifica della pena, eseguita dalla corte di cassazione, quando nel rigettare il ricorso abbia rettificato la specie e la quantità della pena stessa (istruzione n. 33 quarto capoverso);

5° la menzione che per la medesima persona e per il medesimo fatto fu compilata una precedente scheda (indicando la data, l'Autorità giudiziaria e il tenore della decisione, cui la detta scheda si riferisce) sia nelle ipotesi previste nell'istruzione n. 33 capoverso quinto, sia in tutti gli altri casi in cui sia compilata una nuova scheda che debba sostituirne altra, già collocata nel casellario giudiziale e relativa a precedente decisione;

6° se già condannato in precedenza oppure no, da segnarsi soltanto nel modello « *B* », destinato al casellario locale (2° e 3° capoverso dell'istruzione n. 45);

7° la data della morte dell'iscritto, conosciuta prima della spedizione dell'esemplare modello « *A* » della scheda (istruzione n. 14 pen. ed ultimo capoverso);

8° la data di notificazione della sentenza contumaciale divenuta irrevocabile (istruzione n. 34 secondo cap.).

SEZIONE V.

Compilazione della scheda per i provvedimenti concernenti l'applicazione di misure di sicurezza e pene accessorie.

(Art. 4, n. 1, lettere *c* e *d*, R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

47. — *Compilazione della scheda per i provvedimenti coi quali è ordinata l'applicazione provvisoria di misure di sicurezza o di pene accessorie.*

Nella rubrica « *provvedimento* » s'indicherà: *sentenza* o *decreto*; se si tratta di sentenza di rinvio a giudizio, si indicherà: *sentenza di rinvio*.

Tale indicazione sarà seguita da quella della data della decisione, dell'Autorità giudiziaria che l'ha emessa e del relativo circondario giudiziario. Nella rubrica « *reato* » si segnerà, a seconda dei casi, il titolo del reato attribuito

all'imputato o quello per cui è stato rinviato a giudizio, o quello per cui è stato condannato.

Nel *dispositivo* sarà indicata la misura di sicurezza o la pena accessoria applicata provvisoriamente.

48. — *Compilazione della scheda per i decreti del giudice di sorveglianza.*

(Art. 4, n. 1, lettera *c*, R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Nella rubrica « *provvedimento* » sarà indicato « *decreto* »; tale notizia sarà seguita da quella della data del provvedimento e dall'indicazione del giudice di sorveglianza o del consigliere delegato, che lo ha emesso. Nella rubrica « *reato* » si segnerà « *ipotesi esclusa* ». Nella rubrica « *dispositivo* » sarà indicata la misura di sicurezza applicata, e, quando ne è il caso, sarà preceduta dalla menzione della dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato, emessa a' termini dell'articolo 639 del codice di procedura penale.

Si dovrà indi far risultare il motivo pel quale la misura di sicurezza è stata applicata, e cioè:

a) se durante l'esecuzione della pena inflitta con precedente sentenza di condanna, allo scopo di riparare ad un'omissione incorsa o sciogliere una riserva contenuta nella decisione stessa; nel qual caso si dovrà anche specificare la data, l'Autorità giudiziaria che ha pronunciato la suddetta sentenza, il titolo del reato e la pena inflitta con la medesima;

b) se per essersi il condannato sottratto volontariamente all'esecuzione della pena; nel qual caso dovrà farsi menzione di tale circostanza ed inoltre indicare la specie e la durata della pena, alla cui esecuzione si è sottratto il condannato, la sentenza con cui è stata inflitta, la data in cui la medesima è stata emessa, e l'Autorità giudiziaria che l'ha pronunciata;

c) se per essere stata omessa in precedente sentenza di proscioglimento; ed in tal caso occorrerà altresì indicare la data e l'Autorità giudiziaria che l'ha pronunciata, il titolo del reato per cui ebbe luogo il proscioglimento e la formula del proscioglimento stesso;

d) se in forza di sentenza straniera riconosciuta, ed allora occorrerà pure indicare gli estremi di detta sentenza, nonchè quella che ne ha dichiarato il riconoscimento.

Qualora anche dopo l'esecuzione della pena venga dichiarata l'abitualità o la professionalità nel reato, occorrerà specificare per quali precedenti condanne siffatta dichiarazione abbia avuto luogo.

SEZIONE VI.

COMPILAZIONE DELLE SCHEDE PER LE SENTENZE ED I PROVVEDIMENTI EMESSI NELLA MATERIA CIVILE E COMMERCIALE.

(Art. 4, n. 2, R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

49. — *Scheda per le sentenze ed i provvedimenti emessi nella materia civile.*

Se si tratta di sentenze d'interdizione o d'inabilitazione, è compilata la scheda quando abbiano acquistato autorità di cosa giudicata; per i provvedimenti con i quali è ordinato il ricovero di una persona in un manicomio o in un riformatorio, la scheda è compilata, invece, dopo la pronuncia dei provvedimenti stessi.

Nella rubrica 4 s'indicherà: *sentenza, ordinanza* o *decreto*, a seconda della specie del provvedimento emesso; tale notizia sarà seguita da quella della data in cui è stato pronunciato il provvedimento e dell'Autorità giudiziaria che lo ha emesso. Indi nella rubrica « *dispositivo* » si indicherà con carattere più marcato, *interdizione, inabilitazione, ricovero nel manicomio di .... o nel riformatorio di ....*, a seconda dei casi.

50. — *Compilazione della scheda per le sentenze dichiarative di fallimento.*

(Art. 4, n. 3, R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Nella rubrica 3 occorre indicare la specie del commercio esercitato dal fallito; ad esempio: tèssuti, sartoria, forno, generi alimentari, ecc., ecc.; se si tratti di industria, occorrerà specificare la specie; ad esempio: lanificio, filanda, costruzioni edilizie, officina meccanica, fonderia, fornace, ecc., ecc.; se si tratti di istituto bancario, sarà sufficiente indicare: « banca ».

Bisognerà far seguire sempre tale notizia dall'indicazione della ditta o della ragione sociale. Nella linea sottostante si segnerà la posizione del fallito nella ditta o nella società, e, a seconda dei casi, s'indicherà: proprietario, procuratore della ditta, direttore, socio, amministratore della società.

Si farà, poi, conoscere in quale data e da qual tribunale è stata pronunciata la dichiarazione di fallimento.

51. *Compilazione della scheda per i provvedimenti con i quali il commerciante è considerato fallito.*

(Art. 4, n. 3, ed art. 11 capoverso, R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Il pretore, appena gli è comunicato il decreto del presidente del tribunale per la procedura di piccolo fallimento a' termini dell'articolo 36 della legge 24 maggio 1903, n. 197, richiederà l'atto di nascita del debitore ed accerterà se a suo carico sia stata pronunciata condanna per alcuno dei reati indicati nel capoverso dell'articolo 816 del codice di commercio, oppure se sia in corso procedimento penale per alcuno dei reati medesimi.

Tanto se vi sia stata condanna, o sia in corso procedimento penale per uno dei reati indicati nel citato articolo 816 del Codice di commercio, quanto se le proposte del concordato siano state respinte o comunque il concordato non abbia avuto luogo, o, essendo stato concluso, non abbia avuto esecuzione in tutto o in parte per inadempienza, il pretore deve darne comunicazione al presidente del tribunale, trasmettendogli l'atto di nascita del debitore, e inoltre, a seconda dei casi, il certificato del casellario o quello dei procedimenti penali pendenti, oppure la copia del verbale negativo della adunanza dei creditori ovvero gli atti da cui risulta l'inadempienza del concordato.

La comunicazione sucennata deve essere fatta entro cinque giorni da quello in cui il pretore ha accertato l'indegnità del debitore, ovvero da quello dell'adunanza dei creditori o della constatazione dell'inadempienza.

Il presidente del tribunale, premesse quelle ulteriori indagini che reputerà opportune, giusta l'articolo 11 capoverso del regolamento 18 giugno 1931 n. 778, dispone per la compilazione della scheda agli effetti dell'articolo 604 n. 3 del codice di procedura penale.

Nella scheda dovrà essere sempre indicato il motivo per il quale il commerciante è considerato fallito, e dovrà farsi menzione del provvedimento del presidente del tribunale.

Se nella procedura di piccolo fallimento il commerciante sia considerato fallito per annullamento del concordato, il cancelliere del giudice che ha pronunciato l'annullamento stesso, dovrà provvedere alla compilazione della scheda, anche quando nella sentenza non si è fatta menzione che il debitore, in conseguenza dell'annullamento, deve essere considerato fallito.

Le copie dei verbali e tutti gli altri documenti (certificati e rapporti) trasmessi dal pretore, debbono essere conservati nella cancelleria del tribunale, in fascicoli separati, per ogni eventuale ricerca o indagine.

Il procuratore del Re dovrà, in particolar modo, vigilare che da parte delle preture dipendenti sia usata la massima diligenza nelle prescritte comunicazioni riguardo ai commercianti considerati falliti, ed assumerà, al riguardo, le opportune informazioni per poterne riferire nella relazione semestrale, a norma dell'istruzione n. 118.

SEZIONE VII.

CONTROLLO E SPEDIZIONE DELLE SCHEDE.

52. — *Controllo da parte del cancelliere dirigente sulla regolare formazione della scheda.*

(Art. 8 p. p. R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

La scheda è datata e sottoscritta dal funzionario che l'ha estesa, e, non più tardi delle ventiquattro ore, deve essere presentata al cancelliere dirigente o ad altro funzionario da lui delegato, il quale ne verifica la regolarità, e, approvandola, vi appone la sua firma e il timbro dell'ufficio.

Il cancelliere dirigente, o il funzionario da lui delegato, con la scorta delle sentenze e degli atti del procedimento, si assicurerà che sulla scheda siano state segnate esattamente con chiarezza, e ciascuna nella apposita rubrica, tutte le indicazioni richieste e non vi siano discordanze fra i vari esemplari della scheda, quando debbano essere compilati; si accerterà, inoltre, che della formazione della scheda siano state eseguite le annotazioni prescritte nella seguente istruzione.

Nelle preture, in cui v'è un solo funzionario di cancelleria, la scheda sarà presentata al pretore, il quale ne verificherà la regolarità, e, approvandola, vi apporrà la sua firma.

53. — *Annotazioni comprovanti l'eseguita compilazione della scheda.*

(Art. 8 capoverso, R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Della formazione della scheda è fatta menzione in margine all'originale della sentenza o del provvedimento, cui la scheda si riferisce, e nel registro generale degli affari penali (col. 37) per quanto riguarda la pretura; nel registro generale per le cause penali (col. 32) o in quello per gli appelli dalle sentenze dei pretori (col. 31) per quanto riguarda i tribunali, ovvero nel registro generale della cancelleria del giudice istruttore (col. 34); nel registro per gli appelli dalle sentenze dei tribunali (col. 31) per quanto riguarda le corti d'appello, ovvero nel registro generale della cancelleria della corte d'assise (col. 25), e, per la corte di cassazione, nella colonna « *annotazioni* » del registro generale dei ricorsi nella materia penale.

54. — *Spedizione delle schede ai casellari locali. Nota di accompagnamento.*

(Art. 13 R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Le schede, nello stesso termine prescritto per la loro compilazione, sono trasmesse al segretario della procura del Re del circondario del luogo di nascita della persona cui si riferiscono, e, se riguardano cittadini stranieri o apolidi o cittadini italiani nati all'estero o dei quali non si sia potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, al segretario della procura del Re presso il tribunale di Roma.

Le schede riguardanti persone nate nelle colonie sono, nel termine fissato per la compilazione, inviate ai rappresentanti il pubblico ministero presso gli uffici giudiziari, nella cui giurisdizione è compreso il luogo di nascita delle persone stesse, e cioè, a seconda dei casi, ai rappresentanti il pubblico ministero in Tripoli, Bengasi, Asmara e Mogadiscio; le schede che riguardano gli appartenenti per origine o per elezione agli altri luoghi soggetti alla sovranità dello Stato, sino a che non abbiano a funzionare gli istituendi casellari di Rodi e Coo, saranno inviate nello stesso termine al segretario della procura del Re presso il tribunale di Roma.

La spedizione delle schede sarà eseguita mediante nota di accompagnamento (mod. n. 30), contenente l'elenco nominativo dei documenti allegati.

Per ogni scheda o per ogni gruppo di schede, concernenti lo stesso procedimento, si forma una distinta nota di accompagnamento.

Le schede, menzionate nel quinto capoverso dell'istruzione n. 33, sono sempre trasmesse con nota separata, con la quale è richiamata l'attenzione che si tratta di schede, le quali devono sostituire altre, già collocate nel casellario giudiziale.

La nota di accompagnamento, firmata dal capo dell'ufficio ricevente, sarà restituita all'ufficio mittente, il quale la conserverà fra gli atti del procedimento come ricevuta.

CAPO III.

Collocamento delle schede negli uffici del casellario locale.

SEZIONE I.

OPERAZIONI PRELIMINARI.

55. — *Accertamenti del segretario della Regia procura per ogni arrivo di schede.*

Il segretario della Regia procura, al quale sono trasmesse le schede a norma della precedente istruzione, con la scorta della nota di accompagnamento, ne riscontra il numero; indi ne accerta la regolarità e verifica se non riguardino persone nate in altro circondario.

Inoltre il segretario deve verificare che alla scheda di lettera « *B* », destinata al casellario locale, concernente condanna per delitti preveduti nei codici, sia unita quella di lettera « *A* » per il casellario centrale con la relativa schedina, quando ne ricorra il caso, e che l'una e l'altra scheda siano conformi così per quanto riguarda le generalità che per quanto riguarda i reati e le altre notizie.

Il segretario della procura del Re presso il tribunale di Roma, per ogni straniero condannato per delitto, dovrà poi verificare se sia unita la scheda modello « *C* », compilata ai termini dell'ultima parte dell'articolo 5 del regolamento e della istruzione n. 14, capoverso secondo.

Qualora il segretario rilevi irregolarità nella compilazione o nella trasmissione delle schede, o la omissione in esse di qualche notizia, specialmente nelle indicazioni personali e nella data di nascita (giorno, mese ed anno) o discordanza delle notizie trascritte nei diversi esemplari della medesima scheda, dispone, a seconda dei casi, per la restituzione delle schede stesse, affinchè siano nuovamente compilate o trasmesse al casellario locale competente ovvero per la richiesta delle notizie mancanti o di chiarimenti circa quelle che fossero dubbie.

Qualora le omissioni, gli errori o le inesattezze nella formazione delle schede fossero di una certa gravità o avessero a ripetersi da parte dello stesso funzionario compilatore, il segretario ne informa il procuratore del Re, per i provvedimenti del caso, di cui sarà data notizia all'ufficio del casellario centrale.

56. — *Indicazioni da segnare sulla scheda prima del suo collocamento.*

Il segretario, riconosciuta la regolarità della scheda, ne dispone il collocamento nel casellario, non senza prima essersi accertato che la scheda sia stata registrata nel repertorio alfabetico di controlleria e che sulla medesima sia segnato:

1° Nella rubrica: « *Rep. Alf. N.* » il numero del repertorio alfabetico di controlleria, corrispondente al nome della persona iscritta;

2° Nella rubrica « Elim. » (Eliminazione) la data (giorno, mese ed anno) in cui la persona iscritta raggiungerà l'età di novant'anni;

3° Nella rubrica: « S. c. p. » (Sospensione condizionale della pena) la data (giorno, mese ed anno) in cui scade il termine della sospensione dell'esecuzione della pena (termine che decorre dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrvocabile)

Le annotazioni, di cui ai numeri 1 e 2, vanno riportate anche sul secondo e terzo esemplare della scheda (mod. « *A* » e « *C* »), quando siano stati compilati.

57. — *Repertorio alfabetico di controlleria.*

Il repertorio alfabetico di controlleria è suddiviso per lettera ed anche per sillaba iniziale, e le schede vi si registrano, seguendo la numerazione progressiva annuale, distintamente per ciascuna lettera ed anche per ciascuna sillaba iniziale.

58. — *Trasmissione al casellario centrale degli esemplari delle schede mod.* A *e* C.

Il segretario della Regia procura nel disporre il collocamento del mod. « *B* » della scheda nel casellario locale, provvederà che il modello « *A* » della medesima sia spedito al casellario centrale.

Il segretario della Regia procura di Roma curerà, inoltre, che al casellario centrale stesso sia spedito anche il modello « *C* » della scheda, quando riguardi un cittadino straniero condannato in Italia.

La trasmissione delle schede all'ufficio centrale è fatta ogni otto giorni, a partire dall'8 gennaio di ogni anno.

Qualora l'ufficio suddetto debba richiedere notizie o chiarimenti circa le schede pervenute, farà uso all'uopo del modello n. 36, che dovrà essere restituito con la risposta non più tardi dell'ottavo giorno da quello in cui il foglio venne ricevuto. Ove le notizie non possano essere raccolte entro tale termine, se ne dovrà in ogni caso informare l'ufficio centrale suindicato, nel termine medesimo.

SEZIONE II.

Collocamento delle schede.

59. — *Termine pel collocamento delle schede nelle caselle.*

Le operazioni di controllo e di registrazione delle schede devono essere eseguite nel giorno stesso del loro arrivo. Il collocamento nelle caselle deve eseguirsi nel giorno stesso od al più tardi nel giorno successivo.

Qualora pervenga ad un casellario una quantità ingente di schede, che non possano essere collocate nelle quarantotto ore dal loro arrivo, si procederà, frattanto, al loro ordinamento alfabetico per tenerle presenti nelle ricerche pel rilascio dei certificati.

60. — *Collocamento delle schede nelle caselle.*

Le schede sono collocate entro le caselle, in posizione verticale ed in ordine alfabetico, sia riguardo alle lettere iniziali, sia riguardo alle ulteriori lettere componenti il cognome e nome; e, occorrendo, riguardo anche al nome del padre e al cognome e nome della madre; esse devono essere disposte in modo che, facendole scorrere con la mano, si possano facilmente leggere le generalità di ciascun iscritto.

61. — *Cautele da usare nel collocare una scheda. Accertamento di errori. — Correzioni.*

Nel collocare una scheda, si dovrà verificare attentamente se, esistendo altre schede intestate a cognomi molto simili, non si sia incorso in qualche errore nelle schede preesistenti od in quella sopravvenuta.

Per il nome proprio, dopo aver fatte indagini analoghe a quelle indicate per il cognome, si dovrà verificare se, essendo lo stesso nome unito ad altri nomi nelle schede preesistenti, o nelle sopravvenute, o nelle une e nell'altra, e diversamente disposti, si tratti di una stessa persona, diversamente segnata nelle varie schede.

Qualora sorga fondato il dubbio che, per errore incorso in alcuna delle schede preesistenti o in quella sopravvenuta, le medesime si debbano attribuire alla medesima persona, si provvederà in conformità delle istruzioni 108 e 109.

62. — *Schede concernenti una stessa persona. Loro riunione con copertina.*

(Art. 16, primo capoverso, R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Se, nel collocare una scheda, se ne rinvengano altre già esistenti, che riguardino la stessa persona, saranno riunite con una copertina (mod. n. 11) sul frontespizio della quale saranno elencate, secondo l'ordine di data, le relative decisioni.

63. — *Mancato rinvenimento di precedenti nel casellario.*

Qualora, sebbene dalla rubrica *annotazioni* della scheda da collocare risulti che l'iscritto sia stato altre volte condannato, i precedenti stessi non si rinvengano, nonostante accurate ricerche, dovrà informarsene il procuratore del Re, il quale eseguirà le opportune indagini al riguardo e promuoverà i provvedimenti che riterrà necessari; richiederà, nel tempo stesso, copia del certificato penale, allegato agli atti del procedimento definito con la sentenza cui la scheda si riferisce, e darà le opportune disposizioni per la com-

pilazione ed il collocamento di un duplicato delle schede mancanti.

Fino a che le medesime non siano state collocate, al loro posto dovrà rimanere il certificato penale richiesto.

CAPO IV.

Fogli complementari.

SEZIONE I.

FUNZIONARIO CUI SPETTA LA COMPILAZIONE DEI FOGLI COMPLEMENTARI.

(Art. 15, terzo capoverso, R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

64. — *A chi spetta la compilazione dei fogli complementari.*

La compilazione del foglio complementare, concernente l'esecuzione della pena di morte, spetta al segretario che ha steso il processo verbale della avvenuta esecuzione, ai termini del secondo capoverso dell'art. 580 del Codice di procedura penale.

La compilazione del foglio complementare, con quale è data notizia del luogo e del tempo in cui la pena detentiva fu scontata, spetta alle direzioni degli istituti di prevenzione e di pena; qualora la pena sia stata scontata in un carcere mandamentale, il foglio complementare è compilato dalla cancelleria della pretura, da cui dipende il carcere medesimo.

La compilazione del foglio complementare, contenente la menzione del pagamento della pena pecuniaria, spetta al cancelliere od al funzionario avente attribuzioni equivalenti presso l'autorità giudiziaria ordinaria o speciale che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile od il decreto penale divenuto esecutivo. Nei casi in cui sia stato concesso il pagamento rateale della pena pecuniaria, il foglio complementare è compilato quando sia stata pagata l'ultima rata.

Il foglio complementare, concernente la menzione che la pena di morte è stata commutata in quella dell'ergastolo o in altra pena, che la pena detentiva non fu scontata e la pena pecuniaria non fu pagata, in tutto o in parte, per morte del reo o per grazia sovrana, spetta al segretario del pubblico ministero presso la corte o il tribunale o il giudice speciale che ha pronunciata la condanna, o al cancelliere del pretore per le condanne da lui pronunciate. Qualora il condannato sia detenuto, il foglio complementare, col quale si dà notizia della di lui morte, è compilato dalla direzione degli istituti di prevenzione e di pena, o dal cancelliere della pretura.

Il foglio complementare, concernente la liberazione condizionale, è compilato dal cancelliere presso il giudice di sorveglianza, incaricato dell'esecuzione del decreto ministeriale, a' termini dell'articolo 194 del regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 787.

Il foglio complementare, relativo al riconoscimento di una sentenza straniera, è compilato, a norma del secondo capoverso dell'articolo 674 del codice di procedura penale, dal segretario della procura generale presso la corte d'appello, che ha dichiarato il riconoscimento stesso.

Per gli altri provvedimenti, menzionati nell'articolo 14 del regolamento, il foglio complementare è compilato dal cancelliere o dal funzionario, avente attribuzioni equivalenti presso l'Autorità giudiziaria, ordinaria o speciale, che ha emesso il provvedimento stesso.

65. — *Termini entro il quale devono essere compilati i fogli complementari.*

(Art. 15, prima parte e primo capoverso, R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

I fogli complementari sono compilati appena si verifichino i casi menzionati nell'articolo 14 del regolamento, ovvero siano divenuti irrevocabili le sentenze o i provvedimenti menzionati nell'articolo stesso.

Sono, invece, compilati immediatamente dopo l'emissione della sentenza o del provvedimento, qualora sia ordinata la cessazione di misure di sicurezza o di pene accessorie, applicate provvisoriamente.

SEZIONE II.

IN QUALI CASI E PER QUALI PROVVEDIMENTI DEVE ESSERE COMPILATO IL FOGLIO COMPLEMENTARE.

66. — *Esecuzione della pena di morte.*

(Art. 14, n. 1, lettera *a*, R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Per la comunicazione della notizia, relativa all'esecuzione della pena di morte, è usato il foglio complementare modello 28; vi si segnerà la data, l'ora, e la località in cui l'esecuzione ha avuto luogo.

L'ufficio del casellario locale, appena pervenuto detto foglio complementare, procederà all'eliminazione della relativa scheda e la trasmetterà, insieme col foglio stesso, all'ufficio del casellario centrale con nota di accompa[illegible]mento separata, senza attendere la spedizione [illegible] schede eliminate e da inviarsi mensilment[illegible]

67. — *Tempo e luogo in [illegible] pena detentiva fu scontata.*

(Art. 14, [illegible] *a*, R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

[illegible] siffatta comunicazione è da adottarsi il modello n. 12

Qualora la pena scontata risulti dal concorso di più pene, s'indicheranno le varie sentenze relative.

La notizia, a cura del casellario locale, è annotata nella rubrica 9 della relativa scheda.

68. — *Pagamento della pena pecuniaria o sua conversione in pena detentiva.*

(Art. 14, n. 1, lettera *a*, R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Ne è data notizia col modello n. 13, ed il casellario locale ne cura l'annotazione nella rubblica 9 della relativa scheda.

69. — *Esecuzione della pena detentiva nella quale fu convertita la pena pecuniaria.*

(Art. 14, n. 1, lettera *a*, R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Viene partecipata al casellario locale mediante il modello n. 14, ed è annotata nella rubrica 9 della relativa scheda.

70. — *Commutazione della pena di morte.*

(Art. 14, n. 1, lettera *b*, R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Se ne dà notizia mediante il modello n. 16, ed è annotata nella rubrica « *annotazioni* » della scheda.

71. — *Decessi.*

(Art. 14, n. 1, lettera *b*, R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Sono comunicati col modello n. 15 dalle direzioni degli istituti di prevenzione e di pena o dalle preture, quando si riferiscano a persone detenute; se il decesso è accertato in occasione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione o nel corso delle pratiche relative al pagamento delle pene pecuniarie, la comunicazione spetta al funzionario presso il magistrato incaricato della esecuzione.

Quando perviene al casellario giudiziale il foglio complementare, relativo al decesso di un iscritto, si provvede in conformità della istruzione n. 112 e seguenti.

72. — *Amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale, remissione di querela, ecc.*

(Art. 14, n. 1, lettera *b*, R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Qualora la pena detentiva non sia stata scontata o la pena pecuniaria non sia stata pagata, in tutto o in parte, per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale, remissione di querela o per altra causa estintiva della pena, se ne darà comunicazione col modello n. 16.

Se si tratta di amnistia, indulto, o grazia condizionale, si indicheranno i termini, le condizioni e gli obblighi imposti.

Le stesse notizie saranno indicate per la liberazione condizionale.

Se con grazia sovrana si sia soltanto commutata la pena, si indicherà anche la nuova pena da scontare.

Tali notizie saranno annotate nella rubrica 10 della scheda, salvo che si tratti di commutazione di pena, che sarà segnata nella rubrica « *annotazioni* ».

73. — *Pene accessorie.*

(Art. 14, n. 1, lettera *c*, R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

La notizia delle pene accessorie, che conseguono ad una condanna, è comunicata col modello n. 17 ed è annotata nella rubrica 7 della scheda.

74. — *Concorso di pene.*

(Art. 14, n. 1, lettera *d*, R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

La pena da scontare, in osservanza delle norme sul concorso delle pene, è comunicata col modello n. 18 ed è trascritta nella rubrica 8 della scheda.

75. — *Revoca della sospensione condizionale, della non menzione nel certificato e della liberazione, amnistia, indulto e grazia condizionale.*

(Art. 14, n. 1, lettera *e*, R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Per la comunicazione delle relative ordinanze sarà usato il modello n. 19, e le notizie saranno segnate nella rubrica 11 della scheda.

Qualora il foglio complementare riguardi la revoca della sospensione condizionale della pena, sarà altresì annullata, con due brevi tratti di penna trasversali ed incrociati, la rubrica « *S. c. p.* » in alto a destra della scheda.

Con lo stesso modello è comunicata la notizia circa la revoca dell'amnistia, indulto e grazia condizionale. Anche questa notizia è segnata nella rubrica 11.

76. — *Revoca o modificazione di pene accessorie applicate provvisoriamente e di misure di sicurezza.*

(Art. 14, n. 1, lettera *f*, R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Sarà compilato in ogni caso il modello n. 20, anche quando il provvedimento sia contenuto in sentenza, per la quale si debba poi formare la scheda.

Ne sarà, intanto, presa nota nella rubrica 5 della relativa scheda modello n. 4 (B).

77. — *Riabilitazione: concessione o revoca.*

(Art. 14, n. 1, lettera *g*, R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Per i provvedimenti relativi è compilato il modello n. 21 e ne è fatta annotazione nella rubrica 12 della scheda; se si tratta di estinzione delle incapacità giuridiche perpetue, derivanti da sentenze di proscioglimento, ne sarà presa nota nella rubrica 8 della relativa scheda modello n. 2.

78. — *Pluralità di condanne.*

(Art. 14, n. 1, lettera *h*, R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Nel caso che contro una stessa persona e pel medesimo fatto siano state pronunciate più sentenze di condanna, l'ordinanza della corte di cassazione, con la quale è dichiarata quale è la condanna da doversi eseguire, è comunicata col modello n. 22; ne è presa nota nella rubrica « *annotazioni* » della scheda relativa alla condanna da eseguirsi, e le schede, relative alle altre condanne concernenti la stessa persona e lo stesso fatto, sono eliminate.

79. — *Rettificazione e correzione di sentenze.*

(Art. 14, n. 1, lettera *i*, R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Delle ordinanze relative è data comunicazione col modello n. 23; le rettificazioni e le correzioni disposte sono eseguite sulle corrispondenti schede e nella rubrica « *Annotazioni* » è fatta menzione dell'ordinanza e della data dell'adempimento.

80. — *Riconoscimento di sentenza penale straniera.*

(Art. 14, n. 1, lettera *l*, R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

È comunicato col modello n. 24 e ne è presa nota nella rubrica « *annotazioni* » della scheda concernente la sentenza straniera riconosciuta.

81. — *Revoca delle sentenze d'interdizione e d'inabilitazione.*

(Art. 14, n. 2, lettera *a*, R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Ne è data notizia col modello n. 25 ed è trascritta nella rubrica 5 delle relative schede civili.

82. — *Revoca dei provvedimenti con i quali fu ordinato il ricovero in un manicomio o in un riformatorio.*

(Art. 14, n. 2, lettera *b*, R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Viene partecipata col modello n. 26 e ne è presa nota nella rubrica 5 della scheda civile.

83. — *Omologazione del concordato, revoca del fallimento e riabilitazione del fallito.*

(Art. 14, n. 3, R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

I provvedimenti concernenti gli argomenti su menzionati sono comunicati col modello n. 27 e sono annotati nelle apposite rubriche delle schede fallimentari.

La revoca del fallimento e la cancellazione dall'albo dei falliti, concedute con la sentenza di omologazione del concordato, non devono essere annotate sulla scheda quando viene comunicata la decisione suddetta, ma quando perviene al casellario il foglio complementare, concernente la sentenza, che ha accertato il completo adempimento degli obblighi assunti dal fallito col concordato stesso.

La cancellazione dall'albo dei falliti, nella rubrica 6 delle schede concernenti i piccoli fallimenti, viene segnata quando pervenga al casellario la comunicazione della sentenza che ha accertato l'integrale pagamento dei debiti ed ha conceduto, nel tempo stesso, il beneficio suddetto.

84. — *Notizie varie.*

(Art. 14, ultimo capoverso, R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

In tutti i casi, in cui si debba comunicare al casellario locale una notizia o l'emissione di un provvedimento, che riguardi un'iscrizione già esistente, e per siffatta partecipazione non sia stato predisposto un modello speciale, sarà usato il modello n. 28.

SEZIONE III.

Invio dei fogli complementari agli uffici del casellario giudiziale.

85. — *Annotazione comprovante l'eseguita compilazione del foglio complementare.*

(Art. 15, secondo capoverso, R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Prima di procedere alla spedizione dei fogli complementari, è presa nota della loro compilazione nel registro generale degli affari penali (col. 37) se sono stati compilati dal cancelliere della pretura, ovvero nel registro delle esecuzioni delle sentenze (col. 27), se sono stati compilati dal segretario della procura del Re o della procura generale.

Qualora i fogli complementari siano stati compilati da altri uffici, della loro formazione sarà fatta menzione nella colonna « *annotazioni* » dei registri degli uffici stessi, accanto alla notizia del provvedimento, cui si riferiscono.

86. — *Modalità dell'invio dei fogli complementari.*

Ogni spedizione di fogli complementari è fatta mediante nota di accompagnamento (modello 29).

87. — *Trasmissione dei fogli complementari.*

(Art. 15 ultimo capoverso R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

I fogli complementari, appena compilati, sono trasmessi al segretario della procura del Re, nel cui casellario sono conservate le relative schede.

88. — *Controllo dei fogli complementari. Loro registrazione sul repertorio alfabetico di controlleria e annotazione sulle schede.*

(Art. 15 ultimo capoverso R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Il segretario, man mano che gli pervengono i fogli complementari, ne controlla il numero con la scorta delle note di accompagnamento, e verifica se le notizie in essi contenute siano complete e regolari, e se essi si riferiscano effettivamente a schede conservate nel casellario locale. Indi provvede affinchè siano registrati nella colonna 13 del repertorio alfabetico di controlleria e le notizie in essi contenute siano annotate sulle rispettive schede.

Le operazioni succennate devono essere esaurite nel giorno stesso, e, in casi eccezionali, nel giorno successivo a quello dell'arrivo dei fogli complementari.

89. — *Fogli complementari da inviare all'ufficio del casellario centrale.*

(Art. 15, ultimo capoverso, R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Immediatamente dopo eseguite le prescritte annotazioni sulle relative schede, sono inviati all'ufficio del casellario centrale soltanto i fogli complementari relativi alle schede in esso conservate e concernenti, cioè, decisioni di condanna per delitti preveduti nei codici.

CAPO V.

Certificati del casellario.

SEZIONE I.

Delle richieste dei certificati.

90. — *A chi deve essere diretta la richiesta del certificato penale.*

(Art. 23 R. decreto 18 giugno 1931, n. 778; art. 56 R. decreto 25 ottobre 1928, n. 3498, ed art. 25 decreto Ministeriale delle Colonie 20 maggio 1930).

Le richieste dei certificati del casellario devono essere dirette al procuratore del Re presso il tribunale, nel cui circondario è compreso il luogo di nascita delle persone, cui si riferiscono.

Per gli stranieri o apolidi nati all'estero, anche se successivamente hanno ottenuta la cittadinanza italiana, o per i cittadini italiani nati all'estero o dei quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, la richiesta deve essere diretta al procuratore del Re presso il tribunale di Roma.

Per i cittadini italiani ed i cittadini stranieri nati nelle colonie, per i sudditi coloniali e i sudditi stranieri nati nelle colonie, la domanda di certificato penale deve essere diretta al rappresentante del P. M., nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita della persona, cui si riferisce la richiesta, e cioè, a seconda dei casi, al rappresentante del P. M. in Tripoli, Bengasi, Asmara e Mogadiscio.

Per gli appartenenti per origine o per elezione agli altri luoghi soggetti alla sovranità dello Stato, sino a che non abbiano a funzionare gli istituendi casellari di Rodi e Coo, la richiesta di certificato penale sarà diretta al procuratore del Re presso il tribunale di Roma.

91. — *Richiesta di certificati per mezzo di elenchi.*

Le richieste di certificati da parte di pubbliche amministrazioni, concernenti numerose categorie di persone ed oc-

correnti per la formazione delle liste di leva o delle liste elettorali ecc., possono essere fatte con elenchi, nei quali i nomi degli iscritti devono essere segnati per ordine alfabetico.

In tal caso il certificato penale è rilasciato soltanto per le persone iscritte nell'elenco, a carico delle quali risultino precedenti penali; per gli altri sarà sufficiente una dichiarazione fatta dal segretario nell'elenco, a fianco di ciascun iscritto, che « *nulla* » risulta nel casellario giudiziale; a fianco, invece, di ciascuno degli iscritti, per i quali è stato rilasciato separato certificato penale, è indicato: *vedi certificato penale allegato.*

92. — *Conservazione delle richieste dei certificati.*

Le richieste dei certificati, e i relativi documenti, che non siano stati restituiti, devono essere conservati nell'ufficio del casellario giudiziale, in ordine alfabetico, per cinque anni dalla data.

SEZIONE II.

DEL RILASCIO DEI CERTIFICATI.

93. — « *Nulla osta* » *del procuratore del Re al rilascio del certificato penale.*

(Art. 26 p. p., R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Il « *nulla osta* », che il procuratore del Re deve apporre per iscritto sulla domanda di certificato penale, s'intende limitato ai casi contemplati nel capoverso degli articoli 606 e 607 del codice di procedura penale.

94. — *Estrazione delle schede per la compilazione dei certificati.*

Nel caso che si debbano adibire contemporaneamente più funzionari alle ricerche di precedenti pel rilascio di certificati del casellario, il lavoro fra di essi sarà ripartito in varie sezioni, costituite da una o più lettere dell'alfabeto.

Non dovrà essere rilasciato un certificato negativo del casellario, se, prima di compiere la ricerca, non siano state ricollocate le schede relative alla lettera iniziale del cognome della persona, di cui si deve rilasciare il certificato.

Le schede, estratte per la compilazione dei certificati, devono essere ricollocate nello stesso giorno della loro estrazione.

95. — *Cautele da usare nella ricerca di precedenti penali.*

Nella ricerca di precedenti penali pel rilascio di un certificato del casellario, devono usarsi le stesse cautele, prescritte per il collocamento delle schede nella istruzione n. 61.

96. — *Caso in cui nel rilascio di un certificato si trovino precedenti al nome di persone con generalità di poco difformi da quelle di colui, di cui è richiesto il certificato.*

Qualora, in occasione delle ricerche nel casellario pel rilascio di un certificato, si rinvengano delle iscrizioni al nome di persone con generalità che di poco differiscano da quelle di colui, al cui nome è stato richiesto il certificato, in modo da doversi ritenere che le iscrizioni stesse debbano essergli attribuite, sarà provveduto in conformità delle istruzioni 108 e 109.

Tuttavia ove si tratti di certificati da rilasciarsi per ragione di giustizia penale o a domanda di una pubblica amministrazione, dopo essersi dichiarato che al nome di chi è richiesto il certificato « *nulla* » risulta, ovvero aver segnato le iscrizioni che risultano a suo carico, si dovranno ripetere le generalità della persona, al nome della quale pure risultano precedenti, sottolineando la lieve differenza, e trascrivendo di seguito i precedenti stessi.

97. — *Sentenze penali straniere riconosciute.*

(Art. 604 primo capoverso, 606 e 608, n. 10, codice procedura penale).

In occasione del rilascio di un certificato penale, qualora risulti, fra i precedenti, una sentenza pronunciata da Autorità giudiziaria straniera, il funzionario, incaricato delle ricerche e della spedizione del certificato, deve esaminare attentamente la rubrica « *annotazioni* » per accertare se vi è la menzione del riconoscimento. In tal caso, oltre agli estremi della decisione, segnerà sul certificato che la medesima è stata riconosciuta e ne indicherà il provvedimento; nel caso contrario, della sentenza straniera non dovrà essere fatta menzione nel certificato penale spedito a richiesta di privati.

98. — *Annotazione sulla scheda che il fatto è stato commesso per fini nazionali - Non menzione delle relative condanne nei certificati penali.*

(Art. 30 del R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Il procuratore del Re, ogni qualvolta, a' termini dell'articolo 610 del codice di procedura penale ed 1 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1983, ordini che accanto ad una iscrizione sia apposta l'annotazione che il fatto fu commesso per fine nazionale, ne darà partecipazione all'ufficio del casellario locale col modello n. 28.

Nel caso di condanna, la succennata comunicazione sarà fatta non prima che la pena sia stata scontata ovvero estinta.

Delle iscrizioni, alle quali sia stata apposta la succennata annotazione, non sarà tenuto conto nel rilascio dei certificati penali, eccettuato il caso che la richiesta di certificato sia stata fatta dal Ministro della giustizia.

99. — *Schede concernenti sospensione della pena non revocata.*

Qualora, in occasione del rilascio dei certificati ovvero della eliminazione o del collocamento delle schede, il funzionario incaricato accerti, in base alle indicazioni contenute nella rubrica « S. c. p. » di una scheda, che sia trascorso il termine della sospensione condizionale e non risulti d'altra parte dalla rubrica « *11* » della scheda stessa o dalle altre esistenti al nome della medesima persona, che la sospensione sia stata revocata, attraverserà la scheda in questione con un tratto di penna e segnerà, nella rubrica « *annotazioni* » REATO ESTINTO, apponendovi la data e la firma.

Della scheda contenente siffatta annotazione non sarà tenuto conto nel rilascio dei certificati penali a' termini del numero 4 dell'articolo 608.

100. — *Certificati per ragioni di elettorato. Condanne per diserzione.*

(Art. 609 codice procedura penale; art. 107, n. 10, R. decreto 2 settembre 1928, n. 1993, e telegramma circolare ai Prefetti del Ministero dell'interno in data 2 febbraio 1924, n. 2433).

Nei certificati spediti per ragione di elettorato devono comprendersi anche le condanne per diserzione, comunque amnistiate, salvo che non sia stata conceduta la riabilitazione.

101. — *Certificati penali per ragioni di lavoro o di emigrazione.*

(Art. 32 R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Quando i certificati penali per ragioni di lavoro, o di emigrazione a scopo di lavoro, siano richiesti pel tramite di Autorità o di Enti pubblici, non è necessario che le richieste siano accompagnate dal certificato d'indigenza, di cui all'articolo 31 del regolamento, essendo in tal caso presunta.

I certificati penali, rilasciati con esenzione dalle tasse di bollo, dovranno portare la dichiarazione seguente: « *Rilasciato in carta libera per indigenza del richiedente, comprovata con certificato del Podestà di . . . . in data . . . .* » ovvero « *Rilasciato in carta libera per ragioni di lavoro, o di emigrazione a scopo di lavoro, in seguito a richiesta di . . . .* » (indicare l'Autorità o l'Ente pubblico richiedente).

102. — *Corrispondenza con le autorità diplomatiche e consolari del Regno all'estero.*

(Art. 34 R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Le procure del Re, per l'affrancatura della corrispondenza con le Autorità diplomatiche e consolari del Regno all'estero, relativa al rilascio dei certificati penali, prenoteranno la relativa spesa a debito presso gli uffici postali.

103. — *Modelli pel rilascio dei certificati.*

Pel rilascio dei certificati del casellario giudiziale si userà il modello n. 39 nel caso che siano richiesti dai privati, ed il modello n. 40 quando la richiesta è fatta da un'Autorità giudiziaria per ragioni di giustizia penale o da un'Amministrazione pubblica o da un'azienda incaricata di pubblici servizi.

Nella trascrizione dei precedenti penali, oltre che le disposizioni contenute negli articoli 606, 608 e 609 del codice di procedura penale e 26, 28 e 29 del regolamento, si dovranno tener presenti le istruzioni stampate sui modelli stessi.

104. — *Termine del rilascio del certificato penale.*

Il certificato penale deve essere spedito non oltre le quarantotto ore dal ricevimento della richiesta.

105. — *Registro per la spedizione dei certificati.*

(Art. 27 p. p. R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Nel rilasciare un certificato del casellario il segretario ne prenderà nota nel registro per la spedizione dei certificati (modello n. 37).

I certificati rilasciati a richiesta di pubbliche amministrazioni, in base ad elenchi, possono essere registrati in blocco, indicando la data della richiesta, l'amministrazione pubblica, che l'ha presentata, il motivo della medesima, il primo iscritto nell'elenco e distinguendo, poi, il numero dei certificati rilasciati e quello delle attestazioni negative eseguite sull'elenco.

In margine al registro devesi, alla fine di ogni mese, riassumere il numero dei certificati rilasciati, tenendo presente la classificazione fatta nel prospetto, da allegare alle relazioni semestrali (modello n. 35).

CAPO VI.

Controversie e rettifiche.

106. — *Controversie concernenti le iscrizioni ed i certificati del casellario giudiziale.*

(Art. 39 R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

I provvedimenti emessi dal procuratore del Re, quando sorge controversia di cui all'articolo 610 del codice di procedura penale, sono comunicati all'ufficio del casellario centrale. Allo stesso ufficio devono essere comunicate le decisioni del giudice di esecuzione, quando sia stato proposto incidente.

I provvedimenti stessi, quando siano divenuti irrevocabili, sono annotati nel registro delle rettificazioni (modello n. 32).

107. — *Esecuzione delle rettificazioni ordinate dal procuratore del Re o dal giudice di esecuzione.*

(Art. 39 R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Le rettificazioni ordinate dal procuratore del Re o dal giudice di esecuzione, appena trascorso il termine per l'impugnazione dei provvedimenti stessi, sono eseguite sulla relativa scheda o sul relativo certificato e ne è fatta menzione nella rubrica « *annotazioni* » della scheda o nel certificato, e nel primo caso anche nel repertorio alfabetico di controlleria; di tale adempimento è data comunicazione all'ufficio del casellario centrale mediante il modello n. 33, quando le rettificazioni riguardino schede concernenti decisioni di condanna per delitti preveduti nei codici.

108. — *Rettificazioni di errori incorsi nelle schede ovvero nelle decisioni.*

(Art. 40 R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Quando, nel collocare una scheda nel casellario locale ovvero nel rilasciare un certificato o nell'eliminare iscrizioni, si rinvengono precedenti iscrizioni, le quali appaiano da attribuirsi alla stessa persona, ne è data comunicazione al procuratore del Re.

Il procuratore del Re promuove, se occorra, nelle forme stabilite dall'articolo 149 del Codice di procedura penale, la rettificazione degli errori incorsi nelle decisioni, cui si riferiscono le schede, e successivamente ordina la rettificazione delle schede stesse. Tuttavia, qualora risulti manifestamente che si tratti di errori materiali, incorsi nella formazione delle schede, il procuratore del Re ne ordina senz'altro la correzione. In ogni caso ne informa il casellario centrale.

La partecipazione delle ordinanze di correzione o di rettificazione di sentenze viene fatta mediante il modello n. 23 e ne è presa nota sulle relative schede e sul repertorio alfabetico di controlleria, in conformità delle istruzioni n. 79 e 88.

109. — *Riunione con copertina delle schede che sembrino appartenere alla stessa persona. Collocamento di schede di richiamo.*

(Art. 40 R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Nel caso indicato nella prima parte dell'istruzione precedente, il funzionario addetto al casellario, prima di fare al procuratore del Re la prescritta comunicazione, raggrupperà entro l'apposita copertina le varie schede, che sembrino appartenere alla stessa persona, collocandole al posto che loro competerebbe se fosse eseguita la correzione, e ponendo, in luogo di ciascuna di quelle che ha spostato, una scheda di richiamo con le indicazioni della scheda preesistente.

110. — *Rettificazione del luogo di nascita dell'iscritto.*

(Art. 40, ultimo capoverso, R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Quando sia accertato che una scheda sia indebitamente collocata in un casellario locale per erronea indicazione del luogo di nascita, il procuratore del Re, da cui dipende il casellario stesso, se si tratta di errore incorso nella compilazione della scheda, dopo di aver eseguite le opportune indagini, ne ordina la rettificazione, e, in conseguenza, ne dispone l'invio al casellario locale competente, previa annotazione nel repertorio alfabetico di controlleria.

Qualora, invece, si tratti di errore incorso nella relativa sentenza, ne promuove il relativo procedimento di rettifica o correzione, e, nelle more del procedimento stesso, dispone che nel casellario, ove la scheda dovrà essere poi conservata, sia, frattanto, in suo luogo, collocata una scheda di richiamo con tutte le indicazioni della scheda stessa.

111. — *Rettificazione di schede in seguito al cambiamento di cognome o delle altre generalità degli iscritti.*

Allorquando sia comunicato al casellario locale la notizia del cambiamento di cognome o delle altre generalità di una persona in seguito a riconoscimento o ad adozione, ovvero a cambiamento od aggiunta di cognome, a' termini degli articoli 119 e seguenti del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile, ovvero di rettificazioni di nomi e cognomi vietati, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 marzo 1928, n. 383, ovvero di restituzione o riduzione di cognomi stranieri in forma italiana, a' termini dei Regi decreti-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e 7 aprile 1927, n. 494, il procuratore del Re dovrà disporre che siano eseguite opportune ricerche al fine di stabilire se esistano precedenti nel casellario giudiziale al nome delle persone, di cui si tratta, col cognome, nome e le altre generalità originarie; nel caso che si rivengano precedenti, dovrà disporre la rettificazione delle schede e la collocazione di una scheda di richiamo col cognome, nome e generalità originarie.

CAPO VII.

Eliminazione delle schede.

112. — *Come e quando deve essere eseguita la eliminazione delle schede.*

Al fine di procedere alla eliminazione delle schede, il funzionario incaricato estrae quelle relative a persone decedute, man mano che pervenga la notizia della morte; estrae i duplicati di esse, quando, all'atto del collocamento di una scheda, accerti che nel casellario ne esista già altra concernente la stessa sentenza, cioè pronunciata dalla stessa Autorità, nella stessa udienza, contro la stessa persona e per lo stesso fatto; estrae quelle relative a sentenze annullate da una successiva decisione, quando debba collocare le schede relative alla decisione medesima.

Di mese in mese, poi, facendo passare ad una ad una le schede progressivamente, seguendo il loro ordinamento alfabetico, estrae quelle che, secondo le indicazioni contenute nella rubrica « *eliminazione* » in alto a destra, risultino da eliminarsi per l'età del condannato, e, se si tratta di schede concernenti condanne per reati commessi anteriormente al 1° luglio 1931, anche per i motivi menzionati nei numeri 2 a 6 dell'articolo 620 del codice di procedura penale abrogato.

Qualora, in occasione della eliminazione delle schede, fra quelle che ancora devono rimanere conservate nel casellario giudiziale, se ne rinvengano talune che sembrino, nonostante qualche differenza nelle generalità, appartenere alla stessa persona, si osserveranno le norme contenute nelle istruzioni n. 108 109.

113. — *Annotazioni da eseguire sulle schede eliminate.*

Nella rubrica « *annotazioni* » delle schede eliminate per morte dell'iscritto, o perchè relative a decisioni annullate o perchè duplicate, prima d'inviarle al casellario centrale, il funzionario, che ha proceduto alla eliminazione, ne specificherà il motivo, apponendovi la data e la propria firma.

Nei casi di morte, sarà, inoltre, allegato il foglio complementare, il certificato di morte o qualsiasi altro documento da cui risulti la relativa notizia; qualora non sia possibile allegare alcun documento giustificativo, per essere stata la notizia desunta da elenchi, se ne farà espressa menzione nella colonna « *annotazioni* ».

Nei casi di annullamento di sentenza, s'indicheranno gli estremi della sentenza successiva (dispositivo, data ed Autorità) che ha annullato la precedente, assicurando che per la nuova decisione venne regolarmente compilata e collocata nel casellario locale la corrispondente scheda. Nel caso di duplicato, si farà risultare che effettivamente si tratta di scheda concernente la stessa sentenza, cioè pronunciata dalla stessa Autorità, nella stessa udienza, contro la stessa persona e per lo stesso fatto, e per la quale fu compilata e collocata in precedenza altra identica scheda.

Il segretario verifica la regolarità dell'eliminazione, e, approvandola, appone il *visto* su ciascuna scheda.

114. — *Annotazione delle schede eliminate sul repertorio alfabetico di controlleria.*

Della eseguita eliminazione, sarà presa nota nella colonna « *annotazioni* » del repertorio alfabetico di controlleria, accanto alla registrazione eseguita all'atto del collocamento della scheda.

115. — *Raggruppamento delle schede eliminate da trasmettere al casellario centrale.*

Le schede eliminate, da trasmettere ogni mese all'ufficio del casellario centrale, dovranno essere suddivise in due distinti gruppi:

a) eliminate per morte o perchè relative a sentenze annullate da una successiva decisione, o perchè duplicate;

b) eliminate per limiti d'età.

Tuttavia le schede relative a decisioni pronunciate per reati, commessi anteriormente al 1° luglio 1931, eliminate secondo le norme dell'articolo 620 del codice di procedura penale abrogato, continueranno ad essere suddivise in cinque gruppi, in conformità delle istruzioni contenute nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'Avvertenza, pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia, n. 6 del 10 febbraio 1928.

CAPO VIII.

Verifiche mensili e relazioni semestrali.

116. — *Vigilanza del procuratore del Re sul servizio del casellario giudiziale.*

(Art. 19 R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Il procuratore del Re esercita la prescritta vigilanza non solo sull'ufficio del casellario locale, ma, per quanto riguarda la compilazione e trasmissione delle schede e dei fogli complementari, anche sugli uffici giudiziari del circondario.

117. — *Verifiche mensili.*

(Art. 19 R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Il procuratore del Re, nelle verifiche mensili, deve accertare:

a) se, da parte del segretario, siano state eseguite le prescritte operazioni di controllo delle schede pervenute, specie per quanto riguarda l'esattezza del loro contenuto e la loro regolare destinazione al casellario locale;

b) se le schede siano state registrate nel repertorio alfabetico di controlleria, e se, dopo esservi state eseguite le prescritte annotazioni, siano state collocate nelle caselle con l'osservanza dei termini e delle norme contenute nelle istruzioni nn. 59 a 63;

c) se i fogli complementari siano stati registrati nel repertorio alfabetico di controlleria, e le notizie, in essi contenute, siano state annotate sulle relative schede; e se quelli concernenti delitti preveduti nei codici siano stati poi inviati al casellario centrale;

d) se i certificati penali, richiesti sia da privati, sia da Autorità, sia da pubbliche amministrazioni o aziende incaricate di pubblici servizi, siano stati rilasciati regolarmente e senza ritardo;

e) se l'eliminazione delle schede sia eseguita mensilmente in conformità delle norme contenute nel'articolo 37 del regolamento e nelle istruzioni n. 112 a 115;

f) se, nel caso di innovazioni apportate ai locali del casellario, ai mobili che contengono le caselle, agli impianti di illuminazione e di riscaldamento, le medesime rispondano alle prescrizioni delle istruzioni nn. 4 e 5.

Il procuratore del Re dovrà, inoltre, accertare se gli uffici del circondario abbiano proceduto alla compilazione e trasmissione delle schede e dei fogli complementari nei casi stabiliti e nei termini prescritti.

Qualora il procuratore del Re accerti delle irregolarità e delle deficienze, disporrà ed invigilerà per la loro pronta eliminazione; nei casi più gravi, ne riferirà al procuratore generale, formulando concrete proposte dei provvedimenti che riterrà opportuni.

118. — *Relazioni semestrali.*

(Art. 19, capoverso, R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Le relazioni semestrali devono essere trasmesse all'ufficio del casellario centrale entro il 10 gennaio e il 10 luglio, anche se in tale momento manchino i dati riguardo a qualche ufficio del circondario, i quali saranno comunicati successivamente.

Con le relazioni semestrali, il procuratore del Re deve dar conto, riguardo al semestre precedente ed a ciascun ufficio del circondario:

1° del modo come ha proceduto la compilazione delle schede e dei fogli complementari, notando le principali deficienze ed irregolarità che fossero state avvertite;

2° del numero delle schede e dei fogli complementari compilati e spediti;

3° del numero delle schede e dei fogli complementari rimasti da compilare, avendo cura di dare separate notizie delle schede concernenti delitti e di quelle concernenti contravvenzioni, e di distinguere ancora ciascuno dei suddetti gruppi a seconda che le schede si riferiscano a condannati o a prosciolti.

Per ciascun ufficio del circondario, riguardo alle schede rimaste da compilare, dovrà indicarsi il periodo di tempo cui l'arretrato si riferisce ed i motivi del ritardo;

4° della regolarità con cui hanno proceduto le spedizioni delle schede e dei fogli complementari.

Il procuratore del Re del luogo ove ha sede la corte d'appello darà le notizie di cui ai numeri 2 e 3, anche per quanto riguarda il numero delle schede e dei fogli complementari, compilati e rimasti da compilare nella cancelleria della corte stessa.

Il procuratore del Re dovrà, in particolar modo, accertare e riferire, per ciascuna pretura del circondario, se nei casi stabiliti dall'ultimo capoverso dell'art. 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197, sia stata fatta al presidente del tribunale la comunicazione prescritta dal capoverso dell'articolo 11 del regolamento e dalla istruzione n. 51, e se la cancelleria del tribunale abbia provveduto alla compilazione della scheda in seguito alla disposizione data dal presidente del tribunale.

La relazione deve inoltre far conoscere, riguardo al semestre precedente ed all'ufficio del casellario giudiziale:

1° come sia costituito ed arredato l'ufficio del casellario, rilevando le eventuali deficienze ed irregolarità, sia per quanto concerne i locali, sia per quanto concerne i vari impianti di illuminazione e riscaldamento, sia per quanto concerne i mobili;

2° il modo con cui abbiano proceduto le operazioni di controllo delle schede e dei fogli complementari pervenuti, e di collocamento delle prime e di annotazione dei secondi; il numero delle schede e dei fogli complementari pervenuti;

3° come abbia proceduto la eliminazione delle schede; il numero di quelle estratte e di quelle trasmesse al casellario centrale;

4° se il rilascio dei certificati penali sia stato eseguito in modo regolare e senza ritardo;

5° il numero dei certificati spediti, distinguendo i certificati rilasciati a richiesta di Autorità o di privati, e classificando gli uni a seconda delle varie Autorità richiedenti e gli altri a seconda se rilasciati in carta libera od in bollo.

Per la comunicazione dei dati numerici circa le schede e i fogli complementari, compilati e rimati da compilare da parte degli uffici giudiziari del circondario, delle schede e dei fogli complementari pervenuti al casellario locale, le schede eliminate e trasmesse al casellario centrale, ed i certificati penali dal medesimo spediti, dovranno essere adottati i prospetti *Allegati A* e *B* (modelli n. 34 e n. 35).

In fine, nelle relazioni semestrali dovranno essere segnalati tanto i funzionari che si siano distinti, quanto quelli che abbiano lasciato a desiderare per operosità, diligenza e zelo nell'adempimento del loro dovere, non senza proporre i provvedimenti che si ritenessero necessari.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

119. — I modelli di schede, attualmente in uso, saranno adoperati sino a completo esaurimento della rimanenza.

I funzionari di cancelleria nel compilare le schede sui vecchi modelli, dovranno segnare le prescritte notizie nelle relative rubriche, tenendo presente la corrispondenza fra le formule stampate sui modelli stessi e quelle adottate dai codici vigenti.

La dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere e le misure di sicurezza applicate saranno segnate nella rubrica « *dispositivo* » dopo la menzione della pena o della formula di assoluzione o di proscioglimento.

120. — Sono abrogate le norme contrarie alle presenti istruzioni.

MODELLI

Mod. N. 1 (A)
cm. 26 × 17,5

MASCHIO - FEMMINA

1. Cognome:
   Nome:
   Soprannome:
   Padre (Nome, di o fu).
   Madre {Nome, di o fu). / Cognome

Anno 19. . . . N.
Reg. gen. n.
Elim. . . . . 19 . . . per.

Scheda pel casellario giudiziale
PENALE - DELITTI
(DECISIONE DI CONDANNA)

Rep. alf. N.

2. Nato in . . . . prov. (o Stato) di
   Circ. del Trib. . . . . il . . . . 19.
   Residente in . . . . prov. (o Stato) di
3. Stato Civile (celibe, nubile, vedovo o coniugato).
   Filiazione (legittimo, illegittimo o legittimato).
4. Istruzione. *Analfabeta, von istruzione elementare o superiore all'elementare:*
5. Occupazione o professione dell'iscritto.
   Padrone, artigiano, dipendente, operaio o bracciante.
6. DECISIONE IRREVOCABILE (*sentenza o decreto*) . . . . del . . . . di . . . . circondario di
   il . . . . 19. . . . presente, latitante assente legittimo o contumace
   (detenuto, scarcerato, in libertà provvisoria o libero)
   in seguito a (istruzione formale o sommaria o presentazione imputato all'udienza)

Reato. Titolo . . . . art.
   (tentato, continuato, in concorso di più persone).
   . . . . art.
   commesso il . . . . 19 . . .; in . . . . prov.
   Aggravanti
   Attenuanti
   Diminuenti } art.
   Recidiva

Dispositivo (*condanna*)
   pene inflitte (specie durata, ammontare.
   . . . . art.
   Sospensione condizionale (termine ed obblighi) o revoca precedente sospensione
   Non menzione della condanna

Dichiarazione abitualità, professionalità o tendenza.
. . . . art.
Misure di sicurezza applicate, sostituite o revocate.
. . . . art.
Concorso di pene
Indulto. Estensione e condizioni

Cancelleria del. . . . . .
di . . . . . .

CORTE D'APPELLO DI. . . . .
(Data) . . . . . . 19 . .

V° Il Cancelliere dirigente

(Firma del compilatore)

(Qualità) Cancelliere

7° Pene accessorie
8° Concorso di pene.
9° Esecuzione.
10° Non esecuzione.
11° Revoca della sospensione condizionale, della non menzione della condanna, della liberazione condizionale, ecc.
12. Riabilitazione { Conceduta / Revocata.

ANNOTAZIONI

Condanne precedenti per delitti preveduti nei codici

(Autorità giudiziaria — Data della sentenza — Titolo del reato — Pena).

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Mod. N. 1 (B-C)
cm. 26 × 17,5

MASCHIO - FEMMINA

1. Cognome . . . . Nome . . . . Soprannome . . . . Padre (Nome, di o fu) . . . . . Madre { Nome, di o fu) . . . . . Madre { Cognome	Anno 19 . . . . Reg. gen. n. . . . . s. c. p. . . . . . . Elim. . . . . . 19 . . per . . . . . **Scheda pel casellario giudiziale** **PENALE - DELITTI** **(DECISIONE DI CONDANNA)** **Rep. alf. N.**...........

2. Nato in . . . . prov. (o Stato) di . . . .
Circ. del Trib. di . . . . il . . . . 19. .
Residente in. . . . . prov. (o Stato) di . . . .

3. Stato civile. (Celibe, nubile, vedovo o coniugato).	. . . .
Filiazione (legittimo, illegittimo o legittimato).	. . . .
4. Istruzione. *Analfabeta*, con *istruzione elementare* o *superiore all'elementare :*	. . . .
5. Occupazione o professione dell'iscritto.	. . . .
Padrone, artigiano, dipendente, operaio o bracciante.	. . . .

6. DECISIONE IRREVOCABILE (sentenza o decreto) . . . . . del. . . . . . .
. . . . di . . . . circondario di . . . .
il . . . . 19 . . . presente, latitante, assente legittimo o ontumace . . . .
(detenuto, scarcerato, in libertà provvisoria o libero). . . . .
n seguito a (istruzione formale o sommaria o presentazione imputato all'udienza) . . . .

Reato. Titolo: . . . . art. . . . .
(tentato, continuato, in concorso di più persone). . . . .
. . . . art. . . . .
commesso il . . . . . . 19. .; in . . . . prov. . . . .
Aggravanti . . . . { . . . .
Attenuanti . . . . art. { . . . .
Diminuenti . . . . { . . . .
Recidiva . . . .

Dispositivo (condanna) { . . . .
pene inflitte (specie, durata, ammontare). { . . . .
. . . .
. . . . art. . . . .
Sospensione condizionale (termine ed obblighi) o revoca precedente sospensione . . . .
Non menzione della condanna. . . . .

Mod. N. 1 *bis* (A)
cm. 26 × 17,5

MASCHIO - FEMMINA

1. Cognome:	Anno 19 . . . N. . . . .
Nome:	Reg. gen. n. . . . . 19 . . .
Soprannome:	Elim. . . . . . . 19 . . . per . . .
Padre (Nome, di o fu)	**Scheda pel casellario giudiziale** PENALE - DELITTI (DECISIONE DI CONDANNA)
Madre (Nome, di o fu) . . . . . / (Cognome	Rep. alf. N. ....

2. Nato in . . . . prov. (o Stato) di . . . .
Circ. del Trib. di . . . . il . . . . 19. . .
Residente in . . . . prov. (o Stato) di . . . .

3. Stato civile (celibe, nubile, vedovo o coniugato)	. . . .
Filiazione (legittimo, illegittimo o legittimato).	. . . .
4. Istruzione. *Analfabeta*, con *istruzione elementare* o *superiore all'elementare:*	. . . .
5. Occupazione o professione dell'iscritto.	. . . .
Padrone, artigiano, dipendente, operaio o bracciante.	. . . .

6. Decisione irrevocabile (*sentenza o decreto*) . . . . . del . . . .
. . . . di . . . . circondario di . . . .
il . . . . 19. . (presente, latitante, assente legittimo o contumace) . . . .
(detenuto, scarcerato, in libertà provvisoria o libero) . . . .
in seguito a (istruzione formale o sommaria o presentazione imputato all'udienza) . . . .

1. Reato. Titolo: . . . . art. . . . .
(tentato, continuato, in concorso di più persone) . . . .
. . . . art. . . . .
commesso il . . . . 19. .; in . . . . prov. . . . .
Aggravanti . . . .
Attenuanti . . . . art. . . . .
Diminuenti . . . .
Recidiva . . . .

Dispositivo (*condanna* ovvero *assoluzione* o *proscioglimento*) . . . .
pene inflitte (specie, durata, ammontare) ovvero motivo legale dell'assoluzione o del proscioglimento . . . .
. . . .
. . . . art. . . . .
Indulto. Estensione e condizioni . . . .

Dichiarazione abitualità, professionalità o tendenza. . . . .
. . . . art. . . . .
Misure di sicurezza applicate, sostituite o revocate. . . . .
. . . . art. . . . .
Concorso di pene . . . .
. . . .
Indulto. Estensione e condizioni . . . .

Cancelleria del.		Corte d'appello di . . . . .
di.	Bollo	(Data). . . . . 19. .
V° Il Cancelliere dirigente		. . . . (Firma del compilatore)
. . . .		(Qualità) Cancelliere

7. Pene accessorie . . . .
. . . .
8. Concorso di pene . . . .
. . . .
9. Esecuzione . . . .
. . . .
. . . .
10. Non esecuzione . . . .
. . . .
11. Revoca della sospensione condizionale, della non menzione della condanna, della liberazione condizionale ecc. . . . .
. . . .
12. Riabilitazione { Conceduta . . . .
{ Revocata . . . .

ANNOTAZIONI

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

II. Reato. Titolo . . . . art. . . . . . .
(tentato, continuato, in concorso di più persone) . . . . .
. . . . art. . . . . .
commesso il . . . . . . 19. .; in . . . . . . prov. . . . . .
Aggravanti . . . . art. . . . . .
Attenuanti . . . .
Diminuenti . . . .
Recidiva . . . .

Dispositivo (*condanna* ovvero *assoluzione* o *proscioglimento*) . . . .
pene inflitte (specie, durata, ammontare) ovvero motivo legale dell'assoluzione o del proscioglimento . . . .
. . . .
. . . . art. . . . . . .
Indulto. Estensione e condizioni . . . .

III. Reato. Titolo: . . . . art. . . . . . .
(tentato, continuato, in concorso di più persone) . . . . .
. . . . art. . . . . .
commesso il . . . . . . 19. .; in . . . . . . prov. . . . . .
Aggravanti . . . . art. . . . . .
Attenuanti . . . .
Diminuenti . . . .
Recidiva . . . .

Dispositivo (*condanna* ovvero *assoluzione* o *proscioglimento*) . . . .
pene inflitte (specie, durata, ammontare) ovvero motivo legale dell'assoluzione o del proscioglimento . . . .
. . . .
. . . . art. . . . . . .
Indulto. Estensione e condizioni . . . .

IV. Reato. Titolo: . . . . art. . . . . . .
(tentato, continuato, in concorso di più persone) . . . . .
. . . . art. . . . . .
commesso il . . . . . . 19. .; in . . . . . . prov. . . . . .
Aggravanti . . . . art. . . . . .
Attenuanti . . . .
Diminuenti . . . .
Recidiva . . . .

Dispositivo (*condanna* ovvero *assoluzione* o *proscioglimento*) . . . .
pene inflitte (specie, durata, ammontare) ovvero motivo legale dell'assoluzione o del proscioglimento . . . .
. . . .
. . . . art. . . . . . .
Indulto. Estensione e condizioni . . . .

Pena complessiva (specie, durata, ammontare) . . . .
. . . .
Sospensione condizionale (termine ed obblighi) o revoca precedente sospensione
. . . .
Non menzione della condanna . . . .
Dichiarazione abitualità, professionalità o tendenza . . . .
pel reato di . . . . art. . . . .
Misure di sicurezza applicate, sostituite o revocate . . . .
. . . . pel reato di . . . . art. . . . . . .
Concorso di pene . . . .
. . . .

Cancelleria del . . . . . . **Corte d'appello di** . . . . .

di . . . . . . (Data) . . . . 19. . .

Bollo

V° Il Cancelliere dirigente . . . .
(Firma del compilatore)

. . . . (Qualità) Cancelliere

---

7. Pene accessorie . . . .
. . . .
8. Concorso di pene . . . .
. . . .
9. Esecuzione . . . .
. . . .
. . . .
10. Non esecuzione . . . .
. . . .
11. Revoca della sospensione condizionale, della non menzione della condanna, della liberazione condizionale, ecc. . . . .
. . . .
12. Riabilitazione { Conceduta . . . . / Revocata . . . .

ANNOTAZIONI

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Condanne precedenti per delitti preveduti nei codici

(Autorità giudiziaria — Data della sentenza — Titolo del reato — Pena).

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Mod. N. 1 *bis* (B-C)
cm. 26 × 17,5.

MASCHIO - FEMMINA

1. Cognome	Anno 19 . . . .
Nome	Reg. gen. n. . . S. c. p. . . 19. . .
Soprannome	Elim. . . . . . 19. . . per . . . .
Padre (Nome, *di* o *fu*)	**Scheda pel casellario giudiziale** PENALE - DELITTI (DECISIONE DI CONDANNA)
Madre { Nome, *di* o *fu*) . . . . . Madre { Cognome	Rep. alf. N. . . . .

2. Nato in . . . . prov. (o Stato) di. . . . .
Circ. del Trib. di . . . . il . . . . 19. . .
Residente in . . . . prov. (o Stato) di. . . . .

3. Stato civile (celibe nubile, vedovo o coniugato)	. . . .
Filiazione (legittimo, illegittimo o legittimato .	. . . .
4. Istruzione. Analfabeta, con istruzione elementare o superiore all'elementare	. . . .
5. Occupazione o professione dell'iscritto	. . . .
Padrone, artigiano, dipendente, operaio o bracciante.	. . . .

6. DECISIONE IRREVOCABILE (sentenza o decreto) . . . . . del. . . . . . .
. . . . di . . . . circondario di . . . .
il . . . . 19. . . (presente, latitante, assente legittimo o contumace) . . . .
(detenuto, scarcerato, in libertà provvisoria o libero) . . . .
in seguito a (istruzione formale o sommaria o presentazione imputato all'udienza) . . . .

I. Reato. Titolo: . . . . art. . . . .
(tentato, continuato, in concorso di più persone) . . . .
. . . . art. . . . .
commesso il . . . . 19. . ; in . . . . prov. . . . .
aggravanti . . . . } . . . .
attenuanti . . . . } art. . . . .
diminuenti . . . . } . . . .
recidiva . . . . } . . . .
Dispositivo (condanna ovvero assoluzione o proscioglimento. } . . . .
pene inflitte (specie, durata, ammontare) ovvero motivo legale dell'assoluzione o del proscioglimento. } . . . .
. . . .
. . . . art. . . . .
Indulto. Estensione e condizioni. . . . .

II. **Reato**. Titolo . . . . art. . . . .
(tentato, continuato in concorso di più persone) . . . .
. . . . art. . . . .
commesso il . . . . 19. . .; in . . . . prov. . . . .
aggravanti . . . .
attenuanti . . . . art. . . . .
diminuenti . . . .
recidiva . . . .
Dispositivo (condanna ovvero assoluzione o proscioglimento) . . . .
pene inflitte (specie, durata, ammontare) ovvero motivo legale dell'assoluzione o del proscioglimento . . . .
. . . .
. . . . art. . . . .
Indulto. Estensione e condizioni . . . .

III. **Reato**. Titolo . . . . art. . . . .
(tentato, continuato, in concorso di più persone) . . . .
. . . . art. . . . .
commesso il . . . . 19. .; in . . . . prov. . . . .
aggravanti . . . .
attenuanti . . . . art. . . . .
diminuenti . . . .
recidiva . . . .
Dispositivo (condanna ovvero assoluzione o proscioglimento) . . . .
pene inflitte (specie, durata, ammontare) ovvero motivo legale dell'assoluzione o del proscioglimento . . . .
. . . .
. . . . art. . . . .
Indulto. Estensione e condizioni . . . .

IV. Reato. Titolo . . . . art. . . . .
(tentato, continuato, in concorso di più persone) . . . .
. . . . art. . . . .
commesso il . . . . 19. .; in . . . . prov. . . . .
aggravanti . . . .
attenuanti . . . . art. . . . .
diminuenti . . . .
recidiva . . . .
pene inflitte (specie, durata, ammontare) ovvero motivo legale dell'assoluzione o del proscioglimento . . . .
Dispositivo (condanna ovvero assoluzione o proscioglimento) . . . .
. . . .
. . . . art. . . . .
Indulto. Estensione e condizioni . . . .

Pena complessiva (specie, durata, ammontare) . . . .
. . . .
Sospensione condizionale (termine ed obblighi) o revoca precedente sospensione . . . .
Non menzione della condanna . . . .
Dichiarazione abitualità, professionale o tendenza . . . .
pel reato di . . . . art. . . . .
Misure di sicurezza applicate, sostituite o revocate . . . .
. . . . pel reato di . . . . art. . . . . . .
concorso di pene . . . .
. . . .

Cancelleria del . . . . | Bollo | CORTE D'APPELLO DI . . . .

di . . . . | (Data) . . . . 19 . . .

V° Il Cancelliere dirigente | . . . . (Firma del compilatore)

. . . . | (Qualità) . . . . . Cancelliere

---

7. Pene accessorie . . . .
. . . .
8. Concorso di pene . . . .
. . . .
9. Esecuzione . . . .
. . . .
. . . .
10. Non esecuzione . . . .
. . . .
11. **Revoca delle sospensione condizionale della non menzione, della condanna, della liberazione condizionale** . . . .
12. **Riabilitazione.** { Conceduta . . . . / Revocata . . . .

ANNOTAZION

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Mod. N. 1 *bis* (A B C)
cm. 26 × 17,5

MASCHIO - FEMMINA

1. Cognome.	Anno 19 . . . .
Nome.	Reg. gen. n. . . . .
Soprannome	**Intercalare N.** . . . .
Padre (Nome, di o fu)	**PENALE - DELITTI** (Decisione di condanna)
Madre { Nome. di o fu) . . . . . / Cognome.	**Rep. alf. N.** . . . .

2. Nato in. . . . . prov. (o Stato) di. . . . .
Circ. del Trib. di. . . . . il. . . . . 19. . .

DECISIONE IRREVOCABILE (sentenza o decreto). . . . . . . del. . . . . . .
. . . . di. . . . . in data . . . .

— Reato. Titolo. . . . . art. . . . .
(tentato, continuato, in concorso di più persone) . . . .
. . . . art. . . . .
commesso il. . . . . 19 . .; in. . . . . prov. . . . .
Aggravanti. . . . .
Attenuanti. . . . . art. . . . .
Diminuenti. . . . .
Recidiva. . . . .

Dispositivo (*condanna* ovvero ***assoluzione*** o *proscioglimento*). . . . .
pene inflitte (specie, durata, ammontare) ovvero motivo legale dell'assoluzione o del proscioglimento . . . .
. . . .
. . . . art. . . . .

Indulto. Estensione e condizioni . . . .

— Reato. Titolo. . . . . art. . . . .
(tentato, continuato, in concorso di più persone) . . . .
. . . . art. . . . .
commesso il. . . . . 19 . .; in. . . . . prov. . . . .
Aggravanti . . . .
Attenuanti. . . . . art. . . . .
Diminuenti . . . .
Recidiva. . . . .

Dispositivo (*condanna* ovvero ***assoluzione*** o *proscioglimento*) . . . .
pene inflitte (specie, durata, ammontare) ovvero motivo legale dell'assoluzione o del proscioglimento . . . .
. . . .
. . . .

Indulto. Estensione e condizioni: . . . .

— Reato. Titolo. art. . . . .
(tentato, continuato, in concorso di più persone). . . . .
. . . . art. . . . .
commesso il. . . . . 19 . .; in. . . . . prov. . . . .
Aggravanti. . . . .
Attenuanti. . . . . art. . . . .
Diminuenti . . . .
Recidiva . . . .

Dispositivo (*condanna* ovvero ***assoluzione*** o *proscioglimento*) . . . .
pene inflitte (specie, durata, ammontare) ovvero motivo legale dell'assoluzione o del proscioglimento . . . .
. . . .
. . . . art. . . . .

Indulto. Estensione e condizioni. . . . .

— Reato. Titolo. art. . . . .
(tentato, continuato, in concorso di più persone). . . . .
. . . . art. . . . .
commesso il . . . . 19 . .; in. . . . . prov. . . . .
Aggravanti. . . . .
Attenuanti. . . . . art. . . . .
Diminuenti . . . .
Recidiva . . . .

Dispositivo (*condanna* ovvero ***assoluzione*** o *proscioglinento*) . . . .
pene inflitte (specie, durata, ammontare) ovvero motivo legale dell'assoluzione o del proscioglimento . . . .
. . . .
. . . . art. . . . .

Indulto. Estensione e condizioni . . . .

Cancelleria del. . . . .
di . . . .
V° Il Cancelliere dirigente
. . . .

Bollo

CORTE D'APPELLO DI . . . . .
(Data). . . . . .19 . . .
. . . .
(Firma del compilatore)
(Qualità) . . . . . Cancelliere

Mod. N. 2 (B)
cm. 26 × 17,5

(Cartoncino arancione)

MASCHIO - FEMMINA

1. Cognome.	**Anno 19** . . . .
Nome	**Reg.** gen. n. . . . .
Soprannome	**Elim** . . . .
Padre (Nome, di o fu)	**Scheda pel casellario giudiziale**
Madre (Nome, di o fu)	**PENALE - DELITTI**
Madre (Cognome.	**(Decisione di proscioglimento)**
	Rep. alf. N. . . . .

2. **Nato** in . . . . prov. (o Stato) di . . . .

Circ. del Trib. di. . . . . il . . . . 19 . .

Residente in . . . . prov. (o Stato) di . . . .

3. Stato civile. Celibe, nubile, vedovo o coniugato	. . . .
5. Occupazione o professione dell'iscritto	. . . .

6. Decisione irrevocabile (sentenza). . . . . del . . . . . .

di. . . . . . . circondario di. . . . . il. . . . . 19 . .

Reato. Titolo. art.. . . . .

(tentato, continuato, in concorso di più persone) . . . .

. . . . art. . . . .

Aggravanti . . . .

Attenuanti . . . . art. . . . .

Diminuenti . . . .

Escludenti . . . .

Dispositivo (*proscioglimento o assoluzione*) . . . .

Motivo legale del proscioglimento o della assoluzione . . . . art. . . . .

. . . . art. . . . .

Misure di sicurezza applicate, revocate o sostituite: . . . .

. . . . art. . . . .

Revoca della pena accessoria. . . . . art. . . . .

applicata provv. con . . . . del. . . . .

di. . . . . il. . . . . 19 . .

Cancelleria del. . . . . CORTE D'APPELLO DI . . . . .

di. . . . . (Data. . . . . 19 . . .

Bollo

V° Il Cancelliere dirigente . . . .

(Firma de compilatore)

. . . . (Qualità). . . . . Cancelliere

7. Infermi di mente, intossicati, minorenni e sordomuti. Revoca del provvedimento di cui all'art. . . . del cod. pen. con decreto . . . .

. . . . 19. . . del. . . . .

. . . . di . . . .

8. Estinsione delle incapacità derivanti dalla decisione indicata alla rubrica 6, ai sensi dell'art. 601 del cod. proc. pen., dichiarata con ordinanza . . . . 19 . . .

del . . . .

ANNOTAZIONI

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Mod. N. 2 *bis* (B)
cm. 26 × 17,5

(Cartoncino arancione)

MASCHIO - FEMMINA

1. Cognome	Anno 19 . . . .
Nome	Reg. gen. n. . . . .
Soprannome	Elim. . . . . 19. . . per . . . .
Padre (Nome, di o fu)	**Scheda pel casellario giudiziale**
Madre {Nome, di o fu	**PENALE - DELITTI**
Madre {Cognome	(DECISIONE DI PROSCIOGLIMENTO)
	Rep. alf. N. . . . .

2. Nato in . . . . prov. (o Stato) di . . . .
Circ. del Trib. di . . . . il . . . . 19. . .
Residente in . . . . prov. (o Stato) di . . . .

3. Stato civile (celibe, nubile, vedovo o coniugato)	. . . .
5. Occupazione o professione dell'iscritto:	. . . .

6. DECISIONE IRREVOCABILE (sentenza) . . . . del . . . .
di . . . . circondario di . . . . il . . . . 19. . .

I. Reato. Titolo: . . . . art. . . . .
(tentato, continuato, in concorso di più persone) . . . .
. . . . art. . . . .

Aggravanti . . . . } . . . .
Attenuanti . . . . } art. . . . .
Diminuenti . . . . } . . . .
Escludenti . . . . } . . . .

Dispositivo (*proscioglimento* o *assoluzione*) . } . . . .
motivo legale del proscioglimento . . . . } . . . .
o dell'assoluzione. . . . . } . . . .
. . . . art. . . . .

II. Reato. Titolo: . . . . art. . . . .
(tentato, continuato, in concorso di più persone) . . . .
. . . . art. . . . .

Aggravanti . . . . } . . . .
Attenuanti . . . . } art. . . . .
Diminuenti . . . . } . . . .
Escludenti . . . . } . . . .

Dispositivo (*proscioglimento* o *assoluzione*) . } . . . .
motivo legale del proscioglimento . . . . } . . . .
o dell'assoluzione . . . . } . . . .
. . . . art. . . . .

III. Reato. Titolo: . . . . art. . . . .
(tentato, continuato, in concorso di più persone) . . . .
. . . . art. . . . .

Aggravanti . . . . } . . . .
Attenuanti . . . . } art. . . . .
Diminuenti . . . . } . . . .
Escludenti . . . . } . . . .

Dispositivo (*proscioglimento* o *assoluzione*) . } . . . .
motivo legale del proscioglimento . . . . } . . . .
o dell'assoluzione . . . . } . . . .
. . . . art. . . . .

IV. Reato. Titolo: . . . . art. . . . .
(tentato, continuato, in concorso di più persone) . . . .
. . . . art. . . . .

Aggravanti . . . . } . . . .
Attenuanti . . . . } art. . . . .
Diminuenti . . . . } . . . .
Escludenti . . . . } . . . .

Dispositivo (*proscioglimento* o *assoluzione*) . } . . . .
motivo legale del proscioglimento . . . . } . . . .
o dell'assoluzione . . . . } . . . .
. . . . art. . . . .

V. Reato. Titolo: . . . . art. . . . .
(tentato, continuato, in concorso di più persone) . . . .
. . . . art. . . . .

Aggravanti . . . . } . . . .
Attenuanti . . . . } art. . . . .
Diminuenti . . . . } . . . .
Escludenti . . . . } . . . .

Dispositivo (*proscioglimento* o *assoluzione*) . } . . . .
motivo legale del proscioglimento . . . . } . . . .
o dell'assoluzione . . . . } . . . .
. . . . art. . . . .

Mon. N. 2-*bis* (interc. B)
cm. 26 × 17,5

(Cartoncino arancione)

1. Cognome:	Anno 19. . . . .
Nome:	Reg. gen. n. . . . .
Soprannome:	**Intercalare n.** . . . .
Padre (Nome, *di* o *fu*)	PENALE - DELITTI (DECISIONE DI PROSCIOGLIMENTO)
Madre (Nome, *di* o *fu*) . . . . . / (Cognome)	**Rep. alf. N.** ....

2. Nato in . . . . prov. (o Stato) di . . . .

Circ. del Trib. di . . . . il . . . . 19 . .

Decisione irrevocabile (sentenza) . . . . del . . . .

. . . . . di . . . . circondario di . . . .

— Reato. Titolo: . . . . art. . . . .

(tentato, continuato, in concorso di più persone) . . . .

. . . . art. . . . .

Aggravanti
Attenuanti
Diminuenti
Escludenti . . . . art. . . . .

Dispositivo (proscioglimento o assoluzione) . . . .

motivo legale del proscioglimento . . . .

o **dell'assoluzione** . . . .

. . . . art. . . . .

— Reato. Titolo: . . . . art. . . . .

(tentato, continuato, in concorso di più persone) . . . .

. . . . art. . . . .

Aggravanti
Attenuanti
Diminuenti
Escludenti . . . . art. . . . .

Dispositivo (proscioglimento o assoluzione) . . . .

motivo legale del proscioglimento . . . .

o **dell'assoluzione** . . . .

. . . . art. . . . .

— Reato. Titolo: . . . . art. . . . .

(tentato, continuato, in concorso di più persone) . . . .

. . . . art. . . . .

Aggravanti
Attenuanti
Diminuenti
Escludenti . . . . art. . . . .

Dispositivo (proscioglimento o assoluzione) . . . .

motivo legale del proscioglimento . . . .

o **dell'assoluzione** . . . .

. . . . art. . . . .

— Reato. Titolo: . . . . art. . . . .

(tentato, continuato, in concorso di più persone) . . . .

. . . . art. . . . .

Aggravanti
Attenuanti
Diminuenti
Escludenti . . . . art. . . . .

Dispositivo (proscioglimento o assoluzione) . . . .

motivo legale del proscioglimento . . . .

o **dell'assoluzione** . . . .

. . . . art. . . . .

Cancelleria del . . . .

di . . . .

V° Il Cancelliere dirigente

. . . .

Bollo

Corte d'appello di . . . . .

(Data) . . . . 19. .

. . . .
(Firma del compilatore)

(Qualità). . . . . . **Cancelliere**

Mod. n. 3 (B)
cm. 26×17,5

(Cartoncino giallo)

MASCHIO - FEMMINA

1. **Cognome**
   Nome
   Soprannome
   Padre (Nome *di o fu*)
   Madre { (Nome *di o fu*) / (Cognome

Anno 19
Reg. gen. n. .... C. c. .... 19...
Elim. ...... 19. . per

Scheda pel Casellario giudiziale
PENALE-CONTRAVVENZIONI

Rep. All. N. ....

2. Nato in .... prov. (o Stato) di
   Circ. del Trib. di .... il .... 19. . .
   Residente in .... prov. (o Stato) di
5. Occupazione o professione dell'iscritto

6. DECISIONE IRREVOCABILE (sentenza e decreto) .... del ....
   di .... circ. di .... il .... 193. .

Reato. Titolo
.... art.

Aggravanti / Attenuanti / Diminuenti / Escludenti .... art.

Dispositivo (proscioglimento o assoluzione ovvero condanna)

motivo legale del proscioglimento o dell'assoluzione, ovvero pene inflitte (specie, durata, ammontare).

.... art.

Sospensione condizionale. Termine ed obblighi, o revoca
.... art.

Non menzione della condanna .... art.
Dichiarazione abitualità o professionalità .... art.
Misure di sicurezza applicate, sostituite o revocate
.... art.
Concorso di pene .... art.
Indulto. Estensione e condizioni

Cancelleria del ....
di ....
V° Il Cancelliere dirigente

Bollo

Corte d'Appello di ......
(Data) .... 19. .
(Firma del compilatore)
(Qualità) ..... Cancelliere

7. Pene accessorie
8. Concorso di pene
9. Esecuzione
10. Non esecuzione
11. **Revoca della sospensione condizionale, della non menzione della condanna** della liberazione condizionale
12. Riabilitazione { **Conceduta** / **Revocata**

ANNOTAZIONI

Mod. N. 3-*bis* (B) (*Cartoncino giallo*)
cm. 23 × 17,5

MASCHIO - FEMMINA

1. Cognome . . . .
Nome . . . .
Soprannome . . . .
Padre (Nome, *di* o *fu*) . . . . .
Madre (Nome, *di* o *fu*) . . . . . (Cognome) . . . . . .

Anno 19. . N. . . . .
Reg. gen. n. . . . C. c. . . . 19. .
Elim. . . . . . . 19. . per . . . .

Scheda pel casellario giudiziale
PENALE-CONTRAVVENZIONI

Rep. alf. N. . . . .

2. Nato in . . . . prov. (o Stato) di . . . .
Circ. del Trib. di . . . . il . . . . 19. .
Residente in . . . . prov. (o Stato) di . . . .
5. Occupazione o professione dell'iscritto . . . .

6. Decisione irrevocabile (Sentenza o decreto) . . . . del. . . .
. . . . di . . . . circ. di . . . . . il . . . . . 19. .

I. Reato. - Titolo . . . .
. . . . art. . . . .
Aggravanti / Attenuanti / Diminuenti / Escludenti . . . . art. . . . .
Dispositivo (proscioglimento o assoluzione ovvero condanna) . . . .
Motivo legale del proscioglimento o dell'assoluzione, ovvero pene inflitte (specie, durata, ammontare) . . . .
. . . . art. . . . .
Indulto. Estensione e condizioni . . . .

II. Reato. - Titolo . . . .
. . . . art. . . . .
Aggravanti / Attenuanti / Diminuenti / Escludenti . . . . art. . . . .
Dispositivo (proscioglimento o assoluzione ovvero condanna) . . . .
Motivo legale del proscioglimento o dell'assoluzione, ovvero pene inflitte (specie, durata, ammontare) . . . .
. . . . art. . . . .
Indulto. Estensione e condizioni . . . .

III. Reato. - Titolo . . . .
. . . . art. . . . .
Aggravanti / Attenuanti / Diminuenti / Escludenti . . . . art. . . . .
Dispositivo (proscioglimento o assoluzione ovvero condanna) . . . .
Motivo legale del proscioglimento o dell'assoluzione, ovvero pene inflitte (specie, durata, ammontare) . . . .
. . . . art. . . . .
Indulto. Estensione e condizioni . . . .

IV. Reato. - Titolo . . . .
. . . . art. . . . .
Aggravanti / Attenuanti / Diminuenti / Escludenti . . . . art. . . . .
Dispositivo (proscioglimento o assoluzione ovvero condanna) . . . .
Motivo legale del proscioglimento o dell'assoluzione, ovvero pene inflitte (specie, durata, ammontare) . . . .
. . . . art. . . . .
Indulto. Estensione e condizioni . . . .

V. Reato. - Titolo . . . .
. . . . art. . . . .
Aggravanti / Attenuanti / Diminuenti / Escludenti . . . . art. . . . .
Dispositivo (proscioglimento o assoluzione ovvero condanna) . . . .
Motivo legale del proscioglimento o dell'assoluzione, ovvero pene inflitte (specie, durata, ammontare) . . . .
. . . . art. . . . .
Indulto. Estensione e condizioni . . . .

VI. Reato. - Titolo . . . .
. . . . art. . . . .
Aggravanti / Attenuanti / Diminuenti / Escludenti . . . . art. . . . .

Dispositivo (proscioglimento o assoluzione ovvero condanna) . . . .

. . . .

Motivo legale del proscioglimento o dell'assoluzione, ovvero pene inflitte (specie, durata, ammontare) . . . .

. . . . art. . . . .

Indulto. Estensione e condizioni . . . .

VII. Reato. - Titolo . . . .

. . . . art. . . . .

Aggravanti / Attenuanti / Diminuenti / Escludenti . . . . art. . . . .

Dispositivo (proscioglimento o assouzione ovvero condanna) . . . .

. . . .

Motivo legale del proscioglimento o dell'assoluzione, ovvero pene inflitte (specie, durata, ammontare) . . . .

. . . . art. . . . .

Indulto. Estensione e condizioni . . . .

VIII. Reato. - Titolo . . . .

. . . . art. . . . .

Aggravanti / Attenuanti / Diminuenti / Escludenti . . . . art. . . . .

Dispositivo (proscioglimento o assoluzione ovvero condanna) . . . .

. . . .

Motivo legale del proscioglimento o dell'assoluzione, ovvero pene inflitte (specie, durata, ammontare) . . . .

. . . . art. . . . .

Indulto. Estensione e condizioni . . . .

Pena complessiva (specie, durata, ammontare) . . . .
. . . . art. . . . .
Sospensione condizionale. Termine ed obblighi, o revoca . . . . .
. . . . art. . . . .
Non menzione della condanna . . . . art. . . . .
Dichiarazione abitualità o professionalità . . . . art. . . . . .
Misure di sicurezza applicate, sostituite o revocate . . . . .
. . . . art. . . . .
Concorso di pene . . . . art. . . . .

Cancelleria del . . . . Corte d'Appello di . . . . . .

di . . . . (Data) . . . . 19. .

Bollo

V° Il Cancelliere dirigente . . . .

. . . . (Firma del compilatore)

(Qualità) . . . . . Cancelliere

---

7. Pene accessorie . . . .
. . . .
8. Concorso di pene . . . .
. . . .
9. Esecuzione . . . .
. . . .
10. Non esecuzione . . . .
. . . .
11. Revoca della sospenzione condizionale, della non menzione della condanna, della liberazione condizionale. . . . .
2. Riabilitazione { Conceduta . . . . / Revocata. . . . .

ANNOTAZIONI

. . . .
. . . .
. . . .

Mod. N. 4 (B)
cm. 26 × 17,5

MASCHIO - FEMMINA

1. Cognome	Anno 19. . . . . N. . . . .
Nome	Registro speciale N. . . . .
Soprannome	Elim.. . . . . 19 . . per . . . . . .
Padre (Nome, *di* o *fu*).	**Scheda pel casellario giudiziale**
Madre (Nome, *di* o *fu*).	Misure di sicurezza e pene accessorie
Madre (Cognome.	Rep. Alf. n...........

2. Nato in . . . . prov. (o Stato) di . . . .
Circ. del Trib. di . . . . il . . . . 19 . .
Residente in. . . . . prov. (o Stato) di . . . .
3. Professione . . . .

4. DECISIONE (Sentenza o Decreto) . . . . in data . . . . . . 19 . .
del . . . . di. . . . .
Circondario di . . . .
Reato - Titolo. . . . .
. . . . art. . . . .
Dispositivo . . . .
. . . .
. . . .

Cancelleria del. . . . . . . — Bollo — Corte d'Appello di. . . . .
(Data). . . . . .19 . .
Vo il Cancelliere dirigente . . . .
(Firma del compilatore)
. . . . (Qualità) . . . . Cancelliere

5. Revoca (Sentenza o Decreto) . . . . . . in data . . . . 19 . .
del . . . .

Mod. N. 5 (B)
cm. 26 × 17.5

(Cartoncino rosa)

MASCHIO - FEMMINA

1. Cognome:	Anno 19 . . . . . N. . . . .
Nome:	Registro speciale N. . . . .
Soprannome:	Elim. . . . . . 19 . . per . . . . .
Padre (Nome, *di* o *fu*):	**Scheda pel casellario giudiziale**
Madre (Nome, *di* o *fu*):	CIVILE
Madre (Cognome):	Rep. Alf. n............

2. Nato in . . . . prov. (o Stato) di . . . .
Circ. del Trib. di . . . . il . . . . 19 . .
Residente in . . . . prov. (o Stato) di . . . .
3. Professione . . . .
4. DECISIONE (Sentenza, Ord. o Decr.). . . . . in data . . . . 19 .
del . . . . di . . . .
Dispositivo (interdizione, inabilitazione, ricovero in un manicomio o in un riformatorio) . . . .
. . . .
. . . .

Cancelleria del. . . . . . . — Bollo — CORTE D'APPELLO DI. . . . . .
(Data) . . . . 19. . .
Vo il Cancelliere dirigente . . . .
(Firma del compilatore)
. . . . (Qualità) . . . . Cancelliere

5. Revoca (Sentenza o Decreto) . . . . in data . . . . .19 . .
del . . . .

Mod. N. 6 (B) cm. 26 × 17,5 — *(Cartoncino cenere)*

MASCHIO-FEMMINA

1. Cognome . . . . Nome . . . . Soprannome . . . . Padre (Nome, *di* o *fu*) . . . . . . Madre (Nome, *di* o *fu*) . . . . / (Cognome):	Anno 19 . . . Reg. N. . . . Elimin. . . . . . 19. . per . . . . **Scheda pel casellario giudiziale** FALLIMENTI Rep. alf. N. . . . .

2. Nato in . . . . prov. (o Stato) di . . . .
Circ. del Trib. di . . . . il . . . . 19. .
Residente in . . . . prov. (o Stato) di . . . .
3. Commercio (specie) . . . .
Posizione nel commercio . . . .
4. Dichiarazione di fallimento pronunziata il . . . . 19. .
dal Trib. di . . . . Corte d'Appello di . . . .
5. Omologazione del concordato – Sentenza . . . . 19. .
6. Cancellazione dall'albo dei falliti – Sentenza . . . . 19. .
7. Revoca della sentenza dichiarativa – Sentenza . . . . 19. .

Cancelleria del Tribunale
di . . . .
V° Il CANCELLIERE DIRIGENTE
. . . .

Bollo

CORTE D'APPELLO
di . . . .
Data . . . . 19 . .
. . . .
(Firma del compilatore)
(Qualità) . . . Cancelliere

ANNOTAZIONI.

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Mod. N. 3-*bis* (B) cm. 26 × 17,5 — *(Cartoncino cenere)*

MASCHIO - FEMMINA

1. Cognome: . . . . Nome . . . . Soprannome . . . . Padre (Nome *di* o *fu*) . . . . . . Madre (Nome *di* o *fu*) . . . . . / (Cognome)	Anno 19 . . . . Reg. N.. . . . . Elim. . . . . 19 . . per . . . . **Scheda pel casellario giudiziale.** PICCOLI FALLIMENTI Rep. Alf. n. . . . .

2. Nato in . . . . prov. (o Stato) di . . . .
Circ. del Trib. di . . . . il . . . . 19 . .
Residente in . . . . prov. (o Stato) di . . . .
3. Commercio (specie) . . . .
Posizione nel commercio . . . .
4. Procedura del piccolo fallimento iniziata il (data del decreto presidenziale) .
. . . .
avanti il Pretore di . . . .
5. Considerato fallito nei termini dell'art. 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197:
a) perchè respinte le proposte di concordato giusta verbale del (data) .
. . . . 19 . . avanti il Pretore di . . . .
b) perchè annullato il concordato (data) . . . . 19 . . con sentenza in data . . . . 19 . . del Tribunale di . . . .
c) perchè condannato con sentenza . . . . 19 . . del (Autorità giudiziaria) . . . . di . . . . per il reato di . . . .
d) per altro motivo . . . .
. . . .
6. Cancellazione dall'albo dei falliti. Venne accordata con sentenza in data . . . . 19 . . del Tribunale di . . . .

La presente scheda è stata compilata in seguito a disposizione data dal Presidente del Tribunale con provvedimento in data . . . . . 19 . . .

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE
di . . . .
V° il Cancelliere dirigente
. . . .

Bollo

CORTE D'APPELLO DI . . . . .
(DATA) . . . . 19. .
. . . .
(Firma del compilatore)
(Qualità). . . . . .Cancelliere

Mod. N. 8 (B)
cm 26 × 17,5

(Cartoncino verde)

MASCHIO - FEMMINA

1. Cognome	Anno 19. . . . N. . . . .
Nome	Registro speciale N. . . . .
Soprannome:	Elim. . . . . . . 19 . . per . . . .
Padre (Nome, *di* o *fu*)	**Scheda pel casellario giudiziale**
Madre (Nome, *di* o *fu*) . . .	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Madre (Cognome)	Rep. alf. N. ....

2. Nato in . . . . prov. (o Stato) di . . . .

Circ. del Trib. di . . . . il . . . . 19 . . . . .

Residente in . . . . prov. (o Stato) di . . . .

3. Professione . . . .

4. Con Decreto del . . . . in data . . . . 19 . . .

è stata ordinata . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Capo dell'Ufficio

. . . .

Bollo

CASELLARIO CENTRALE

(Data) . . . . 19 . .

. . . .

(Firma del compilatore)

(Qualità) . . . . Cancelliere

ANNOTAZIONI.

. . . .

. . . .

. . . .

MODELLO N. 9 CM. 12 × 7.

Cognome ....

Nome ....

Soprannome ....

Padre ....

Madre ....

NASCITA

in ....

(Prov.) ....

il ....

Circ. di ....

N. ....

Mod. N. 10
cm. 26 × 17,5

MASCHIO - FEMMINA

. . . .

. . . .

VEDI

Cognome . . . .

Nome . . . .

Soprannome . . . .

Padre (Nome, *di* o *fu*) . . . . . .

Madre (Nome, *di* o *fu*) . . . . .
(Cognome) . . . .

Anno 19. . . .

Casellario giudiziale

SCHEDA DI RICHIAMO

Nato in . . . . prov. (o Stato) di . . . .

Circ. del Trib. di . . . . il . . . . 19. . .

Casellario Giudiziale - Copertina per schede multiple

Modello N. 11
cm. 26 × 18

(Cartoncino cenere)

MASCHIO - FEMMINA

Cognome . . . .

Nome . . . .

Soprannome . . . .

Paternità . . . .

Nato il . . . . 1. . . in . . . .

ELENCO DELLE SCHEDE

al nome della persona suindicata

(ORDINE CRONOLOGICO)

1. Decisione . . . . 1 . . . in materia . . . .
2. Id. . . . . 1 . . . id. . . . .
3. Id. . . . . 1 . . . id. . . . .
4. Id. . . . . 1 . . . id. . . . .
5. Id. . . . . 1 . . . id. . . . .
6. Id. . . . . 1 . . . id. . . . .
7. Id. . . . . 1 . . . id. . . . .
8. Id. . . . . 1 . . . id. . . . .
9. Id. . . . . 1 . . . id. . . . .
10. Id. . . . . 1 . . . id. . . . .
11. Id. . . . . 1 . . . id. . . . .
12. Id. . . . . 1 . . . id. . . . .
13. Id. . . . . 1 . . . id. . . . .
14. Id. . . . . 1 . . . id. . . . .
15. Id. . . . . 1 . . . id. . . . .

(penale, civile o commerciale, amministrativa)

Modello N. 12
cm. 27 × 18

ANNO . . . .
Reg. n. . . . .

N. . . . .

FOGLIO COMPLEMENTARE PER IL CASELLARIO GIUDIZIALE

Esecuzione di pene detentive.

(Art. 14, n. 1, lett. *a*) - R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Direzione dell'Istituto di prevenzione e di pena o Pretura di . . . .

(Cognome e Nome) . . . .
(*di* o *fu*) . . . . e (*di* o *fu*) . . . .
nato . . il . . . . 19 . . in . . . . circondario (o Stato) di . . . . condannat . con sentenz . (Autorità e data)
. . . .
. . . .
alla pena detentiva del . . . .
per (durata) . . . . siccome colpevole de . . reat . . di
. . . .
ha scontata la pena suddetta o la pena di . . . .
del . . . . detratti . . . .
di carcerazione preventiva sofferta, ne . stabiliment . penal . di . . . .
. . . .
. . . . dal . . . . 19 . . al . . . . . 19 . .

ovvero:

essendo stato revocato con ordinanza del . . . .
in data . . . . 19 . . (l'amnistia, l'indulto, la grazia, la sospensione della pena. la liberazione condizionale) . . . .
il condannato ha scontata l'intera pena suindicata o della medesima i residui
. . . . dal . . . . 19 . . al . . . . .
. . . . 19 . . ne . stabiliment . penal . di . . . .

Data . . . . 19 . . .

Bollo

Firma . . . .

Qualità . . . .

Ne fu presa nota nel casellario del circondario di nascita.

Data . . . . 19 . . .

Bollo

Firma . . . .

Qualità. . . . .

Modello n. 13
cm. 27 × 18

ANNO . . . .
Reg. n. . . . .

N. . . . .

FOGLIO COMPLEMENTARE PER IL CASELLARIO GIUDIZIALE

Pene pecuniarie.

(art. 586 codice proc. pen. e 14 n. 1 lett *a*) - del R. decreto 18 giugno 1931 n. 778)

(Autorità giudiziaria) . . . .

Corte d'Appello di. . . . .

Cognome e nome . . . .
(*di* o *fu*) . . . . e (*di* o *fu*) . . . .
nat . . il . . . . 19 . . in . . . . circondario
(o Stato) di . . . . condannat . . dal . . . .
di . . . . Corte d'appello di . . . .
con sentenza . . . . 19 . . all . . pen. . . d . . . . . .
(durata) . . . . e d . . . .
(ammontare) . . . . per i . . reat . . di . . . .
. . . .
ha soddisfatto la pena pecuniaria col pagamento di lire . . . .
avvenuto il . . . . 19 . .

(*ovvero*)

Non avendo . . l . . condannat . . dopo la notificazione del precetto, avvenuta il . . . . 19 . . , eseguito il pagamento (totale o residuo) . . . . nella somma di . . . .
la pena pecuniaria venne convertita in . . . .
per giorni . . . . con provvedimento del . . . .
di . . . . (data) . . . . 19 . . espiata dal giorno
. . . . 19 . . al giorno . . . . 19 . . . . .

(Data) . . . . 19 . . .

Bollo

Firma . . . .

Qualità . . . .

Ne fu presa nota nel casellario del circondario di nascita.

(Data) . . . . 19 . . .

Bollo

Firma. . . . .

Qualità . . . .

Modello N. 14
cm. 27 × 18

ANNO . . . . N. . . . . .

FOGLIO COMPLEMENTARE PER IL CASELLARIO GIUDIZIALE

Esecuzione della pena detentiva nella quale fu convertita la pena pecuniaria.

(Art. 14, n. 1, lett. *a*) - R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Direzione dello stabilimento di prevenzione e di pena o Pretura di . . . .

(Cognome e nome) . . . .
(*di* o *fu*) . . . . e (*di* o *fu*) . . . .
nat . il . . . . 19 . . in . . . . circondario
(o Stato) di . . . . condannat . . dal . . . .
di . . . . Corte d'Appello di . . . . con
decisione, in data . . . . 19 . . alla pena detentiva di . . .
. . . .
ed alla pena pecuniaria di . . . .
per i . reat . di . . . .
. . . .
non avendone eseguito il pagamento (totale o residuo) . . . .
nella somma di . . . . ed essendo quindi stata convertita la pena pecuniaria in . . . . per la durata di giorni . .
. . . . cominciò a scontare questa pena il . . . .
. . . . 19 . . per (compimento di esecuzione o pagamento della residua pena pecuniaria) . . . .
. . . .
. . . .

(Data) . . . . 19 . . .

Bollo

Firma . . . .

Qualità . . . .

Ne fu presa nota nel circondario del casellario di nascita.

(Data) . . . . 19 . . .

Bollo

Firma . . . .

Qualità . . . .

Modello N. 15.
cm. 27 × 18

ANNO . . . .
Reg. n. N. . . . . .

FOGLIO COMPLEMENTARE PER IL CASELLARIO GIUDIZIALE

Decessi.

(Art. 14 lett. *b* e 38 R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Direzione dell'Istituto di prevenzione e di pena o Autorità giudiziaria di . . . .

(Cognome e nome) . . . .
(*di* o *fu*) . . . . e (*di* o *fu*) . . . .
nat . . il . . . . 19 . . in . . . . circondario
(o Stato) di . . . . condannato con sentenza . . . . . . 19 . .
del . . . . di . . . . è mort .
il . . . . 19 . . . . nel (carcere giudiziario, stabilimento penale, manicomio giudiziario o riformatorio) . . . .
di . . . . ovvero in . . . .

(Data) . . . . 19 . . . .

Bollo

Firma . . . .

Qualità . . . .

Ne fu presa nota nel casellario del circondario di nascita, e provveduto all'eliminazione dell . . relativ . . sched . ., che si unisc. . . . .

Bollo

Firma . . . .

Qualità . . . .

Modello N. 16
cm. 27 × 18

ANNO. . . .
Reg. n. . . . N. . . . .

FOGLIO COMPLEMENTARE PER IL CASELLARIO GIUDIZIALE

Amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale, remissione di querela, ecc. ecc.

(Art. 14, n. 1 lett. *b* R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

(Autorità giudiziaria) . . . .

Cognome e nome . . . .
(*di* o *fu*) . . . . e (*di* o *fu*) . . . .
nat . . il . . . . 19 . . in . . . . circondario
(o Stato) di . . . . condannat . . dal . . . .
di . . . . Corte d'Appello di . . . . con
sentenz . . . . 19 . . all . . pen. . . d . . . .
. . . .

la pena suddetta non venne eseguita, ovvero . . . .
della pena detentiva suddetta non furono scontati e . . . .
della pena pecuniaria suddetta non furono pagate per:

1° amnistia o indulto concesso con R. decreto . . . . 19 . .
applicato con declaratoria del . . . . in data . . . . . 19 .
condizioni. . . . .

2° grazia sovrana concessa con R. decreto . . . . 19 . .
specie ed estensione . . . .
condizioni: . . . .

3° liberazione condizionale concessa con decreto ministeriale . . . . . .
. . . . 19 . . condizioni . . . .

4° estinzione della pena per remissione di querela od altra causa . . . .
. . . .
. . . . dichiarata con ordinanza in data . . .
. . . . . . 19 . . del . . . .

Data . . . . 19 . . .

Bollo

Firma . . . .

Qualità . . . .

Ne fu presa nota nel casellario del circondario di nascita.

Data . . . . 19 . . .

Bollo

Firma . . . .

Qualità . . . .

Modello N. 17
cm. 27 × 18

ANNO. . . .
Reg. n. . . . N. . . . .

FOGLIO COMPLEMENTARE PER IL CASELLARIO GIUDIZIALE

Pene accessorie

(Art 587 codice di proc. pen. e 14 n. 1 lett. *c.* — R. decreto 18 giugno 1931 n. 778)

R. Procura o R. Pretura di . . . .

Cognome e nome . . . .
(*di* o *fu*) . . . . e (*di* o *fu*) . . . .
nat . . il . . . . 19 . . in . . . . circondario
(o Stato) di . . . . condannato dal . . . .
di . . . . Corte d'Appello di . . . .
con sentenza . . . . 19 . . alla pena di . . . .
. . . .
per i . . reat . . . .
. . . .
. . . .

Con provvedimento del . . . . in data . . . . . . 19 .
è stato dichiarato che la pena accessoria che consegue alla condanna suindicata è quella della . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Data . . . . 19 . . .

Bollo

Firma . . . .

Qualità . . . .

Ne fu presa nota nel casellario del circondario di nascita.

Data . . . . 19 . . .

Bollo

Firma . . . .

Qualità . . . .

Modello N. 18
cm. 27 × 18

ANNO . . . .
Reg. n. . . .
N. . . . .

FOGLIO COMPLEMENTARE PER IL CASELLARIO GIUDIZIALE

Concorso di pene

(art. 582 Cod. proc. pen. e 14, n. 1, lett. *d*) - R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

(Autorità giudiziaria) . . . .
Corte d'Appello di . . . .

Cognome e nome . . . .
(*di* o *fu*) . . . . e (*di* o *fu*) . . . .
nat. . il . . . . 19. . in . . . . circondario
(o Stato) di . . . . condannat. . con le seguenti sentenze:
1° (data) . . . . 19. . (Autorità giudiziaria) . . . . di . . . .
alla pena di . . . . per i. . reat. . di . . . .
2° (data) . . . . 19. . (Autorità giudiziaria) . . . . di . . . .
alla ena di . . . . per i. . reat. . di . . . .
3° (data) . . . . 19. . (Autorità giudiziaria) . . . . di . . . .
alla pena di . . . . per i. . reat. . di . . . .
4° (data) . . . . 19. . (Autorità giudiziaria) . . . . di . . . .
alla pena di . . . . per i. . reat. . di . . . .
con provvedimento del . . . . di . . . . in data . . . . . . 19. .
a termini dell'articolo 582 del cod. di proc. pen. ed in applicazione delle norme sul concorso delle pene, stabilite negli articoli 71 e seguenti del codice penale, fu disposto che deve scontare la pena unica di . . . .
. . . .

Data . . . . 19. . .

Bollo

Firma . . . .
Qualità . . . .

Ne fu presa nota nel casellario del circondario di nascita.

Data . . . . 19. . .

Bollo

Firma . . . .
Qualità. . . . .

Modello N. 19
cm. 27×18

ANNO . . . . .
Reg. n. . . . .
N. . . . .

FOGLIO COMPLEMENTARE PER IL CASELLARIO GIUDIZIALE

Revoca della sospensione cond., della non menzione nel certificato, della liberazione, amnistia, indulto e grazia condizionale.

(Art. 590 codice proc. pen. e 14 n 1 lett. *e* del R. decreto 18 giugno 1931 n. 778).

(Autorità giudiziaria) . . . .

Cognome e nome . . . .
(*di* o *fu*) . . . . e (*di* o *fu*) . . . .
nat . . il . . . . 19 . . in . . . . circondario
(o Stato) di . . . . condannat . . con sentenza in data . . .
. . . . 19 . . del . . . . di . . . .
alla pena . . . .
col beneficio della . . . .
pel reat . . . .
il condannato fu ammesso alla liberazione condizionale, ovvero al medesimo fu concesso l'amnistia, l'indulto o la grazia condizionale . . . .
. . . .
con ordinanza del . . . . di . . . .
in data . . . . 19 . . fu revocata . . . .
. . . .
. . . .

Data . . . . 19 . . .

Bollo

Firma. . . . .
Qualità. . . . .

Ne fu presa nota nel casellario del circondario di nascita.

Data . . . . 19 . . .

Bollo

Firma . . . .
Qualità . . . .

Modello N. 20
cm. 27×18

ANNO . . . . . .

Reg. n. . . . . . N. . . . .

FOGLIO COMPLEMENTARE PER IL CASELLARIO GIUDIZIALE

Revoca o modificazione di pene accessorie applicate provvisoriamente e di misure di sicurezza.

(Art. 14, n. 1, lett. *f*, primo capov.) - R. decreto 18 giugno 1931, n. 778)

(Cognome e nome) . . . .
(*di* o *fu*) . . . . e (*di* o *fu*) . . . .
nat . . il . . . . 19. . . in . . . . circondario
(o Stato) di . . . . con decisione (sentenza o decreto) . . . . . .
del . . . . di . . . . in data . . . . .
. . . . 19 . . fu applicata la misura di sicurezza (indicare se provv.) . . . .
. . . . ovvero
fu applicata provv. la pena accessoria della . . . .
. . . .
con decisione (sentenza o decreto) . . . . del . . . .
di . . . . in data . . . . 19 . . la misura di
sicurezza ovvero la pena accessoria succitata . . . .
. . . . fu revocata ovvero fu sostituita con quella del .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

(Data) . . . . 19 . . .

Bollo

Firma . . . .

Qualità . . . .

Ne fu presa nota nel casellario del circondario di nascita.

(Data) . . . . 19 . . .

Bollo

Firma . . . .

Qualità . . . .

Modello N. 21
cm. 27 × 18

ANNO . . . .
Reg. n. . . . .

N. . . . .

FOGLIO COMPLEMENTARE PER IL CASELLARIO GIUDIZIALE

Riabilitazione - Concessione o revoca

(Art. 599 e seg. codice proc. pen. e 14 n. 1, lett. *g* R. decreto 18 giugno 1931 n. 778)

(Autorità giudiziaria) . . . .
Corte d' Appello di . . . .

Cognome e nome . . . .
(*di* o *fu*) . . . . e (*di* o *fu*) . . . .
nat . . il . . . . 19 . . in . . . . circondario
(o Stato) di . . . . (condannat. alla pena di, ovvero prosciolt .)
. . . . con decisione .
. . . . 19 . . d . . . (Autorità giudiziaria) . . . .
. . . . . . di . . . . Corte d'Appello di . . . . .
. . . . per i . . reat . . di . . . . ottenne
con sentenza della Corte d'Appello di . . . . in data . .
. . 19 . . la riabilitazione ovvero con ordinanza del . . . .
di . . . . in data . . . . 19 . . la estinzione delle incapacità derivanti da sentenze di proscioglimento ovvero la riabilitazione già conceduta con sentenza della Corte d'Appello di . . . .
in data . . . . 19 . . . è stata revocata con (sentenza od ordinanza) . . . . del . . . . di . .
. . . . in data . . . . 19 . . .

(Data) . . . . 19 . . .

Bollo

Firma . . . .

Qualità . . . .

Ne fu presa nota nel casellario del circondario di nascita.

Bollo

Firma . . . .

Qualità . . . .

Modello N. 22
cm. 27×18

ANNO . . . .
Reg. n. . . . N. . . . .

FOGLIO COMPLEMENTARE PER IL CASELLARIO GIUDIZIALE

Pluralità di condanne

(Art. 579 del codice di proc. pen. e 14 n. 1 lett. *h* del R. decreto 18 giugno 1931 n. 778)

Corte di Cassazione del Regno

Cognome e nome . . . .
(*di* o *fu*) . . . . e (*di* o *fu*) . . . .
nat . . il . . . . 19 . . in . . . . circondario
(o Stato) di . . . . ondannato pel reato di . . . .
1° con decisione irrevoc. (sentenza o decreto) . . . . . . del . . . .
di . . . . . . in data . . . . . . 19 . . di condanna alla pena della . . . .
2° con decisione irrevoc. (sentenza o decreto) . . . . . . del . . . . .
di . . . . . . in data . . . . . . 19 . . di condanna alla pena della . . . .
3° con decisione irrevoc. (sentenza o decreto) . . . . . . del . . . .
di . . . . . . in data . . . . . . 19 . . di condanna alla pena della . . . .
4° con decisione irrevoc. (sentenza o decreto) . . . . . . del . . . .
di . . . . . . in data . . . . . . 19 . . di condanna alla pena della . . . .
Con ordinanza in data . . . . 19 . . della corte di cassazione è stato dichiarato che fra le suindicate decisioni devesi eseguire quella contrassegnata col n. . . . .

Roma, addì . . . . 19 . . .

Bollo

Firma. . . . .
Qualità. . . . .

Ne fu presa nota nel casellario del circondario di nascita.

(Data) . . . . 19 . . .

Bollo

Firma . . . .
Qualità . . . .

Modello N. 23
cm. 27 × 18

ANNO. . . .
Reg. n.. . . N.. . . . .

FOGLIO COMPLEMENTARE PER IL CASELLARIO GIUDIZIALE

Correzione o rettificazione di decisioni

(Art 82, 149, 476 codice proc. pen. e 14 n. 1 lett. *i* - R. decreto 18 giugno 1931 n. 778)

(Autorità giudiziaria) . . . .

Cognome e nome . . . .
(*di* o *fu*) . . . . e (*di* o *fu*) . . . .
nat . . il . . . . 19 . . in . . . . circondario
(o Stato) di . . . . giudicat . . dal . . . .
di . . . . Corte d'Appello di . . . .
pel reato di . . . . con sentenza . . . . . . 19 .
di proscioglimento o di condanna alla pena di . . . .
. . . .
con ordinanza del . . . . di . . . .
in data . . . . 19 . . è stata disposta la seguente correzione o rettificazione: . . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

(Data) . . . . 19 . . .

Bollo

Firma . . . .
Qualità . . . .

Ne fu presa nota nel casellario del circondario di nascita.

(Data) . . . . 19 . . .

Bollo

Firma . . . .
Qualità. . . . .

Modello N. 24
cem. 27×18

ANNO . . .
Reg. n. . . . N. . . . .

FOGLIO COMPLEMENTARE PER IL CASELLARIO GIUDIZIALE

Riconoscimento di sentenze penali straniere.

(Art. 674 e seg. cod proc. pen. e 14 n. 1 lett. *l* - R. decreto 18 giugno 1931 n. 778).

Procura Generale presso la Corte d'Appello di . . . .

Cognome e nome . . . .
(*di* o *fu*) . . . . e (*di* o *fu*) . . . .
nat . . il . . . . 19 . . in . . . . circondario
(o Stato) di . . . . condannato dal . . . .
di . . . . Stato . . . . con sentenza
in data . . . . 19 . . pel reato di . . . .
. . . .
alla pena di . . . .
con sentenza della Corte d'Appello di . . . .
in data . . . . 19 . . è stato dato riconoscimento alla suindicata sentenza straniera; con la sentenza stessa o con successiva ordinanza del . . . . conseguenti al riconoscimento sono stati determinati i seguenti effetti: . . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

(Data . . . . 19 . . .

Bollo

Firma . . . .

Qualità . . . .

Ne fu presa nota nel casellario del circondario di nascita.

Bollo

Firma . . . .

Qualità . . . .

Modello N. 25
cm. 27 × 18

ANNO . . . .
Reg. n. . . . N. . . . .

FOGLIO COMPLEMENTARE PER IL CASELLARIO GIUDIZIALE

Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione.

(Art. 14 n. 2 lett. *a*) R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Tribunale di . . . .

Corte d'Appello di . . . .

(Cognome e nome) . . . .

(*di* o *fu*) . . . . e (*di* o *fu*) . . . .

nat . . il . . . . 19 . . in . . . . circondario

(o Stato) di . . . . che venne (interdetto o inabilitato) . . . . .

con sentenza . . . . 19 . ., ottenne la revoca del provvedimento con sentenza del . . . . di . . . .

in data . . . . 19 . .

(Data) . . . . 19 . . .

Bollo

Qualità . . . .

Firma . . . .

Ne fu presa nota nel casellario del circondario di nascita.

Data . . . . 19 . . .

Bollo

Firma . . . .

Qualità . . . .

Modello N. 26
cm. 27 × 18

ANNO . . . .
Reg. n. . . .

N. . . . . .

FOGLIO COMPLEMENTARE PER IL CASELLARIO GIUDIZIALE

Licenziamento dal Manicomio o dal Riformatorio

(art. 14 n. 2 lett: *b* del R. decreto 18 giugno 1931 n. 778)

(Autorità giudiziaria) . . . .

Cognome e nome . . . .
(*di* o *fu*) . . . . e (*di* o *fu*) . . . .
nat . . il . . . . 19 . . in . . . . circondario
(o Stato) di . . . . con decisione (ordinanza o decreto) . . . .
. . . . del . . . . di . . . .
in data . . . . 19 . . è stata disposta la revoca del provvedimento in data . . . . 19 . . con cui fu ordinato il ricovero in un manicomio o in un riformatorio . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

(Data) . . . . 19 . . .

Bollo

Firma . . . .

Qualità . . . .

Ne fu presa nota nel casellario del circondario di nascita.

(Data) . . . . 19 . . .

Bollo

Firma . . . .

ualità . . . .

Modello n. 27
cm. 27 × 18

ANNO . . . .
Reg. n. . . .

N. . . . . .

FOGLIO COMPLEMENTARE PER IL CASELLARIO GIUDIZIALE

Fallimenti.

(art. 14 n. 3 - R. decreto 18 giugno 1931 n. 778)

Tribunale di . . . .

Corte d'Appello di . . . .

Al nome di (cognome e nome) . . . .
(*di* o *fu*) . . . . e (*di* o *fu*) . . . .
nat . . il . . . . 19 . . in . . . . circondario
(o Stato) di . . . . la sentenza dichiarativa di fallimento in data . . . . . . 19 . . di questo Tribunale, in seguito ad opposizione del fallito, venne revocata con sentenza . . . . 19 . . . .

ovvero:

la *procedura di fallimento:* venne chiusa per concordato omologato con sentenza . . . . 19 . . . che ordinava la cancellazione del nome dall'albo dei falliti e la revoca della dichiarazione del fallimento, dopo il completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato; siffatto adempimento è stato accertato con sentenza in data . . . . 19 . . .

ovvero:

venne chiusa con sentenza . . . . 19 . . che revocava la dichiarazione di fallimento, avendo accertato che il passivo non superava le lire 20.000.

ovvero:

venne chiusa con sentenza . . . . 19 . . ., che accertò il pagamento integrale dei debiti e (ordinò o non ordinò) . . . . la cancellazione dall'albo dei falliti.

(Data) . . . . 19 . . .

Bollo

Firma. . . . .

Qualità . . . .

Ne fu presa nota nel casellario del circondario di nascita.

(Data) . . . . 19 . . .

Bollo

Firma. . . . .

Qualità . . . .

Modello N. 28.
cm. 27 × 18

ANNO. . . .
Reg. n. . . .

FOGLIO COMPLEMENTARE PER IL CASELLARIO GIUDIZIALE

Notizie varie.

(Art. 14 ultimo cap. R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

Partecipazione di . . . .

(Autorità giudiziaria) . . . .

di . . . .

Cognome e nome . . . .
(*di* o *fu*) . . . . e (*di* o *fu*) . . . .
nato il . . . . 19 . . . . in . . . . circondario
(o Stato) di . . . . condannato con sentenza . . . . 19 .
del . . . . di . . . .
alla pena del . . . .
. . . .
pel reato di . . . .
Si partecipa che . . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Data . . . . 19 . . .

Bollo

Firma . . . .

Qualità . . . .

Ne fu presa nota nel casellario del circondario di nascita.

Data . . . . **19** . . .

Bollo

Firma . . . .

Qualità . . . .

N. . . . . . .

Modello n. 29
(cm. 32 × 22)

CASELLARIO GIUDIZIALE

NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO

(*Ufficio mittente*). . . . .

di . . . .

. . . .

Il sottoscritto trasmette a codesto Ufficio n. . . . . (specie del documento) . . . . concernenti n. . . . . (*sentenze ordinanze, decreti*). proferit . . da . . . (Autorità giudiziaria). . . . .
dal giorno. . . . . 19 . . al giorno. . . . . 19 . .

(Data) . . . . 19 . .

Bollo

(Firma) . . . .

(Qualità) . . . .

Al . . . .
del . . . .
di. . . . .

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto i detti n. . . . . . (specie del documento) . . . .

(Data). . . . . 19 . .

Bollo

IL. . . . .
di . . . .
. . . .

Al . . . .
del . . . .
di . . . .

Modello N. 80
cm. 32 × 22

Nota di accompagnamento
per la trasmissione delle schede al casellario giudiziale.

Prot. n. . . . . . | (Data) . . . . 19 . .

(Ufficio) . . . .

Sig. Segretario presso la R. Procura di . . . .

Il sottoscritto trasmette, per la collocazione in cotesto casellario giudiziale, ai termini dell'articolo 13 del R. D. 18 giugno 1931, n. 778, l . seguent . sched . riguardant . il procedimento n. . . . . . reg. gen. definito con sentenza di quest . . . . in data . . . .

1. — . . . .
2. — . . . .
3. — . . . .
4. — . . . .
5. — . . . .
6. — . . . .
7. — . . . .
8. — . . . .
9. — . . . .
10. — . . . .

(*continua retro*)

Bollo

IL CANCELLIERE

(firma) . . . .

R. Procura di . . . .

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l . suindicat. . n. . . sched . .

(Data) . . . . 19 . . .

AL CANCELLIERE

del . . . .

di . . . .

Bollo

IL SEGRETARIO

(firma) . . . .

11. — . . . .
12. — . . . .
13. — . . . .
14. — . . . .
15. — . . . .
16. — . . . .
17. — . . . .
18. — . . . .
19. — . . . .
20. — . . . .
21. — . . . .
22. — . . . .
23. — . . . .
24. — . . . .
25. — . . . .
26. — . . . .
27. — . . . .
28. — . . . .
29. — . . . .
30. — . . . .
31. — . . . .
32. — . . . .
33. — . . . .
34. — . . . .
35. — . . . .
36. — . . . .
37. — . . . .
38. — . . . .
39. — . . . .
40. — . . . .
41. — . . . .
42. — . . . .
43. — . . . .
44. — . . . .
45. — . . . .
46. — . . . .
47. — . . . .
48. — . . . .
49. — . . . .
50. — . . . .
51. — . . . .
52. — . . . .
53. — . . . .
54. — . . . .
55. — . . . .
56. — . . . .
57. — . . . .
58. — . . . .
59. — . . . .
60. — . . . .
61. — . . . .
62. — . . . .
63. — . . . .
64. — . . . .
65. — . . . .
66. — . . . .
67. — . . . .
68. — . . . .
69. — . . . .
70. — . . . .

Bollo

IL CANCELLIERE

(firma) . . . .

Modello N. 31
(cm. 64 × 44)

PROCURA DEL RE PRESSO IL TRIBUNALE

di ....

CASELLARIO GIUDIZIALE

REPERTORIO ALFABETICO DI CONTROLLERIA

Numero progressivo	DATA DI ARRIVO — Giorno e mese		Numero progressivo delle schede al medesimo nome	RICHIAMO dell'ultima precedente annotazione allo stesso nome — Giorno, Mese, Anno			COGNOME E NOME della persona cui la scheda si riferisce	NOME DEL PADRE	COGNOME E NOME DELLA MADRE	LUOGO DI NASCITA	Anno di nascita	AUTORITÀ che proferì la decisione ultima e irrevocabile	DATA E NUMERO della decisione — Giorno, Mese, Anno			Num.	ESECUZIONE — Arrivo dei fogli complementari — Giorno, Mese, Anno			*Annotazioni*
1	2		3	4			5	6	7	8	9	10	11			12	13			14
mm. 12	mm. 8	mm. 28	mm. 12	mm. 8	mm. 21	mm. 11	mm. 81	mm. 46	mm. 60	mm. 60	mm. 14	mm. 58	mm. 3	mm. 21	mm. 12	mm. 12	mm. 8	mm. 21	mm. 12	mm. 62

Modello N. 32
(cm. 64 × 44)

PROCURA DEL RE PRESSO IL TRIBUNALE

di . . . .

CASELLARIO GIUDIZIALE

REGISTRO DELLE RETTIFICAZIONI

(Art. 610 e 628 del Codice di Procedura Penale)

Numero progressivo	Istanza				Questione		Soluzione					
	Promossa da	Data			Qualità dell'atto e persona cui si riferisce	Oggetto dell'istanza	Decisione del Procuratore del Re				In caso di incidente	*Osservazioni*
		Giorno, mese e anno					Tenore	Giorno, mese e anno			Decisione definitiva e irrevocabile Magistrato decidente, tenore e data	
1	2	3			4	5	6	7			8	9
mm. 12	mm. 55	mm. 9	mm. 31	mm. 12	mm. 81	mm. 63	mm. 63	mm. 9	mm. 31	mm. 12	mm. 114	mm. 40

Anno . . . .
Reg. n. . . .

Modello N. 33
cm. 27 × 18

CASELLARIO GIUDIZIALE PRESSO LA R. PROCURA DI . . . . . .

Partecipazione di rettificazione di schede.

(Art. 610 e 628 del cod. di proc. pen. e 39 del R. decreto 18 giugno 1931, n. 778).

(Cognome e nome) . . . .
(*di* o *fu*) . . . . e (*di* o *fu*) . . . .
nat . . il . . . . 19 . . in . . . . circondario
(o Stato) di . . . . iscritto in questo Casellario con le decisioni:
(Autorità, data, titolo del reato, pene inflitte ovvero proscioglimento) . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
con provvedimento (decreto o ordinanza) . . . . . . del . . . .
di . . . . in data . . . . 19 . . . è stata disposta
la seguente rettificazione delle schede relative alle suindicate decisioni, conservate in questo casellario:
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Bollo

Il Procuratore del Re
. . . .

Venne eseguita nel casellario locale.

(Data) . . . . 19 . . .

Bollo

Il Segretario
. . . .

Mod. n. 34.
(cm. 27 × 19).

REGIA PROCURA DI ....

PROSPETTO DELLE SCHEDE COMPILATE E RIMASTE

DA COMPILARE ALLA FINE DEL .... SEMESTRE

ALLEGATO A.
(cm. 38 × 27).

UFFICI	Compilazione		Pendenza					Annotazioni
	Schede	Fogli complementari	Schede per delitto		Schede per contravvenzioni		Fogli complementari	
			condannati (a)	prosciolti (a)	condannati (a)	prosciolti (a)		

(a) Per ogni ufficio e per ogni colonna deve indicarsi, sotto il numero delle schede da compilare, l'anno ed il mese cui rimonta l'arretrato.

Bollo

Visto: Il Procuratore del Re

(*Firma*) . . . .

Bollo

Il Segretario

(*Firma*) . . . .

R. Procura di ....

ALLEGATO B. Mod. n. 35
(cm. 32×22)

CASELLARIO GIUDIZIALE

SCHEDE, FOGLI COMPLEMENTARI E CERTIFICATI

nel .... *semestre 193*....

Schede eliminate		Schede pervenute al Casellario		Fogli complementari				Decreti del Procuratore del Re (art. 610 C. p. p.)	Ordinanze Giudice di esecuzione (art. 610 e 628 C. p. p.)
					dopo le prescritte annotazioni				
estratte delle caselle	trasmesse al Ministero	di sole serie *B*	di duplice serie *A-B-C*	pervenuti al Casellario	spediti al Ministero	passati all'archivio perchè concernenti contravvenzioni, delitti non preveduti dai codici o decisioni anteriori al 1 gennaio 1906	pendenti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Rettificazioni ordinate ai termini degli art. 610 e 628 C. p. p.		Certificati rilasciati e attestazioni negative												
		alle autorità							ai privati					
		giudiziarie ordinarie e speciali per giustizia penale (art. 606 C. p. p.)	civili e militari (art. 606 cap. C. p. p.)		amministrative per ragioni di elettorato (art. 602 Cod. p. p.)		Totale		su carta libera		su carta di bollo		Totale dei certificati ai privati
su schede	su certificati		certificati	(a) attestaz.	certificati	(a) attestaz.	certificati	attestazioni	(b) per sè (art. 607 p. p. C. p. p.)	(c) per altri (art. 607 Cap. C. p. p.)	pdr sè (art. 657 p. p. C. p. p.)	(c) per altri (art. 607 Cap. C. p. p.)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

a) Le sole dichiarazioni di ***nulla risulta nel Casellario*** trascritte nelle richieste fatte con elenchi per le inscrizioni nelle liste elettorali, di leva, ecc.
b) Compresi i certificati richiesti dai podesta' o da altre autorita', per le persone povere, per emigranti, per ragioni di lavoro, ecc.
c) Solo i certificati richiesti per i motivi tassativamente indicati nell'art. 607, capov. Cod. pen.

(data) .... 19......

Bollo

Il Segretario

V° *Il Procuratore del Re*

(firma) ....

(firma) ....

(Carta color verde)

Modello N. 36
cm. 32×22

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

CASELLARIO GIUDIZIALE CENTRALE

N. *Posizione* . . . .
N. *Protocollo* . . . .

RICHIESTA DI NOTIZIE E CHIARIMENTI

Compiacciasi la S. V. di trasmettere a questo Ministero le notizie qui a tergo indicate, concernenti il (documento) . . . .
. . . . intestato al nome
di (cognome o nome) . . . .
(*di* o *fu*) . . . . nato in . . . .
(circondario) . . . . n. del Reg. gen. . . . .
Sentenza del . . . .

(Data) . . . . 19 . .

Il Direttore Capo dell'Ufficio

. . . .

Signor

. . . .

. . . .

NB. Il presente foglio deve essere restituito con la risposta voluta non più tardi dell'ottavo giorno da quello in cui venne ricevuto.
Ove le notizie non si possano raccogliere entro tale termine, se ne deve informare il Ministero (Casellario Centrale) nel termine medesimo.

(*Istruzione n.* 58 *ultimo capoverso*)

NOTIZIE RICHIESTE

. . . .

RISPOSTA

. . . .

(Data) . . . . 19 . .

Bollo

IL . . . .

Al Ministero della Giustizia
e degli Affari di Culto
(Casellario Centrale)

ROMA

Modello N. **37**
(cm. 54×44)

PROCURA DEL RE PRESSO IL TRIBUNALE

di ....

CASELLARIO GIUDIZIALE

REGISTRO DEI CERTIFICATI

Numero progressivo	DATA DELLA DOMANDA			AUTORITA O PERSONA RICHIEDENTE	PERSONA CUI SI RIFERISCE il certificato	CON O SENZA annotazione di decisioni	DATA della spedizioni o consegna		
	Giorno, mese e anno			Qualita e sede, o cognome e nome	Cognome, nome e paternità		Giorno, mese e anno		
1	2			3	4	5	6		
mm. 15	mm. 9	mm. 36	mm. 22	mm. 182	mm. 128	mm. 69	mm. 9	mm. 37	mm. 21

Modello N. 38
(cm. 32 × 20)

(Autorità giudiziaria) . . . .

di . . . .

Reg. gen. n. . . . . . .

Al Sig. Podestà del Comune

di . . . .

(*Prov. di* . . . .)

Data . . . .

Si prega la S. V. di voler completare e, se del caso rettificare, con la scorta dei registri di stato civile e di anagrafe, le notizie richieste nel presente foglio al nome della persona indicata, rilasciando in calce il relativo certificato di nascita.

(*firma*) . . . .
(*qualità*) . . . .

		RETTICHE
1. Cognome e Nome	. . . .	. . . .
Soprannome	. . . .	. . . .
Padre (Nome, *di* o *fu*)	. . . .	. . . .
Madre (Nome, *di* o *fu* e Cognome)	. . . .	. . . .
2. Nascita (giorno, mese, anno)	. . . .	. . . .
Luogo (Comune, Circondario, Provincia o Stato)	. . . .	. . . .
Residenza abituale (Comune, Provincia o Stato)	. . . .	. . . .
Ultimo domicilio	. . . .	. . . .
3. Stato civile (celibe o nubile, coniugato o vedovo)	. . . .	. . . .
Per le donne coniug. o vedove, cognome del marito	. . . .	. . . .
Filiazione (legittimo, illegittimo o legittimato)	. . . .	. . . .
4. Istruzione (analfabeta, con istruzione elementare o superiore all'elementare)	. . . .	. . . .
5. Occupazione o Professione	. . . .	. . . .
Padrone, artigiano, dipend., operaio o bracciante	. . . .	. . . .
6. Onorificenze di cui è insignito	. . . .	. . . .
7. Condotta morale	. . . .	. . . .
8. Condizione economica	. . . .	. . . .
9. Altre notizie	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .

. . . . addì . . . . 19 . . .

IL PODESTÀ

. . . .

CERTIFICATO DI NASCITA

Il sottoscritto, verificati i registri dello Stato Civile di questo Comune (atto di nascita N. . . . .) certifica che il sunnominato . . . . figlio di . . . .
e della . . . . è nato in questo Comune il . . . .
. . . . , lì . . . . 19 . . .

L'Ufficiale dello Stato Civile

. . . .

Modello N. 39
(carta legale)

CASELLARIO GIUDIZIALE

Certificato . . . .
(*generale, penale o civile*)

Procura del Re presso il Tribunale di . . . .

Al nome di (cognome e nome) . . . .

(*di* o *fu*) . . . . e (*di* o *fu*) . . . .

nat . . il . . . . 19 . . in . . . .

provincia (o Stato) di . . . .

Sulla richiesta d . . . .

. . . .

per (motivo della richiesta) . . . .

si attesta che in questo Casellario giudiziale risulta:

(*Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna:* — 1° *la data della decisione;* — 1° *il magistrato che la pronunziò e la sua sede;* — 3° *il dispositivo;* — 4° (*per le decisioni penali di condanna*) *il titolo del reato*, indicando se tentato e se continuato, con le aggravanti, compresa la recidiva, attenuanti e diminuenti, le pene inflitte, la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato, o di tendenza a delinquere e le misure di sicurezza applicate; — 5° gli articoli di legge applicati; — 6° le pene accessorie che conseguono alla condanna; — 7° la data di esecuzione dell'ultima pena, ossia giorno, mese e anno in cui cessò di essere scontata, ovvero: ***Nulla***).

Modello N. 40
(Formato carta legale).

(Autorità richiedente) . . . .
di . . . .

Richiesta di certificato.

(IN CARTA LIBERA)

Al nome di (cognome e nome) . . . .
(*di* o *fu*) . . . . e (*di* o *fu*) . . . .
nat . . il . . . . 19 . . in . . . .
circondario (o Stato) di . . . .
si richiede il certificato (*generale, penale* o *di capacità civile*) . . . .
per (motivo della richiesta) . . . .
. . . .

(Data) . . . . 19 . . .

Al *Procuratore del Re*
presso il R. Tribunale di . . . .

Bollo

(Firma) . . . .

(Qualità) . . . .

CERTIFICATO.

Procura del Re presso il Tribunale di . . . .

Si attesta che in questo Casellario giudiziale al nome suindicato risulta:

(Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1ª la *data della decisione;* 2° il *magistrato* che la pronunziò e la sua sede; 3° il *dispositivo* — 4° (per le decisioni penali di condanna) il *titolo* del reato, indicando se tentato e se continuato, con le aggravanti, compresa la recidiva, attenuanti e diminuenti, i benefici di legge conceduti, le pene inflitte, la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato, o di tendenza a delinquere e le misure di sicurezza applicate; — 5° gli articoli di legge applicati; 6° le pene accessorie che conseguono alla condanna; — 7° la data di esecuzione dell'ultima pena, ossia giorno, mese e anno in cui cessò di essere scontata, ovvero: ***Nulla***).

(6841)

Prezzo L. 5 —

(4102547) - Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.